SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

136ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 LUGLIO 1988

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 5

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA DIGNITÀ E CONDIZIONE SOCIALE DELL'ANZIANO

Ufficio di presidenza 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

«Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» **(989)**:

PRESIDENTE ..... 5 e *passim*
ACONE *(PSI)* 7, 9, 30
LOMBARDI *(DC)* 8
PONTONE *(MSI-DN)* ..... 8 e *passim*
MURMURA *(DC), relatore* ..... 8 e *passim*
* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica* ..... 9 e *passim*
* MAFFIOLETTI *(PCI)* ..... *Pag* 12 *e passim*
* MANCINO *(DC)* 14, 23
* GUIZZI *(PSI)* ..... 14 e *passim*
MAZZOLA *(DC)* 16
TARAMELLI *(PCI)* 17
DE GIUSEPPE *(DC)* 21
* DE CINQUE *(DC)* 22
FRANCHI *(PCI)* 37

Discussione e approvazione:

«Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta» **(1084)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

* ELIA *(DC), relatore* 40
MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali* 41
TARAMELLI *(PCI)* 42
DUIANY *(Misto-ADP)* 42

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986» **(597)**:

PIERALLI *(PCI)* ..... *Pag.* 43, 44
ACHILLI *(PSI), f.f. relatore* 43
* MANZOLINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 44

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980» **(620)** 45

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986» **(640)** 46

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985» **(667)** 47

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a l'Aja l'8 settembre 1982» **(670)** 48

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987» **(677)** 49

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72ª sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986» **(964)**:

PIERALLI *(PCI)* 50
* MANZOLINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 50
* ACHILLI *(PSI)* 52

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985» **(995)** ..... *Pag.* 53

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986» **(996)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* 54

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986» **(997)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

* ACHILLI *(PSI), relatore* 55
* MANZOLINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 55
PIERALLI *(PCI)* 56

INCHIESTE PARLAMENTARI

Discussione e approvazione del documento:

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende» **(Doc. XXII, n. 12)**, d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori:

FLORINO *(MSI-DN)* 57
ANTONIAZZI *(PCI)* 59
ANGELONI *(DC)* 60
GIUGNI *(PSI), relatore* 62
* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 62
LAMA *(PCI)* 65
NEBBIA *(Sin. Ind.)* 67
* SIGNORI *(PSI)* 68

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1083:

PRESIDENTE 70
VERCESI *(DC)* 70

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento

dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione» **(1083)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

VERCESI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 71, 78, 79
* MOLTISANTI *(MSI-DN)* 73, 84
MARGHERITI *(PCI)* 74
CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 79
BUSSETI *(DC)* 80
DIANA *(DC)* 81
* PIZZO *(PSI)* 83

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» **(1090):**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989»:

ALIVERTI *(DC), f.f. relatore* 86, 88, 89
RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 86, 89
CONSOLI *(PCI)* 90
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 91

Discussione e approvazione, con modificazioni:

«Depenalizzazione degli illeciti valutari» **(901):**

* GALLO *(DC), relatore* 93, 98, 101
SALVATO *(PCI)* 93
RUFFINO *(DC)* ..... *Pag.* 95, 103
* RUGGIERO, *ministro del commercio con l'estero* 99, 103
* MOLTISANTI *(MSI-DN)* 104
FASSINO *(Misto-PLI)* 105
COVI *(PRI)* 105

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 12 LUGLIO 1988 106

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 107
Assegnazione 108
Presentazione di relazioni 108
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 108

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione 109
Presentazione di relazioni 109

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato 109

GOVERNO

Trasmissione di documenti 110

INTERROGAZIONI

Annunzio 110
Da svolgere in Commissione 124

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bonalumi, Cuminetti, D'Amelio, Genovese, Grassi Bertazzi, Graziani, Ianniello, Kessler, Muratore, Rigo, Toth, Ulianich, Vettori, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gianotti, in Giappone, per attività della Commissione economica della NATO; Fioret, Gerosa, Spetič, a Buenos Aires, per la II Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano ha proceduto alla costituzione dell'ufficio di presidenza.
Sono risultati eletti vice presidenti: i senatori Zanella e Ranalli; segretari i senatori: Perricone e Sirtori.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» (989)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 989.
Ricordo che questa mattina si è conclusa la discussione generale e che hanno replicato il relatore e il Ministro per la funzione pubblica.

Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

DI LEMBO, *segretario*:

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo licenziato dalla Commissione, nonchè gli emendamenti trasmessi ai sensi dell'articolo 100, comma settimo, del Regolamento del Senato, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo per tutte le parti non toccate da emendamenti del Governo; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.5, nonchè 1.1 e 1.2 di identico tenore dell'emendamento 1.5, 2.2, 2.0.1, 3.1, 5.2, 6.1 e 7.0.6.

Su tutti gli altri emendamenti esprime parere contrario, in quanto sono tali da comportare maggiori oneri finanziari, non quantificati e per i quali non è prevista idonea copertura; in particolare sull'emendamento 7.0.3, su cui pure il parere è contrario, sottolinea la insufficienza dei mezzi di copertura indicati, in particolare per quel che riguarda l'utilizzo dell'accantonamento relativo alla riforma del processo amministrativo che risulta non avere la copertura quanto all'ammontare di 2 miliardi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(*Soppressione dei ruoli ad esaurimento e competenze dei funzionari appartenenti a tali ruoli*)

1. I ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o qualifiche equiparate esistenti dei predetti ruoli, conservano *ad personam* le qualifiche possedute e la progressione economica e di carriera loro riconosciute dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ivi compresi i benefici previsti dagli articoli 62, secondo e quarto comma, e 73, secondo comma, dello stesso decreto presidenziale.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della dirigenza pubblica, i funzionari indicati nel comma 2 svolgono, al centro e in periferia, i compiti di studio, di ricerca e di attività ispettiva di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè funzioni vicarie dei primi dirigenti e quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 14 o altre funzioni di pari rilevanza, sulla base delle direttive impartite dai dirigenti indicati negli articoli 4 e 5 dello stesso decreto. I rapporti informativi di detti funzionari rientrano nelle attribuzioni dei competenti direttori generali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o qualifiche equiparate esistenti dei predetti ruoli, conservano le qualifiche possedute e la progressione economica e di carriera loro riconosciute dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ivi compresi il trattamento economico di cui all'articolo 61, secondo comma, e successive modificazioni, nonchè i benefici previsti dagli articoli 62, secondo e quarto comma, e 73, secondo comma, del predetto decreto».

1.4 ACONE, PIERRI, GUIZZI

Al comma 2, dopo le parole: «dei predetti ruoli» *inserire le seguenti*: « , ivi compresi i funzionari delle Università».

1.6 GUIZZI, PIERRI, ACONE

Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748» *inserire le seguenti:* «, e successive modificazioni e integrazioni»; *dopo le parole:* «benefici previsti dagli articoli» *inserire le seguenti:* «61, primo comma,».

1.1 LOMBARDI

Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748» *inserire le seguenti:* «, e successive modificazioni e integrazioni»; *dopo le parole:* «benefici previsti dagli articoli» *inserire le seguenti:* «61, primo comma,».

1.2 PONTONE

Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748» *inserire le seguenti:* «, e successive modificazioni ed integrazioni»; *dopo le parole:* «benefici previsti dagli articoli» *inserire le seguenti:* «61, primo comma,».

1.5 IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonchè funzioni vicarie dei primi dirigenti».

1.3 PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ACONE. Signor Presidente, l'emendamento 1.4 tende ad introdurre nel testo del secondo comma dell'articolo 1 l'inciso: «ivi compresi il trattamento

economico di cui all'articolo 61, secondo comma...» per far presente che il trattamento economico è costituito dall'aggancio economico alla dirigenza, quindi per eliminare ogni dubbio che potrebbe sorgere negli organi di controllo.

L'emendamento prevede anche la soppressione dell'inciso, contenuto nel secondo comma, in base al quale i funzionari conservano *ad personam* le qualifiche possedute e la progressione economica e di carriera. La soppressione dell'inciso *ad personam* è chiesta per lasciare intendere con chiarezza che non vi saranno arresti dello stipendio in attesa che sopraggiunga il nono livello, cioè che non vi sarà, attraverso questa espressione, un arresto dello stipendio in un momento successivo perchè non si è raggiunto il tetto economico.

L'emendamento 1.6, riferito sempre al comma 2 dell'articolo 1, vuole introdurre, dopo le parole: «dei predetti ruoli», le parole: «ivi compresi i funzionari delle Università», e mi sembra che si illustri da sè.

LOMBARDI. L'emendamento 1.1 si illustra da sè.

PONTONE. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.2, identico agli emendamenti 1.1 e 1.5, e l'emendamento 1.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, devo dire che il suo contenuto è stato implicitamente già illustrato dal senatore Acone.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, devo dire che esso si è reso necessario in quanto le funzioni vicarie dei primi dirigenti sono state attribuite al personale della nona qualifica con l'ultimo accordo sindacale, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987. L'attribuzione della stessa funzione al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, che hanno connotati analoghi a quelli dei dirigenti, contrasta con l'esigenza di differenziare la posizione funzionale di due categorie di persone diversamente collocate e retribuite. Si chiede, quindi, che siano soppresse le parole: «nonchè funzioni vicarie dei primi dirigenti».

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.5, identico agli emendamenti 1.1 e 1.2. Con tale emendamento si intende evitare quello che da alcuni è stato definito come pericolo di un avventiziato permanente attribuito agli appartenenti ai ruoli ad esaurimento e contemporaneamente consentire a coloro che fanno parte dei ruoli ad esaurimento, in corso di soppressione attraverso questo provvedimento, lo sviluppo di carriera da direttore di divisione aggiunto ad ispettore generale che è consentito e previsto dalle norme attualmente in vigore, evitando una eventuale *reformatio in peius* che sarebbe oltretutto costituzionalmente non legittima.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati, esprimo logicamente parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, così come sull'emendamento 1.6, presentato dai senatori Guizzi, Pierri e Acone, che mi sembra estremamente equitativo. Esprimo viceversa parere contrario sull'emendamento 1.3 del senatore Pontone perchè l'attribuzione agli inquadrandi o agli inquadrati nella nona qualifica funzionale non riguarda la permanenza ma la temporaneità delle funzioni sostitutive dei primi dirigenti. Dire «funzioni vicarie» significa riconoscere una continuità temporale nell'espletamento di queste funzioni vicarie nella sostituzione dei primi dirigenti.

Circa l'emendamento 1.4, credo che esso possa comportare, qualora venisse accolto, non solo la decadenza degli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.5, ma anche delle difficoltà interpretative, in quanto verrebbe a decadere la dizione «*ad personam*». Ai dipendenti appartenenti ai ruoli ad esaurimento in via di soppressione ritengo che spetti il mantenimento del trattamento economico e dello sviluppo di carriera, a loro riconosciuti dalle precedenti leggi.

Concludendo, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.1, 1.2 e 1.5; esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 1.4 e 1.3.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Signor Presidente, il parere del Governo è analogo a quello testè espresso dal relatore.

Colgo l'occasione per invitare il senatore Acone a ritirare l'emendamento 1.4, in quanto la dizione attuale del comma 2 del testo proposto dalla Commissione tiene conto del fatto che si tratta di personale non ricompreso nel contratto nazionale e quindi il trattamento economico ad esso riferito è previsto con riserva di legge; la dizione «*ad personam*» è legata, quindi, all'esigenza di sopprimere tale ruolo.

Con queste garanzie fornite ai presentatori dell'emendamento credo che essi possano ritirarlo. Nel caso dovessero insistere, il Governo esprime parere contrario su tale emendamento, in linea con quanto già espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Acone, udito l'invito rivoltole dal Governo, mantiene il suo emendamento?

ACONE. Con questo chiarimento del Governo, secondo cui la dizione «*ad personam*» non incide sul trattamento economico, ritiro l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Guizzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Lombardi, identico agli emendamenti 1.2, presentato dal senatore Pontone, e 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(*Nomine a primo dirigente del personale dei soppressi ruoli ad esaurimento*)

1. A partire dalla disponibilità al 31 dicembre 1988, la metà dei posti di primo dirigente attribuibili con i sistemi di accesso previsti dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, è conferita ai funzionari indicati nell'articolo 1 fino al loro completo riassorbimento con le modalità di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *a*), della legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. La restante disponibilità di posti di primo dirigente è conferita secondo le percentuali indicate dai commi primo e secondo dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. Le disponibilità organiche nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a periodi precedenti alla data indicata al comma 1 e per le quali non siano state ancora indette le procedure concorsuali previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, sono attribuite con le modalità indicate al citato comma 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Nomine a primo dirigente dei soppressi ruoli ad esaurimento*)

1. I posti di primo dirigente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano state ancora iniziate le procedure concorsuali previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, sono conferiti, a domanda, ai funzionari indicati nell'articolo 1, mediante scrutinio per merito comparativo.

2. I posti di primo dirigente che si renderanno disponibili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge vengono attribuiti per il cinquanta per cento con le modalità di cui al comma 1 al personale dei soppressi ruoli ad esaurimento, fino al loro completo riassorbimento.

3. La restante disponibilità di posti di primo dirigente è conferita secondo le percentuali indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301».

2.2 IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «indicati nell'articolo 1» *inserire le seguenti*: «ed ai funzionari delle ex carriere direttive in possesso, alla data del 12 luglio 1980, della qualifica di direttore aggiunto di divisione, od equiparate».

2.1 PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Signor Presidente, l'emendamento 2.2 si illustra da sè; oltretutto questa mattina, in sede di discussione generale, ci siamo intrattenuti a lungo sul tema a cui fa riferimento l'emendamento in questione.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, l'attuale disegno di legge, concernente la soppressione dei ruoli ad esaurimento delle amministrazioni statali, all'articolo 2 prevede che il 50 per cento dei posti di primo dirigente, disponibili nei ruoli delle varie amministrazioni, venga conferito, in modo comparativo, agli ispettori e ai direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento.

Nel merito del disegno di legge, si osserva che il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 301 del 1984 ha previsto, in sede di regime transitorio di accesso alle qualifiche di primo dirigente, la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo non solo del personale ad esaurimento, ma anche del personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore aggiunto di divisione alla data del 12 luglio 1980. Questi ultimi, pertanto, già sono stati ritenuti dal legislatore in possesso dei requisiti e tali da essere assoggettati allo stesso trattamento previsto per il succitato personale ad esaurimento.

Inoltre, vi è da rilevare che negli scrutini effettuati ai sensi del predetto comma 6 dell'articolo 1 alcuni direttori aggiunti di divisione sono stati prescelti nei confronti dei colleghi appartenenti ai ruoli ad esaurimento. Circostanza, quest'ultima, che evidenzia la parificazione delle posizioni dei due gruppi di funzionari anche in sede amministrativa oltre che legislativa.

Da quanto esposto sembra opportuno che la emananda norma, al fine di mantenere una coerenza legislativa, estenda il trattamento previsto al primo comma dell'articolo 2 per il personale ad esaurimento anche al personale delle ex carriere direttive in possesso della qualifica di direttore aggiunto di divisione alla data del 12 luglio 1980. Questi ultimi, peraltro, in possesso di elevata anzianità (minimo 18 anni di servizio) e di accertata professionalità, sono presenti ormai in pochissime amministrazioni in numero molto limitato. Per questi motivi propongo l'emendamento 2.1, invitando l'Assemblea ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore.* Signor Presidente, sull'emendamento del Governo il parere del relatore è favorevole, anche perchè esso razionalizza e migliora, mantenendone intatto lo spirito, l'articolo 2 così come votato dalla Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1 del collega Pontone, il mio parere è contrario perchè, certamente per mia deficienza e carenza, non riesco a comprendere l'utilità dell'emendamento stesso che verrebbe a distorcere il contenuto e il disegno complessivo dell'articolo 2 così come presentato dal Governo e come licenziato dalla Commissione.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Il parere del Governo sull'emendamento 2.1 è negativo per le stesse motivazioni dette dal relatore e perchè non si comprenderebbe l'estensione

di un beneficio che qui è limitato al personale di un ruolo che si va a sopprimere e per il cui assorbimento è stata prevista la procedura di cui all'articolo 1.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, guardiamo con sorpresa emendamenti del Governo presentati qui in Aula su una materia così delicata che già è disciplinata da una legge di carattere generale che ha tentato di mettere ordine nell'affannoso cammino del trattamento della dirigenza dello Stato.

Si tratta di una vicenda tormentata che ha sempre subito continue incursioni da parte della legislazione settoriale che è intervenuta, spesso Ministero per Ministero, azienda per azienda, per regolare il passaggio ai livelli superiori dei funzionari dello Stato.

La legge del 1984 ha razionalizzato questa materia. Con l'emendamento del Governo si introduce ancora una volta un criterio difforme e ci si richiama al famoso e famigerato metodo comparativo, detto anche «metodo del compare», come è noto.

È una soluzione che non possiamo accettare; anzi, signor Presidente, le faccio rilevare che questa che era una legge partita con lo scopo preciso (che noi avevamo condiviso) di garantire le funzioni e il trattamento in atto delle carriere ad esaurimento che erano state toccate dall'istituzione della nona qualifica – e dovevano quindi essere salvaguardate nella loro funzione e nel loro *status* – che era dunque partita con questo nobile scopo, sta trascinandosi vari vagoncini, tra l'altro attraverso emendamenti anche del Governo che arrivano in questo momento in Aula.

Dobbiamo censurare tale metodo per motivi di razionalità in una materia così difficile. Già il lavoro della 1ª Commissione è stato sbilanciato da proposte singole su singole questioni, come, ad esempio, la possibilità per i dirigenti generali di protrarre il servizio a loro richiesta. Adesso anche il Governo concorre ad aumentare la nostra inquietudine, che non discende da una valutazione parziale ma riguarda il buon andamento della fattura delle leggi.

A questo punto, signor Presidente, voteremo contro l'emendamento in esame. Poichè ho sentito poc'anzi che la Commissione bilancio ha respinto emendamenti di segno diverso, tra i quali uno che riguardava una questione che doveva affrontata in maniera positiva, con il metodo dell'emendamento di bandiera che anche qui critichiamo, e che riguardava il personale della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, si pone un problema di equità. Vi sono questioni giuste, come questa che riguarda il personale della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, che hanno visto provvedimenti riguardanti la giustizia ordinaria e la cancelleria nella loro funzione di supporto alla attività giurisdizionale degli organi dai quali dipendono ed emendamenti ingiusti che sono sperequativi. In tali condizioni, in questa sede rischiamo da un lato di fare giustizia sommaria di questioni anche sacrosante e dall'altro di valutare con approssimazione questioni che toccano assetti predeterminati da leggi, come quella che ho citato prima, che hanno un valore di ordinamento più complessivo.

Rivolgo pertanto un'istanza, che chiedo alla cortesia del Presidente di sottoporre al voto dell'Assemblea, di rimessione del provvedimento in Commissione perchè, alla luce della disparità e della eterogeneità degli emendamenti proposti e per evitare decisioni sommarie e senza approfondimenti da parte dell'Aula, si possa riesaminare la materia nel suo complesso, comprese quelle parti che vengono offerte improvvisamente o quasi all'attenzione dell'Aula. Chiedo perciò che si possa esaminare la questione in modo più sistematico con l'impegno di rimetterla all'Aula in tempi ragionevoli.

Prima di passare al voto sull'emendamento al nostro esame, chiedo quindi di conoscere il parere dell'Assemblea circa questa mia proposta di questione sospensiva tesa a rimettere il testo alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta del senatore Maffioletti configura una questione sospensiva, ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, quarto comma del Regolamento, su tale questione possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Signor Presidente, a me sembra che le motivazioni addotte dal senatore Maffioletti non siano tali da giustificare la rimessione del provvedimento alla Commissione. Il senatore Maffioletti sa che il Gruppo comunista può non condividere l'emendamento che il Governo ha presentato all'articolo 2, ma sa anche che tale presentazione è avvenuta non oggi ma, in verità, nella giornata di ieri.

MAFFIOLETTI. Non è che cambia molto.

CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Se devo presentare gli emendamenti un mese prima, non ho difficoltà farlo, purchè si chiariscano i tempi entro i quali è necessario presentare gli emendamenti stessi.

MAFFIOLETTI. L'esame in Commissione è durato circa un mese.

CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Ventiquattro ore fa abbiamo presentato un emendamento che, pur potendo essere non condivisibile, è però coerente con l'obiettivo di sopprimere i ruoli ad esaurimento e riassorbire il personale senza intervenire *ope legis* in modo generalizzato, bensì consentendo un accesso mirato alla qualifica di primo dirigente. La omogeneità della materia trattata all'articolo 2, la razionalizzazione che si intende operare con l'emendamento governativo, gli emendamenti soppressivi che il Governo ha presentato rispetto ad alcuni articoli inseriti in Commissione consentono di offrire all'Aula tutti gli elementi necessari per decidere.

Il Governo quindi si permette di insistere perchè il provvedimento resti in Aula e trovi in tale sede una sua definizione.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANCINO. Signor Presidente, comprendo la valutazione svolta dal senatore Maffioletti, ma questa dovrebbe avvenire su un piano più generale; l'Aula dovrebbe, cioè, rivolgere la propria attenzione soprattutto al risultato del lavoro svolto in Commissione. Questo avviene di norma, ma esiste anche un'eccezione. Se non ho compreso male la preoccupazione espressa dal senatore Maffioletti, rilevo che alcuni emendamenti presentati siano correttivi, cioè tendano a ricondurre il provvedimento al nostro esame ad una riflessione che poteva, forse, trovare anche una più ampia convergenza in sede di Commissione affari costituzionali.

Certo, vi sono emendamenti che non si possono condividere, mentre ve ne sono altri che possono essere considerati come messaggi, non più di tanto. Infatti, siamo molto attenti ad un risultato organico, tenendo conto che l'articolo 97 della Costituzione ci pone limiti oggettivi, per il buon andamento della pubblica amministrazione. In merito, vi è la questione legata al ruolo ad esaurimento e come membri del Parlamento, dovremmo averla sempre sotto la nostra attenzione: una volta soppresso quel ruolo, le persone che ne fanno parte devono pur trovare una qualche collocazione all'interno della stessa pubblica amministrazione. A questo proposito pare che il Governo si sia orientato in maniera articolata, per cui discuteremo, quando in questa stessa seduta se ne presenterà l'occasione, se l'emendamento governativo possa attenuare (non dico rimuovere) le preoccupazioni; di volta in volta il mio Gruppo valuterà quale sarà l'atteggiamento più valido da tenere.

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, condivido in pieno le osservazioni dettate dalla saggezza del senatore Mancino e devo rilevare che in sede di Commissione si è discusso approfonditamente di questo disegno di legge, che muoveva in parallelo con il disegno di legge n. 988 – che rappresentava una coda del contratto – e che ha trovato la sua soluzione in sede deliberante.

Devo dire con altrettanta lealtà e franchezza che in sede di Commissione – mentre l'opposizione fa la sua parte questa sera allorquando chiede la rimessione del provvedimento al nostro esame in Commissione – durante la discussione approfondita che si è svolta sul disegno di legge n. 989, è mancato l'apporto di riflessione del Partito comunista ed anche una certa dialettica.(*Interruzione del senatore Maffioletti*). Questa affermazione è suffragata dal fatto che i colleghi comunisti abbandonarono la Commissione, per cui la maggioranza terminò da sola l'esame del disegno di legge.

Comunque, io credo che si possa essere disponibili in questa sede ad andare avanti e ad esaminare le questioni che si presentano di volta in volta: a tal fine c'è anche la disponibilità di chi parla (che è presentatore di alcune proposte di modifica) di valutare l'opportunità di ritirare alcuni emendamenti proposti.

Noi ci troviamo nel passaggio terminale di un disegno di legge che chiude una vicenda che si trascina da anni, per cui credo che questa sera il Senato della Repubblica deve dare sino in fondo prova di lavorare seriamente, affinchè si risolvano determinati problemi sul piano normativo.

Per questi motivi dichiaro che il Gruppo socialista è favorevole a continuare la discussione, ad approvare questa sera il disegno di legge n. 989 ed anche a rivedere talune soluzioni e alcuni emendamenti presentati dai parlamentari socialisti.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Desidero dire che abbiamo posto delle questioni alle quali non è stata data risposta e per le quali soltanto il senatore Mancino ha dichiarato una disponibilità ad esaminarle caso per caso. Non ho capito poi il collega Guizzi che ha parlato di mancati contributi, quando è un mese che discutiamo queste cose e tutti conoscono i punti di disaccordo. Nessuno sforzo è stato quindi compiuto per mettersi al di sopra dei gruppi di pressione e per dare uno sguardo generale al problema della soppressione delle carriere ad esaurimento: anche noi abbiamo ritenuto che esse andassero tutelate nelle funzioni e nello *status*, senza però aggiungere a tale questione una sistemazione che sfondasse ai livelli della dirigenza, problema che va affrontato con la riforma della dirigenza stessa.

Si tratta di una questione di mera razionalità legislativa che pensavamo fosse pacifica in questo Parlamento. Invece seguitiamo soltanto noi a pensarlo, perchè in generale su questo terreno le incursioni sono frequenti e continue e gli scivoli, le spinte, le scalate (coi «salvo demerito» e attraverso il metodo comparativo) sono all'ordine del giorno. Basta scorrere la legislazione che riguarda i singoli settori per trovare sempre tali questioni. Lo sforzo andava perciò compiuto a livello sistematico per individuare le cose giuste e quelle non giuste e non invece sotto la pressione di richieste di singoli, di gruppi, di sottocategorie. È quanto abbiamo sostenuto in Commissione. Ora il collega Mancino ha mostrato attenzione al problema e quindi vedremo; credo però che un rinvio in Commissione costituirebbe una soluzione salutare, una via maestra per dare a questa riflessione la garanzia di una maggiore sistematicità e, se vogliamo, di una maggiore serenità. Insisterei quindi nella mia richiesta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, proposta dal senatore Maffioletti.

Non è approvata.

Riprendiamo allora la discussione e passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

È approvato.

L'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pontone, è pertanto precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(*Decorrenza delle nomine a primo dirigente*)

1. Le nomine alla qualifica di primo dirigente, conferite dalle amministrazioni dello Stato con il sistema di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *a*), della legge 10 luglio 1984, n. 301, non possono decorrere, ai soli effetti giuridici, da data posteriore al 1° gennaio 1985. I primi dirigenti promossi con il predetto sistema precedono in ogni caso nel ruolo i vincitori delle procedure concorsuali di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del citato articolo 1 della legge n. 301 del 1984».

2.0.1 MAZZOLA, GUIZZI, ALIVERTI, LOMBARDI, GUZZETTI, PIERRI, CABRAS, BISSI, DE CINQUE, GRASSI BERTAZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, si tratta di un emendamento che io avevo già adombrato in Commissione dove però, per motivi di tempo, non ho potuto presentarlo. È un emendamento puramente interpretativo della norma, in quanto è diretto a risolvere in termini generali delle situazioni nelle quali si sono venute a trovare alcune Amministrazioni dello Stato che hanno espletato gli scrutini per la nomina a primo dirigente, di cui all'articolo 1 della legge n. 301, con ritardo rispetto ai precisi termini fissati dal dipartimento della funzione pubblica con la circolare del 19 luglio 1984, esplicativa della legge n. 301.

Si tratta in particolare delle Amministrazioni della giustizia, dell'agricoltura e della difesa che, sulla base di una interpretazione della normativa, suggerita dallo stesso dipartimento della funzione pubblica, hanno attribuito ai promossi la stessa decorrenza del primo gennaio 1985 riconosciuta ai propri dipendenti dalla maggior parte delle Amministrazioni che hanno espletato regolarmente gli scrutini. A ciò si aggiunge la situazione di altre Amministrazioni, la marina mercantile e la pubblica istruzione, che, a causa del già ricordato ritardo negli scrutini hanno attribuito ai promossi delle decorrenze diverse e quindi meno favorevoli.

Queste situazioni hanno dato luogo ad un contenzioso e in considerazione di esso l'emendamento 2.0.1 si propone di determinare con certezza

un'unica data dalla quale far decorrere le nomine alla qualifica di primo dirigente conseguite con il metodo comparativo, fermo restando in ogni caso il principio in base al quale queste nomine devono precedere tutte le altre di pari data.

Trattandosi di un emendamento interpretativo, esso non comporta alcun onere di spesa; si parla, infatti, di soli effetti giuridici. Ritengo pertanto che l'emendamento 2.0.1 possa essere accolto dall'Assemblea, poichè serve soprattutto a fare chiarezza in materia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, l'autorevolezza dei presentatori dell'emendamento 2.0.1 mi spinge a non esprimere un parere contrario allo stesso. Ritengo, tuttavia, che la stesura letterale dell'emendamento in esame possa determinare qualche perplessità. Mi rimetto, pertanto, al parere del Governo.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole, come peraltro è già stato a suo tempo detto anche in Commissione bilancio. Le motivazioni sono quelle ricordate poco fa dal senatore Mazzola; si vogliono, cioè, evitare discrasie rispetto a soggetti che avevano nello stesso momento, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 301 del 1984, gli stessi diritti. Si vuole, così, impedire che i ritardi amministrativi possano in futuro penalizzare coloro che sono stati promossi alla qualifica di primo dirigente in una certa data. Per tutti questi motivi, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Ritengo che l'emendamento 2.0.1 vada letto nelle due parti di cui è composto e non soltanto nella prima. Non credo, infatti, di leggere male quando, nella seconda parte, si stabilisce che i primi dirigenti promossi con il predetto sistema, vale a dire quello del merito comparativo, precedono in ogni caso nel ruolo i vincitori delle procedure concorsuali di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1. Cosa vuol dire tutto questo? Che con la legge n. 301 del 1984 si è stabilito di procedere con il sistema del merito comparativo, per sanare determinate situazioni, fino alla fine del 1983. Tuttavia, si è anche previsto che il 50 per cento dei funzionari che non fosse stato inserito nei ruoli attraverso il sistema del merito comparativo, ma che fosse stato immesso nei ruoli a seguito del superamento di un esame, avrebbe preceduto gli altri in graduatoria. Con l'emendamento 2.0.1, invece, si premiano coloro che sono stati promossi con il sistema del merito comparativo rispetto a coloro che hanno sostenuto un esame. Ebbene, siamo proprio al di là del bene e del male. Come si può votare un emendamento di questa natura?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Mazzola e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(*Composizione delle commissioni di concorso per la nomina a primo dirigente e a dirigente superiore nella dirigenza statale*)

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alla dirigenza di cui agli articoli 2 ed 8 della legge 10 luglio 1984, n. 301, nonché quelle per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono presiedute da un presidente di sezione o da un consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, oppure da un presidente o da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, oppure da un dirigente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Composizione delle commissioni di concorso per l'accesso ai profili professionali delle qualifiche funzionali settima e superiori, per la nomina a primo dirigente ed a dirigente superiore nei ruoli del personale dei Ministeri*)

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale e superiori sono presiedute da un magistrato con qualifica di Consigliere di Stato o della Corte dei conti o dei Tribunali amministrativi regionali oppure da un dirigente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C.

2. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alla dirigenza di cui agli articoli 2 e 8 della legge 10 luglio 1984, n. 301, nonchè quelle per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono presiedute da un Presidente di sezione o da un Consigliere del Consiglio di stato o della Corte dei conti oppure da un Presidente o da un Consigliere dei Tribunali amministrativi regionali oppure da un dirigente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C».

3.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. L'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, tende, in realtà, ad integrare il solo primo comma dell'articolo in esame, in quanto il secondo

comma dello stesso è identico a quello approvato dalla Commissione. Il primo comma dell'emendamento 3.1 altro non fa se non consentire ai dirigenti generali di livello C di presiedere commissioni esaminatrici per i profili professionali della settima qualifica funzionale, nonché della ottava e della nona. Ciò consente maggiore speditezza, in quanto si permette ai dirigenti generali dello Stato di presiedere commissioni esaminatrici, ragion per cui non si dovrà ricorrere soltanto ai magistrati e ai consiglieri di Stato o della Corte dei conti per l'espletamento di tali funzioni. Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento 3.1, come ripeto, il testo è identico a quello approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, proposto dal Governo, anche perché lo stesso tende a dare maggiore speditezza all'espletamento dei concorsi, i cui ritardi sono stati più volte denunciati e deplorati. Il parere favorevole nasce, pur nella perplessità che è personale e non della Commissione, dalla attribuzione della presidenza delle commissioni esaminatrici a magistrati amministrativi e contabili che meglio farebbero a stendere le sentenze e a svolgere le proprie funzioni consultive e di controllo, per le quali hanno vinto dei concorsi e hanno anche dei compensi altamente radditizi e buoni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(*Personale escluso dall'applicazione della presente legge*)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano al personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(*Proroga del collocamento a riposo*)

1. A far tempo dal 1° luglio 1988 é fino all'entrata in vigore della legge sulla dirigenza, il collocamento a riposo, per limiti di età, dei dirigenti generali, od equiparati e superiori, è prorogato di anni due.

2. È lasciata all'interessato, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la facoltà di rinunciare al mantenimento in servizio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.2 IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis* - I dirigenti generali di cui al comma 1 sono collocati in soprannumero non riassorbibile».

5.1 IL RELATORE

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-*ter*. La proroga di anni due, di cui al comma 1, viene estesa anche al personale militare di grado corrispondente a quello di dirigente generale, od equiparato e superiore; a tale personale militare non si applica, per un periodo di tre anni, l'aspettativa per riduzione di quadri, prevista dall'articolo 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113».

5.3 DE GIUSEPPE, GUIZZI, DE CINQUE, POLI, CABRAS, SALERNO, PIERRI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Molto brevemente, signor Presidente, anche considerando che nella discussione generale questo è stato argomento di non poco conto, anzi è stato centrale nel confronto tra i Gruppi parlamentari. L'emendamento soppressivo presentato dal Governo ha le stesse ragioni illustrate in Commissione. Noi riteniamo che già esiste oggi, dinanzi a esigenze particolari della pubblica amministrazione, la possibilità di far rimanere in servizio con delibera del Consiglio dei ministri i direttori generali per un biennio. Predisporre una norma di questo genere ha un effetto di trascinamento nei riguardi di tutto il comparto del pubblico impiego, con un meccanismo che sarebbe difficile da controllare. Il tutto, inoltre, alla vigilia della presentazione del disegno di legge sulla dirigenza che il Governo si è impegnato a presentare alla ripresa dei lavori autunnali e, comunque, entro il 30 settembre.

Questi i motivi per i quali il Governo raccomanda l'approvazione dell'emendamento soppressivo.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 5.1, che è subordinato all'approvazione da parte dell'Aula del testo licenziato da parte della Commissione. Indiscutibilmente, come prima motivazione, credo che la conferma biennale per i dirigenti generali dello Stato comporti un

blocco nelle promozioni e nelle legittime aspettative di coloro i quali seguono i dirigenti generali. Ho detto questo anche nella relazione scritta. Però, ritengo che nell'attuale moltiplicazione di organi di consulenza, di strumenti di collaborazione (basta ricordare il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato sulla riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri) la utilizzazione e la fruizione di persone altamente qualificate potrebbe essere di vantaggio alla stessa pubblica amministrazione, anche perchè vi sono altri dipendenti dello Stato, come i magistrati - sempre loro! - o i professori di università o ancora gli equiparati delle Forze armate (questi ultimi attraverso il sistema dell'ausiliaria), superano di gran lunga i limiti d'età. Comunque, mi rendo conto che il parere del Governo sulla soppressione o sullo stralcio di questo articolo nel momento in cui si dichiara prossima la presentazione del disegno di legge sulla dirigenza, ha una sua validità ed una propria coerenza.

Per questi motivi ribadisco che se l'articolo predisposto dalla Commissione verrà mantenuto insisterò sul mio emendamento che consente il collocamento dei dirigenti in soprannumero e fuori ruolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, vorrei sentirne l'illustrazione per esprimere un parere.

DE GIUSEPPE. Signor Presidente, voglio innazitutto dire che se la richiesta avanzata dal Ministro fosse accolta dall'Aula, l'emendamento da me proposto insieme ad altri colleghi non avrebbe più ragione di esistere. Ma, nell'eventualità che l'Aula pensasse di mantenere l'articolo 5, come proposto dalla Commissione, non sembra a me e ai colleghi che possa essere ignorata l'esistenza di altri pubblici dipendenti, in questo caso gli ufficiali generali delle Forze armate, che si trovano esattamente nelle condizioni previste dal testo votato dalla Commissione per i dipendenti civili. Bisogna evitare odiose disparità di trattamento tra i più alti gradi della dirigenza statale e i massimi vertici militari, in modo da non privare l'Amministrazione del prezioso contributo di personale particolarmente qualificato da un punto di vista tecnico e gestionale.

Mi sia consentito, signor Presidente, circa il parere espresso dalla 5ª Commissione, di avanzare qualche dubbio sulla fondatezza del parere stesso, perchè nel caso prospettato dai colleghi e da me nell'emendamento 5.3 il personale si trova nella posizione di servizio attivo o in quella di aspettativa per riduzione dei quadri. Ebbene, sia nel primo che nel secondo caso, gli emolumenti sono identici, a meno che la 5ª Commissione non abbia voluto indagare così attentamente da riferirsi alla posizione particolare di coloro che sono in aspettativa e che in tale posizione, in realtà, non hanno l'indennità di missione o di funzione. Ma a ciò si deve rispondere che anche quando costoro sono in servizio l'indennità di funzione e di missione è sempre aleatoria, per cui veramente non riesco a comprendere il parere espresso dalla 5ª Commissione. *(Applausi dal centro).* sten136/010

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che le ragioni addotte dai colleghi Murmura e De Giuseppe sono, per

così dire, ragioni incrociate che formano un'unica argomentazione, il che mostra come l'argomento sia assai opinabile e anche suscettibile di ulteriori riflessioni, nel senso che il limite di età è problema che riguarda le funzioni e l'assetto di una categoria e deve essere pertanto inquadrato – l'onorevole Ministro l'ha detto poc'anzi – in un discorso di regolamentazione generale. Se si procede per deroghe si ottiene sempre uno scompenso, una spinta, una rincorsa successiva. Il senatore De Giuseppe ha parlato dei vertici militari; io potrei parlarvi dei dirigenti superiori, per esempio, anch'essi funzionari di grande esperienza ed intelligenza che l'Amministrazione potrebbe utilizzare anche oltre il raggiungimento del limite di età.

Comunque, la questione decisiva è che, se si vuole andare ad una norma generale, quella proposta è la continuazione di un sistema derogatorio che rischia di creare nuove ingiustizie; se ci si vuole, invece, muovere in direzione della possibilità di valutare caso per caso le singole attitudini e vocazioni e le singole esigenze dell'Amministrazione, la normativa già esiste in quanto attualmente il Governo, coperto da una norma di legge, ha la facoltà di mantenere in servizio determinati dirigenti, cosa che fa, per quanto mi risulta, anche per le alte gerarchie militari. Quindi, questo il Governo lo può fare con una scelta oculata, caso per caso, anche se non so se poi la scelta sia del tutto oculata o se non sia piuttosto finalizzata a scopi puramente assistenziali o di favore *ad personam*. Ma, ammettendo pure che questa scelta sia oculata, è il metodo della scelta caso per caso che, semmai, deve essere adottato. La questione, quindi, va vista in questa ottica, e in questo senso noi voteremo a favore dell'emendamento soppressivo.

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CINQUE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per manifestare la mia contrarietà all'emendamento soppressivo proposto dal Governo: ciò per le ragioni già illustrate in Commissione – quando è stato dibattuto questo problema la Commissione ha convalidato la proposta fatta allora dal senatore Lombardi e da altri colleghi – nonchè per le ragioni sottolineate dal direttore, che ha evidenziato come questa norma tenda a conservare al servizio della pubblica amministrazione funzionari di altissimo livello professionale, raggiunto dopo anni di lunga e travagliata esperienza.

Concordo anche con le valutazioni espresse dal senatore De Giuseppe, che ha illustrato un emendamento al quale ho apposto anche la mia firma.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, in sede di Commissione l'emendamento al nostro esame è stato molto dibattuto e la maggioranza della Commissione ha convenuto che, allo stato, potesse essere utile mantenere in servizio per altri due anni dei dirigenti generali di alta esperienza. Bisogna tener presente che non tutti i dirigenti dovranno essere mantenuti in servizio per altri due anni; infatti al secondo comma si dice: «È lasciata all'interessato, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la facoltà di rinunciare al

mantenimento in servizio». Quindi c'è la possibilità per l'interessato, qualora lo desideri, di rinunciare al posto ed andare via. Non si tratta di un obbligo; e poi non credo che un periodo di due anni possa precludere eventuali stati di avanzamento, visto che i dirigenti ricompresi dalla norma sono in numero limitato.

Per questi motivi siamo contrari all'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo giusta la la proposta del Governo di soppressione dell'articolo 5 nel testo presentato dalla Commissione.

Non contesto la esigenza di una riflessione di carattere generale: l'età media è cresciuta e l'apporto di esperienza e di professionalità è certamente utile.

A me non pare però che possiamo disaggregare la questione da un contesto più generale. Certo, anche la discussione in Parlamento della riforma delle pensioni e dell'età pensionabile non potrà essere ultronea rispetto ad una riflessione sia pure delimitata al comparto del pubblico impiego. Probabilmente ci sarà chi sosterrà la tesi dell'allungamento della carriera e chi sosterrà la tesi di tener conto del retroterra dei giovani e dei disoccupati. Infatti, allungando l'età pensionabile faremmo diminuire le possibilità di assumere personale attraverso pubblici concorsi, e comunque appiattiremmo nel subvertice legittime aspirazioni da parte di altri dipendenti.

Come facciamo a ritenere razionale, rispetto al buon andamento dell'amministrazione, un provvedimento che sia finalizzato soltanto a tenere in considerazione i dirigenti generali?

Ricordo a me stesso l'ostinazione che ho conservato per evitare che il Parlamento, dopo aver sancito una diminuzione dell'età pensionabile per i docenti universitari, attraverso lo stratagemma dei primari arrivasse nuovamente al limite del settantesimo anno.

So che questi sono provvedimenti impopolari, ma il Parlamento ha anche questo ruolo: essere impopolare se è consapevole che la disciplina che va a prevedere è nell'interesse generale.

Anch'io sono stato oggetto di sollecitazioni: quante ne ho avute, colleghi, proprio tante! E non voglio indicare neppure la categoria specifica, quella più direttamente collegata alla mia prevalente attività all'interno di questo Parlamento; però non mi pare che possiamo legiferare per segmenti. Il giorno in cui dovessimo disporre che si va in pensione a 67 anni, dovremmo stabilire per tutti, ma dovremmo anche pretendere, un accertamento di idoneità ad una certa età. Certo è utile l'esperienza, è utile la professionalità, ma è anche giusto che quando non si può più dare alla pubblica amministrazione, si ceda il passo.

Tuttavia avremo bisogno di una riforma più generale.

Sono questi i motivi per cui, a mio avviso, l'emendamento è opportuno. Esso lascia aperta una riflessione che è stata suggerita anche da colleghi autorevoli del mio Gruppo, una riflessione più generale.

Non possiamo non aderire alla proposta soppressiva del Governo, per ragioni di coerenza rispetto all'articolo 97 della Costituzione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *relatore*. Se il parere del relatore dovesse essere conforme al voto espresso dalla Commissione, non potrebbe che essere favorevole al mantenimento dell'articolo, e quindi alla reiezione dell'emendamento soppressivo del Governo, nonché favorevole agli altri emendamenti all'articolo 5.

Mi rendo conto però che i problemi qui accennati meritano una più ampia riflessione e la meritano in relazione al riordino della dirigenza e all'esigenza di utilizzare a tutti i livelli personale qualificato e soprattutto il personale maggiormente qualificato.

Interpreto, perciò, l'emendamento soppressivo presentato dal Governo più che come una reiezione, come uno stralcio politico per il riesame del problema nella sua globalità ed interezza nel momento in cui si discuterà – speriamo presto – del riordino della dirigenza e dell'accesso ad essa.

In questa luce, il mio parere è conforme a quello del Governo. Conseguentemente mi esprimo in senso contrario all'emendamento 5.3, aggiungendo non solo che c'è un problema di decadenza, ma anche che il personale delle Forze armate ha già una posizione, quella dell'ausiliario, che lo pone rispetto ad altri dirigenti equiparati in posizione leggermente migliore.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, ovviamente le motivazioni addotte a sostegno del proprio emendamento 5.2 sono le stesse per le quali il Governo è contrario agli emendamenti 5.1 e 5.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal Governo, soppressivo dell'intero articolo 5.

È approvato.

Gli emendamenti 5.1 e 5.3 sono pertanto preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Art. 6.

(*Personale appartenente alle università statali*)

1. Il personale appartenente all'*ex* carriera direttiva dell'area amministrativa contabile delle università statali che, alla data del 13 luglio 1980, rivestiva almeno la qualifica di direttore di sezione, è inquadrato, anche in soprannumero, nella nona qualifica di cui all'articolo 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento

Sopprimere l'articolo.

6.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Anche la proposta di soppressione dell'articolo 6 rappresenta il tentativo di ricondurre il disegno di legge a quel senso originario al quale hanno fatto riferimento (sia pure con qualche diversità di opinione) il senatore Maffioletti ed il senatore Mancino: un provvedimento che non deve essere un treno al quale agganciare una serie di vagoni o di vagoncini, come è stato detto.

La motivazione della proposta è che con l'articolo 6 si innova una legge che ha già disciplinato per il comparto universitario l'accesso alla nona qualifica funzionale. In quella occasione è stato definito il personale che doveva accedere alla nona qualifica; mi sembrerebbe strano adesso, con una legge che in realtà disciplina la soppressione del ruolo ad esaurimento, introdurre una norma - richiamo qui l'attenzione sulle cose dette questa mattina e me lo consentirà certamente la cortesia del senatore Guizzi - con la quale andiamo a disciplinare l'accesso di personale che è contrattualizzato: anche in questo caso si andrebbe a configurare un intervento legislativo in materia riservata alla contrattazione fra Governo e sindacati.

Questo è il motivo per cui raccomando in maniera molto pressante l'emendamento soppressivo dell'articolo 6, al fine di evitare intromissioni in materia riservata - ripeto - alla trattativa tra Governo e sindacati. Ovviamente il Governo su questa materia si dichiara aperto e disponibile per un confronto generale nel momento in cui si andrà al rinnovo del trattamento economico e della parte normativa per quel che concerne il comparto universitario nell'ambito del confronto con il movimento sindacale che dovrà aprirsi nel mese di settembre. In tal senso vorrei che il senatore Guizzi si rendesse conto che la posizione del Governo è dettata dall'esigenza, manifestata anche questa mattina in sede di discussione generale, di mantenere sempre distinte con molta chiarezza la parte riservata alla legge e quella riservata alla trattativa sindacale.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore.* Il relatore ricorda innanzitutto a se stesso di essere stato tra quelli che votarono contro l'approvazione in Commissione dell'emendamento tendente ad inserire nel testo del disegno di legge l'articolo di cui ora si chiede la soppressione. Devo però far rilevare che, pur potendo rientrare questa materia nell'area della contrattazione e non in quella della normazione legislativa, per i direttori di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione è stato riconosciuto per legge quello che adesso, con l'articolo proposto dal senatore Guizzi in Commissione, viene stabilito ed esteso. Ciò nonostante, soprattutto alla luce dell'impegno assunto dal Ministro, esprimo parere favorevole alla soppressione dell'artico-

lo 6; vorrei però che la coerenza nella concessione di benefici o di riconoscimenti si verificasse sempre perchè (e questa è una considerazione che faremo anche sull'articolo 7) non si può concedere ad alcune categorie con grande facilità e con mere dichiarazioni di disponibilità qualcosa che poi, a distanza di pochi giorni e di poche settimane, viene negato a soggetti che si trovano nelle medesime condizioni.

È questo un modo di legiferare che non è nè opportuno nè coerente nè puntuale rispetto ai principi generali dell'ordinamento ed all'articolo 97 della Costituzione poc'anzi ricordato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Signor Presidente, sono stato chiamato in causa sia dall'onorevole Ministro che dal relatore e quindi ritengo doveroso da parte mia esprimere le ragioni, peraltro già evidenziate egregiamente dal relatore stesso, che mi hanno spinto a formulare l'emendamento che poi è stato recepito dalla Commissione ed è diventato l'articolo 6 del testo del disegno di legge che stiamo esaminando.

Lo spirito che mi aveva mosso nel formulare tale emendamento si collocava al di fuori delle corporazioni: derivava dal fatto che il Parlamento è luogo di mediazione e di approfondimento, rispetto al quale valgono anche le storie e le conoscenze personali dei singoli parlamentari, acquisite nei contesti nell'ambito dei quali essi hanno lavorato tutta una vita. Il nostro Presidente, che ha insegnato nelle università italiane per molto tempo, conosce i problemi del personale universitario e sa che, ad esempio, un direttore di sezione può dirigere un policlinico pur trovandosi in una qualifica inferiore. Ebbene, avevo proposto un emendamento, che oggi è divenuto articolo 6 del testo della Commissione al nostro esame, già in sede di discussione del disegno di legge n. 988 conseguente alla bocciatura del decreto-legge sul contratto. Era quella la sede idonea ed i colleghi del Partito comunista più volte mi invitarono a sostenere la mia tesi in quella occasione. Poichè ci trovavamo in sede deliberante per cui si doveva andare avanti ed in fretta, l'ho riproposto in questa sede. E grazie all'onestà intellettuale del relatore è venuto fuori che ciò che afferma il rappresentante del Governo non è vero: i direttori di sezione della Pubblica istruzione sono entrati a far parte della nona qualifica grazie al disegno di legge n. 988, e quindi sono entrati a far parte di qualcosa di superiore, mentre i loro colleghi direttori sezione delle università – e alcuni di questi dirigono interi policlinici di grandi città come Milano, Torino, Roma e Napoli – si trovano ad esserne esclusi. Si tratta di una vera e propria disparità di trattamento che potrebbe trovare ascolto anche in altre sedi e fuori di quest'Aula parlamentare.

Nell'esporre queste considerazioni non vi è da parte mia alcuna caparbietà: sono rispettoso di un gioco tra maggioranza e opposizione, come parlamentare di un partito che fa parte del Governo, ma rassegno ai colleghi questa mia valutazione. Esprimo queste cose con calore perchè credo che approvando il provvedimento legislativo oggi al nostro esame noi non faremo giustizia. Dobbiamo salvare e razionalizzare la posizione dei cosiddetti «esauriti»; abbiamo proposto un'aggiunta che nel disegno di legge

n. 988 anche i colleghi comunisti sempre così sordi alle corporazioni... (*Commenti del senatore Maffioletti*)... hanno fatto con archeologi e storici dell'arte, squilibrando poi quel comparto con bibliotecari ed archivisti, tant'è che Montecitorio ci ha dovuto rimandare il disegno di legge n. 988 perchè si era aperta una falla.

Qui non si apre nessuna falla, ma la si creerà soltanto con la bocciatura dell'articolo 6. Se passerà - come credo - la soppressione proposta dal Governo, si opererà una palese disparità di trattamento tra i direttori di sezione che siedono a viale Trastevere e i direttori di sezione che siedono nelle diverse università italiane.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti oltre all'emendamento 6.1 soppressivo dell'intero articolo, presentato dal Governo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 6.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(*Proroga di termini*)

1. I termini di cui all'articolo 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono prorogati sino alla scadenza del biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al relativo onere finanziario si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7:

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-*bis*

1. I benefici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 giugno 1988, n. 221, sono estesi dalla stessa data e con le stesse modalità, ivi previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei Tribunali militari.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato, in ragione di anno, in lire 21.000 milioni, si provvede per l'anno 1988:

a) quanto a lire 3.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo dei fondi stanziati sui capitoli 3549, 3818 e 3989 dello stato di previsione della

spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri con le integrazioni inserite nella legge di assestamento;

b) quanto a lire 3.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati al capitolo 3541 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3569 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) quanto a lire 3.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3981 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) quanto a lire 3.200 milioni, mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ordinamento della Corte dei conti";

f) quanto a lire 7.800 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma del processo amministrativo"».

7.0.3 IL RELATORE

«Art. 7-*bis*.

1. I benefici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 giugno 1988, n. 221, sono estesi dalla stessa data e con le stesse modalità ivi previste al personale amministrativo del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e della Avvocatura dello Stato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro».

7.0.1 PIERRI, ACONE, FRANZA, VENTRE

«Art. 7-*bis*.

1. I benefici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 giugno 1988, n. 221, sono estesi dalla stessa data e con le stesse modalità, ivi previste, al personale amministrativo del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e della Avvocatura dello Stato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro».

7.0.2 PONTONE

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 7.0.3.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, è stato fatto riferimento, anche dal collega Maffioletti, alla sostanziale equità della estensione delle indennità (proposte con questi emendamenti) concesse soltanto qualche settimana fa al personale delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie. In occasione della loro approvazione, il rappresentante del Governo, il sottosegretario alla giustizia, assunse a nome del Governo l'impegno alla estensione a favore del personale amministrativo del TAR, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e della Magistratura militare degli stessi riconoscimenti, non dico degli stessi benefici. Questo ha determinato non solo il relatore ma anche altri colleghi, della Commissione e non, a presentare emendamenti per la estensione di questo beneficio. Il parere contrario della Commissione bilancio non è certamente un impedimento assoluto a che il Senato voti eventualmente uno qualsiasi di questi emendamenti: nei loro confronti non si può eccepire nè il problema della copertura in termini seri e concreti nè il termine della devoluzione al contratto, perchè l'istituzione di nuove indennità ai dirigenti esula dalla materia contrattuale.

Mi rendo conto che esistono delle difficoltà a che questa serie di emendamenti, compreso quello che ho illustrato, passi, ma ritengo non sia questo il modo di legiferare: non possiamo, onorevole Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, dare ad una categoria qualcosa, riconoscendo che altre ne hanno uguale diritto, e poi negarlo alle altre riconoscendolo soltanto all'una. Faremmo la stessa cosa che si è fatta in sede di riconoscimento di determinati benefici ai referendari della Corte dei conti, tanto che oggi ci troviamo nell'esigenza di estendere lo stesso principio ai magistrati amministrativi.

Chiedo, quindi, prima di dichiarare se ritiro o meno l'emendamento, se il Governo ritiene di dover portare avanti, attraverso una propria iniziativa, la estensione di questo riconoscimento al personale di cancelleria e di segreteria delle magistrature amministrative e contabili, dell'Avvocatura dello Stato e ai magistrati militari. In caso contrario, quanto meno a titolo personale, proporrò un disegno di legge di abolizione degli stessi benefici al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, non ritenendo che il Parlamento debba concederle e confermarle a quelle unicamente perchè si sono collocate in sciopero. Non è questo, ritengo, un metodo per rispettare i princìpi ed i valori dello Stato di diritto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, il relatore le ha rivolto una domanda; lei vuole rispondere in questo dialogo fra relatore e Governo?

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Spero che questo non si risolva in un appesantimento dei nostri lavori. Ci sono due questioni, Presidente, che credo vadano sottolineate. Per l'emendamento, così come è stato presentato, il Governo deve richiamare l'attenzione dell'Aula sul puntuale parere della Commissione bilancio – qui la copertura indicata è totalmente contraria all'ultima legge finanziaria approvata, che obbliga a dare copertura triennale e non consente l'utilizzo di fondi del 1987 – nonchè su una serie di altri motivi, peraltro inseriti nel parere della 5ª Commissione. Questo per quanto attiene la formulazione tecnica dell'emendamento che per questo motivo non potrebbe assolutamente essere approvato.

Il Governo invece accoglie la puntuale illustrazione del relatore, che ha ricordato in particolare che alla Camera, se non vado errato, fu preso quell'impegno. Peraltro io non sono in condizioni in questo momento di capire per quale motivo alla Camera dei deputati non fu introdotta l'estensione di quei benefici. Il Governo è pronto, onorevole relatore (ma lo dico anche a tutti gli altri colleghi), ad affrontare il problema della perequazione: va peraltro tenuto presente che il disegno di legge sul personale della Giustizia non era così estensivo, in quanto l'estensione dell'indennità era prevista per il solo personale delle cancellerie e non anche per quello amministrativo in generale. Il Governo dunque non può che opporsi ad un emendamento di questo genere, pur condividendo l'esigenza di estendere questo trattamento. Prego pertanto il relatore di ritirare l'emendamento 7.0.3 e di affrontare con strumento diverso, in altra sede e in altro momento, il problema con l'impegno del Governo a studiare con la Commissione affari costituzionali modalità di carattere legislativo e contrattuale perchè si addivenga a quell'obiettivo di natura perequativa che il relatore ha ricordato.

Se il relatore dovesse insistere nel mantenere l'emendamento 7.0.3, il Governo, anche per quelle ragioni di carattere tecnico ricordate con forza dalla stessa Commissione bilancio, non potrebbe che esprimere parere contrario, non essendovi copertura finanziaria. Si rischierebbe inoltre, con una bocciatura dell'emendamento, di dare un segno negativo rispetto ad un'esigenza di carattere perequativo che il Governo condivide. Ecco perchè mi permetto di insistere sull'opportunità di trovare, in un confronto con la Commissione affari costituzionali, le modalità per affrontare un'esigenza di carattere perequativo che anche l'altro ramo del Parlamento ha sollecitato con l'ordine del giorno al quale è stato fatto riferimento.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, lei ha ascoltato l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 7.0.3. Intende mantenerlo?

MURMURA, *relatore*. Ritiro l'emendamento 7.0.3, prendendo atto dell'impegno del Governo di predisporre un apposito disegno di legge. Se ciò non dovesse essere fatto sarà nostra cura, in quanto dotati di analogo potere di iniziativa legislativa, presentarlo.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.3 è stato dunque ritirato dal relatore.

Invito i presentatori dell'emendamento 7.0.1 ad illustrarlo.

ACONE. Il problema è lo stesso, in quanto l'emendamento 7.0.1 tende alle medesime finalità dell'emendamento 7.0.3. Credo che l'invito del Governo debba essere preso in considerazione. Ritiriamo, pertanto, l'emendamento 7.0.1.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ho già svolto all'inizio un'argomentazione che affrontava, per inciso, anche questo problema, che è un problema

vero. Ho sostenuto che nella sommatoria delle questioni che si affollano all'esame dell'Aula ve ne erano, con riferimento a questo disegno di legge, alcune che producevano sperequazioni tra i vari trattamenti e rischiavano di introdurre pericolose innovazioni, mentre ve ne erano altre che avevano un fondamento. Ebbene, tra le questioni che hanno un fondamento vi è questa, che, per la verità, ci siamo trovati di fronte già nelle diverse occasioni in cui, in modo frammentario, sono stati affrontati i problemi della giustizia amministrativa e della magistratura contabile.

Sul piano dell'assetto normativo delle magistrature, non è mai stato fatto un discorso compiuto. Infatti, quando si è discusso della disciplina della magistratura ordinaria sono state ignorate sia una equivalenza normativa che una sistematicità normativa per quanto riguarda le magistrature amministrativa e contabile. Tuttavia, è proprio sul piano economico che è andato avanti l'aggancio, l'equiparazione. Pertanto, il legislatore - chiamiamolo astrattamente così, anche se poi ha sempre una soggettività politica precisa che significa una maggioranza che decide e che esprime la volontà del Parlamento - ha affrontato storicamente i problemi dell'assetto delle magistrature sotto il profilo della retribuzione e ha mantenuto un aggancio ferreo tra magistratura ordinaria, magistratura amministrativa, magistratura contabile e Avvocatura dello Stato. Per effetto di questa linea è andato così avanti un discorso equiparativo che ha portato anche ad alcuni effetti ordinamentali, non ultimo quello che ha riguardato il cosiddetto organo di autogoverno all'interno della Corte dei conti.

Avremmo desiderato affrontare questioni così importanti in modo più sistematico e complessivo. Ci troviamo, tuttavia, di fronte ad un problema, poichè l'equiparazione del personale delle diverse magistrature è ormai un fatto compiuto nell'ordinamento. Il personale delle cancellerie che svolge le proprie funzioni nell'ordine giudiziario ha avuto un trattamento specifico; ciò ha avuto per forza di cose riflessi nell'ambito delle magistrature amministrativa e contabile. Pertanto, alla Camera dei deputati il problema si è presentato e quel ramo del Parlamento, con un ordine del giorno, si è espresso a favore di un indirizzo perequativo. Infatti, non c'è dubbio che esista una differenza strutturale e organizzativa tra la magistratura ordinaria, gli uffici di cancelleria e gli uffici di servizio della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. Tuttavia, devo sottolineare che vi è anche un'attività di controllo della Corte dei conti, che, fino a prova contraria, ha anch'essa natura giurisdizionale, e che vi è un'attività di supporto non equiparabile in modo meccanico a quella delle cancellerie giudiziarie; pertanto, il personale della Corte dei conti nel suo complesso è adibito ad attività di supporto dell'attività giurisdizionale, come del resto quello del Consiglio di Stato. È dunque difficile distinguere la vera e propria attività amministrativa da quella preparatoria e di supporto della attività giurisdizionale.

Lo stesso problema, anche se di minore portata, si pone nell'ambito degli uffici giudiziari, dove una qualche distinzione di funzioni meramente amministrative potrebbe anche essere individuata, anche se con molte difficoltà. Sta di fatto, però, che nel caso della cosiddetta «legge Vassalli», concernente gli uffici giudiziari, la normativa ha investito tutti gli uffici di cancelleria; pertanto, anche in questo caso il provvedimento dovrebbe investire gli uffici della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, nonchè l'Avvocatura dello Stato che è equiparata.

Ora, signor Presidente, è difficile risolvere il problema in questa sede, me ne rendo conto, soprattutto per il parere espresso dalla Commissione

bilancio. L'onorevole Ministro ha pregato il relatore di ritirare gli emendamenti. Capisco che una reiezione da parte del Senato sarebbe negativa; l'impegno del Ministro di assumere il problema nell'ambito della trattativa contrattuale ha un valore, ma non so fino a che punto ci può garantire. Io, signor Presidente, annuncio che l'idea avanzata dal relatore di una proposta di legge specifica è da sostenere per sollecitare l'impegno del Governo e per responsabilizzare la Commissione affari costituzionali circa un provvedimento che riguardi specificatamente questo personale (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il presentatore ad illustrare l'emendamento 7.0.2.

PONTONE. Signor Presidente, quando abbiamo presentato questo emendamento lo abbiamo ben valutato e ci siamo prefissi di apportare dei vantaggi al personale amministrativo del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. Se vogliamo far questo, dobbiamo mettere in condizione questi funzionari di raggiungere lo scopo. Insistere su un emendamento, qualora non dovesse trovare accoglimento in Aula, significherebbe aver danneggiato questi funzionari e, poiché il Governo a mezzo del ministro Cirino Pomicino si è impegnato a trovare insieme alla Commissione affari costituzionali il modo per risolvere questo problema annoso, che il Ministro stesso riconosce esistere, noi nell'interesse del personale amministrativo ritiriamo l'emendamento 7.0.2 e attendiamo che il Ministro sia presente nella Commissione affari costituzionali per affrontare e risolvere il problema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-*ter*.

1. Il personale, di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, avente la qualifica di commesso-capo, coadiutore superiore, segretario-capo o qualifiche equiparate, nonchè quello indicato al quarto comma del medesimo articolo 4, viene inquadrato anche in soprannumero nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella risultante, per il residuo personale, dalla applicazione dell'ottavo comma del medesimo articolo.

2. L'inquadramento così disposto decorre dal giorno successivo a quello del provvedimento emesso».

7.0.4 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, anche questo emendamento è ispirato all'esigenza di eliminare disparità di trattamento che sono state

create da recenti disposizioni legislative. Infatti, la legge n. 312 del 1980 poneva una certa corrispondenza tra i vari livelli e stabiliva trattamenti economici che, relativamente alle qualifiche di commesso capo, di coadiutore superiore, di segretario capo e qualifiche equiparate, non sono stati rispettati con la nuova disciplina, nata anche dal disegno di legge n. 988, che ha dettato disposizioni per il primo inquadramento nella nona qualifica funzionale.

Pur avendo presentato questo emendamento, ritengo che la materia sia al confine tra la normazione diretta e l'accordo contrattuale, per cui sono disponibile a ritirarlo se il Ministro, nei limiti delle sue possibilità e di quelle che saranno le determinazioni future in materia di nuovi contratti, assumesse l'impegno di portare nel confronto con le organizzazioni sindacali questa materia, per evitare quelle sperequazioni che si sono verificate e che si verificano per la mancata applicazione delle norme che nell'emendamento da me proposto sono ricordate.

Credo che, così facendo, noi non solo porteremo equità ma daremo anche un senso serio e concreto all'attività nei confronti di dipendenti che hanno svolto e svolgono la loro funzione con intelligenza e capacità.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, dopo aver ascoltato la richiesta del relatore, la invito a pronunciarsi sull'emendamento 7.0.4.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* Signor Presidente, continuando questo confronto a due con il relatore, devo riconfermare quanto ho già detto in Commissione, cioè che, trattandosi di materia riservata, a nostro giudizio, alla contrattazione, ai sensi della legge n. 93, anche se sappiamo benissimo che queste qualifiche sono in qualche modo penalizzate dal ricompattamento che sta avvenendo nelle qualifiche contrattualizzate, riteniamo che questo problema debba essere affrontato nell'ambito della contrattazione con le organizzazioni sindacali. Il Governo assicura il relatore e l'Aula che lo porterà con forza all'attenzione alla prossima apertura della contrattazione che si avrà a settembre e si impegna in quella sede a trovare la soluzione negoziale necessaria a risolvere il problema sollevato dall'emendamento 7.0.4. In questa direzione mi permetto, ovviamente, di sollecitare nuovamente il relatore al ritiro di tale emendamento.

MURMURA, *relatore.* Viste le assicurazioni fornite dal Ministro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*quater.*

1. I benefici giuridici ed economici previsti per il personale indicato dall'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, dall'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dall'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, sono attribuiti, ai fini giuridici, con decorrenza dal

1° luglio 1972 per tutte le categorie di personale sopra contemplate; ai fini economici, sono attribuiti dalla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 17 del 1985, n. 427 del 1985 e n. 890 del 1986, rispettivamente per la categoria di personale da ciascuna indicata».

7.0.5 GUIZZI, PIERRI, COLETTA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* GUIZZI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, non sprecherò parole perchè il risultato relativo al precedente emendamento mi induce a dire che forse è meglio tacere. Dirò soltanto che l'articolo aggiuntivo da me proposto ha un carattere meramente interpretativo di disposizioni legislative vigenti ed è rivolto a superare i problemi che le disposizioni stesse hanno incontrato in fase applicativa. Conseguentemente all'approvazione di tale emendamento non si avrebbero oneri finanziari ulteriori, essendo la copertura già assicurata dagli ordinari capitoli di bilancio. Sottolineo soprattutto questo punto che credo possa rendere tranquilli i colleghi che eventualmente lo volessero accogliere – quei pochi che mi hanno concesso l'onore di seguire le mie parole – cioè che non vi sarà alcun massacro del bilancio di questa Repubblica.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, ho letto più volte questo emendamento presentato dal senatore Guizzi, che somiglia più ad un annuncio ferroviario, per tutti quei numeri che vengono indicati, che ad una disciplina molto precisa della situazione che si vuole regolare.

Siccome in questo periodo gli annunci ferroviari e gli annunci dei voli sono pieni di rinvii e di defferimenti, anche questo emedamento ampiamente ne contiene.

Ritengo che, se il senatore Guizzi lo ha presentato e ce lo ha raccomandato, esso tratti materia per la quale dovrebbe esistere la favorevole disponibilità da parte del Senato; vorrei però conoscere le implicazioni finanziarie che nascerebbero dall'approvazione di questo emendamento.

Chiedo pertanto al Ministro (che so attento osservatore degli aspetti retributivi e non della pubblica amministrazione) di darci le necessarie notizie, condizionando l'espressione di un parere favorevole o contrario al chiarimento di questi quiz, di queste questioni particolarmente delicate.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, sono spiacente nei riguardi del senatore Guizzi di dover obiettare che quanto egli afferma nel suo emendamento non risponde ad analoga valutazione del Governo. Si tratta, in realtà, di retrodatare una serie di benefici per i quali non c'è la quantificazione degli oneri e quindi, in assenza di questa, men che meno può esserci la copertura finanziaria negli attuali capitoli di bilancio.

Peraltro, signor Presidente, onorevoli colleghi, lo stesso parere della Commissione bilancio in merito a questo argomento mi sembra che sia stato piuttosto chiaro.

MURMURA, *relatore*. Il parere della Commissione bilancio non è vangelo.

VIGNOLA. Ma è vangelo la quantificazione della copertura finanziaria.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Non ho mai pensato che il parere della Commissione bilancio sia vangelo, ma qualora il Governo ritenga di dover convergere con il parere espresso dalla Commissione bilancio non può che richiamarsi anche a detto parere per affermare che manca la quantificazione degli oneri e, di conseguenza, la necessaria copertura finanziaria.

Vorrei pregare il senatore Guizzi, per non dare significati alla posizione espressa dal Governo che vadano al di là di quello effettivo e in relazione all'iniziativa legislativa che mi sembra sia stata concordata tra i Gruppi parlamentari, di ritirare il presente emendamento, in modo da renderlo meno «ferroviario» (per riprendere l'espressione usata dal senatore Murmura) onde evitare che l'Aula possa non approvare una norma che potrebbe essere utilmente approfondita.

Qualora il senatore Guizzi dovesse insistere sull'emendamento, il parere del Governo sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Senatore Guizzi, lei insite sull'emendamento?

* GUIZZI. Signor Presidente, in realtà l'emendamento si è perduto tra la tipografia e i meandri del Senato: sono cose che accadono; come si perdono nei cieli certi aerei o nelle stazioni ferroviarie certi treni, così è andato perduto l'emendamento che ho presentato. Allo stesso modo il parere espresso dalla Commissione bilancio è un oggetto misterioso, ignoto finora – e continua ad esserlo – al proponente di questo emendamento.

Non voglio dire che anch'io sono tra coloro i quali non credono al vangelo della Commissione bilancio, tant'è che siamo passati in Commissione dalla sede deliberante a quella referente in quanto la Commissione bilancio, pur sempre attenta, rigorosa e ricca di approfondimento, in ordine a questo emendamento – evidentemente il caldo torrido di questa estate non ha portato ai soliti approfondimenti – è stata solo in grado di dire che o la copertura finanziaria non esiste oppure è insufficiente. In questo modo ha lavorato su questo emendamento la Commissione bilancio, pur così autorevolmente presieduta. Per questi motivi siamo venuti in Aula a riproporre questa norma.

Naturalmente ho apprezzato molto l'*humour* britannico del senatore Murmura – un collega senatore sostiene che il collega Murmura sia un inglese nato per sbaglio in Calabria – circa l'orario ferroviario; ma naturalmente quando si va a porre mano a certe situazioni esse denunciano una ottusità dell'amministrazione. La questione è infatti anche recente: la Corte dei conti era favorevole a questi funzionari; poi il grado superiore, alla sezione di controllo, ha manifestato un diverso avviso. Può farlo, così come una Corte d'appello può e deve, quando crede che sia il caso, procedere in direzione contraria rispetto al tribunale. Anche qui, dunque, ci troviamo di fronte ad una ottusità della pubblica amministrazione nell'applicare la legge.

Il riferimento ferroviario allora era un riferimento dovuto, perchè il Parlamento, nell'approvare questa norma, doveva essere posto in condizione di conoscere la normativa vigente.

Non sono un sadomasochista, comunque, e non ritengo necessario contarmi con pochi intimi, anche se autorevoli. Colgo l'occasione per ringraziare l'*ex* ministro della pubblica istruzione Falcucci che mi ha fatto l'onore di votare, credo in seguito alle mie parole, in favore del mantenimento dell'articolo 6.

Non ho alcun gusto a rimanere in minoranza e quindi ritiro l'emendamento 7.0.5, ma non perchè io creda che tale atto possa produrre alcunchè: il ritiro dell'emendamento è solo per non avere la mortificazione di un voto dell'Aula, peraltro non affollatissima, nella quale ci si trova ancor più disperatamente soli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*quinquies*.

(*Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale per il personale non soggetto a contrattazione*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, ai dirigenti civili dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonchè al personale di magistratura si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 con riferimento alla voce "Riforma della dirigenza"».

7.0.6 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

* CIRINO POMICINO, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, l'emendamento 7.0.6 intende estendere alle categorie non contrattualizzate, e quindi soggette alla riserva di legge, il conglobamento dell'indennità integrativa speciale all'interno dello stipendio. Ciò è già avvenuto per le categorie contrattualizzate con il contratto 1985-1987 ed è opportuno estendere la disposizione appunto al personale non soggetto a contrattazione.

L'onere derivante dall'applicazione della norma è valutato in 5 miliardi di lire, la cui copertura è stata ritenuta valida dalla Commissione bilancio, che notoriamente non è Vangelo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Trattandosi di una norma perequativa che va nello stesso senso da noi sostenuto per altri emendamenti che non hanno ottenuto lo stesso parere favorevole da parte del Governo, il mio parere è favorevole, perchè si muove in direzione della parità del trattamento e della eliminazione delle sperequazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FRANCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per esprimere il nostro voto contrario a questo provvedimento. Le motivazioni del nostro diniego sono già state esplicitate dai colleghi Taramelli e Maffioletti nei loro lucidi interventi. Pertanto mi limiterò a fare qualche breve considerazione.

Questo disegno di legge rappresenta l'approdo di un cammino tortuoso. Nel corso della discussione sono riemersi antichi difetti e soprattutto un modo sbagliato di concepire la pubblica amministrazione, che credevamo definitivamente superati e scomparsi. Prima in Commissione e poi in Aula, abbiamo assistito ad una sorta di arrembaggio, di assalto alla diligenza da parte di chi era mosso soltanto da ragioni di caratttere clientelare.

E, in un clima così pesante, quale contributo avremmo dovuto dare noi in Commissione, collega Guizzi? Abbiamo assistito in quella sede ad uno spettacolo poco edificante, indecoroso; molti colleghi della maggioranza non hanno resistito alla tentazione di presentare emendamenti, per la verità tutti peggiorativi e tendenti a soddisfare esigenze particolari e ad accogliere aspirazioni corporative. Ci siamo adoperati con tutte le nostre forze perchè non venisse consumato un fatto così grave contro la pubblica amministrazione. Per questo abbiamo ripetutamente richiamato e criticato la maggioranza, ma spesso siamo rimasti inascoltati e la conferma di ciò l'abbiamo avuta oggi quando avete respinto la nostra questione sospensiva.

Il risultato è sotto i nostri occhi; ne è venuto fuori un testo che contiene delle aberrazioni. Infatti non è soltanto ingiusto, ma direi anche assurdo, attivare l'accesso alla dirigenza con merito comparativo del 50 per cento. Collega Murmura, con questa condotta non chiudete situazioni inquietanti,

ma aggiungete nuove ingiustizie a vecchi privilegi e favoritismi; aggiungete nuove discriminazioni a vecchi soprusi.

Dov'è il vostro rigore, signori del Governo? Il ministro per la funzione pubblica Cirino Pomicino, intervenendo prima in Commissione e poi in Aula, ha manifestato – l'avete constatato tutti, onorevoli colleghi – la sola preoccupazione di promettere tanti sì a richieste che venivano dal suo Gruppo. Questo però non è un modo serio di procedere e di governare. Così voi non stravolgete soltanto le norme, ma alterate il rapporto dialettico con il mondo sindacale; così penalizzate lo Stato riducendolo a mero strumento di parte. Sappiate che non è questa la strada per affrontare i problemi del pubblico impiego. In questo modo continuate ad aggravarli, ad acuirli e ad esasperarli; così si smarrisce il senso dello Stato e si contribuisce a creare anche in questo settore lo sfascio, mettendo in moto un meccanismo perverso che nessuno poi riuscirà a disciplinare. Eppure l'esperienza dei Cobas dovrebbe in questo senso aver insegnato qualcosa a ciascuno di noi.

Onorevoli colleghi, da questa situazione confusa e, per alcuni versi, anche pericolosa, riteniamo che sia possibile uscire. Abbiamo indicato la strada per farlo prima in Commissione e poi in Aula; ed allora si abbia il coraggio di smetterla una volta per tutte con provvedimenti parziali, lacunosi ed ingiusti, che obbediscono soltanto a logiche clientelari. Si abbia la forza di affrontare una problematica tanto delicata e complessa con un provvedimento organico ed onnicomprensivo. Occorre farla finita con i marchingegni; non è possibile continuare sulla vecchia strada. Abbiamo bisogno di una legislazione che sia capace di affrontare davvero i gravi problemi che affliggono la macchina burocratica, che introduca elementi di equità e di giustizia, che riconosca la professionalità ed esalti le competenze.

Per quanto ci riguarda, ci batteremo perchè il settore del pubblico impiego non venga più considerato una riserva di caccia nella quale entrare a piacimento a scopo smaccatamente clientelare, ma uno strumento agile che contribuisca a rendere la macchina statale meno farraginosa, più moderna, efficiente e soprattutto vicina ai bisogni e alle esigenze dei cittadini. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUIZZI. Signor Presidente, non vorrei far rimpiangere questa sera all'Aula l'assenza del collega Boato. Anche se questo pomeriggio ho parlato troppo chiedo scusa ai colleghi, dal momento che abitualmente sono parco nei miei interventi. Difatti, stamattina ho rinunciato al mio intervento per accelerare l'*iter* di approvazione del disegno di legge al nostro esame. Voglio soltanto dire che ho apprezzato vivamente la relazione scritta e la replica del relatore e amico senatore Antonino Murmura, nonchè l'impegno profuso dal ministro per la funzione pubblica, onorevole Cirino Policino, nei lavori sia della Commissione che dell'Aula.

Vorrei inoltre ricordare che in quest'Aula cadde – ma pochi lo ricorderanno perchè eravamo veramente in pochi a seguire i lavori – il decreto-legge reiterato, presentato dall'allora ministro Santuz. Quel provvedimento cadde e credo che il disegno di legge n. 989, unitamente al disegno

di legge n. 988, dia un segno nuovo e diverso - almeno lo si spera - a cui facciano seguito tanti altri provvedimenti di questo tipo. Infatti il Governo rinunciò a ripresentare un decreto-legge bocciato in quest'Aula, predisponendo contestualmente i due disegni di legge nn. 988 e 989, il primo dei quali chiudeva la vicenda contrattuale del cosiddetto nono livello, mentre il secondo è quello che stiamo tuttora esaminando.

Con quest'ultimo disegno di legge noi realizziamo un intervento razionalizzatore, come ha sottolineato il collega Murmura, ma lo facciamo solo sopprimendo in realtà questo ruolo ad esaurimento e, stante la nona qualifica sopravvenuta in questi anni, attribuendo al personale dei cosiddetti ruoli ad esaurimento degli inquadramenti meno provvisori e meno contingenti.

Abbiamo cercato di specificare tutto questo, abbiamo anche migliorato quella che è stata un po' la tela di Penelope tra la Commissione e l'Aula e siamo giunti finalmente ad approvare questo disegno di legge. Certo, poteva essere diverso, accogliendo anche altre soluzioni, ma non voglio in questa sede aprire un *cahier de doleances*. Sotto questo profilo vi è l'impegno del Governo ad affrontare il problema in sede di contrattazione per quanto riguarda alcuni comparti della pubblica amministrazione, nonchè a rivedere sul piano meramente interpretativo alcune disfunzioni e disparità che si sono determinate.

Si tratta di un primo intervento razionalizzatore che noi salutiamo con moderata soddisfazione. Senza volerci erigere a direttori di coscienza in ogni dove, noi riteniamo che il Parlamento, qualche volta in difformità e altre volte conformemente a quanto predisposto dal Governo, svolga finalmente il suo ruolo, anche se il punto principale è quello di approntare una nuova normativa che riformi la dirigenza.

Il ministro Cirino Pomicino ha in cantiere un provvedimento legislativo a tale riguardo e siamo sicuri che la sua determinazione partenopea - infatti, vi è una forte volontà nella nostra terra, signor Ministro - porterà ad una rapida approvazione il disegno di legge di riforma della dirigenza della pubblica amministrazione: essa potrà finalmente dare al nostro paese una burocrazia ai livelli superiori, degna di una nazione così importante e che è ai primi posti nel mondo.

È con queste parole di augurio e di speranza che noi votiamo con moderata soddisfazione - come dicevo poc'anzi - il disegno di legge n. 989.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, quando esaminammo in quest'Aula il decreto presentato dal ministro Santuz noi ci battemmo contro quel decreto in quanto ritenevamo - e in effetti era così - che con esso si risolvevano soltanto alcuni problemi del personale della pubblica amministrazione ma non si teneva in considerazione la questione dei ruoli ad esaurimento. Conducemmo una battaglia contraria, dunque: il decreto cadde e, con il nuovo Governo, il ministro Cirino Pomicino ci presentò in Commissione il disegno di legge concernente la

nona qualifica funzionale. Noi ritenemmo tale provvedimento insufficiente perchè c'erano i ruoli ad esaurimento che andavano esaminati e doveva essere risolta questa situazione. Accettammo allora la sede deliberante per il disegno di legge n. 988, di inquadramento nella nona qualifica funzionale, a condizione che fosse presentato un disegno di legge, da assegnare all'Aula, che risolvesse quel problema. In Commissione abbiamo dato tutto l'aiuto possibile per migliorare il disegno di legge governativo, e, come risultato finale, abbiamo avuto la soddisfazione di vedere che alcuni emendamenti da noi presentati, migliorativi del disegno di legge, erano stati accolti e che altrettanto era avvenuto per altri emendamenti a cui, pure in Commissione, avevamo dato il nostro appoggio.

Certo, questo disegno di legge non è l'*optimum* e non risolve tutti i problemi della pubblica Amministrazione, che ha bisogno di un disegno organico che effettivamente possa delineare una pubblica amministrazione degna di una nazione moderna. Noi attendiamo al varco il Governo con la presentazione dei disegni di legge che questa sera sono stati preannunciati e vigileremo affinchè tali provvedimenti portino una nota di modernità nel nostro Stato. Come primo segno, votiamo a favore del provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta» (1084) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro per gli affari regionali, questo disegno di legge richiede pochissime parole da parte mia, tanto che posso rimettermi alla relazione scritta. Si tratta di prorogare il termine biennale a suo tempo previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per consentire di emanare quelle norme di attuazione dello Statuto della regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, eccetera, nonchè in ogni altra materia o parte di materia per le quali non si fosse ancora provveduto e che alla regione Valle d'Aosta spettassero in forza dello Statuto speciale, nonchè la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a Statuto ordinario. Ora, ci sono

particolari garanzie perchè queste norme siano emanate, cioè il doppio parere su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione e poi il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* ELIA, *relatore*). Si tratta finalmente, come è stato notato dalla Camera, a distanza di molti anni, di adempiere a questo atto dovuto, realizzando da una parte la parità con le regioni a statuto ordinario per quanto riguarda le deleghe e, dall'altra, le norme di attuazione che dovevano essere emanate ben prima.

Non ho voluto presentare un ordine del giorno (come è avvenuto alla Camera) per sollecitare il Governo, in quanto credo che il Governo stesso sia ben consapevole della necessità che questi adempimenti siano realizzati. Comunque, non posso che associarmi alle sollecitazioni che, nell'altra Camera in forma più solenne e qui in forma meno solenne ma altrettanto consapevole, sono state rivolte al Governo perchè anche questa situazione sia finalmente sanata.

Non mi resta che raccomandare all'Assemblea l'approvazione di questo testo, che ha riportato il consenso unanime della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* Signor Presidente, non è certo esaltante per il Governo dover chiedere l'approvazione di un'ulteriore proroga della delega per le norme di attuazione dello statuto della Valle d'Aosta e per i trasferimenti delle funzioni. Non è esaltante, ma è indispensabile.

Quel che posso dire in questa sede è che il Governo si impegna a fare in modo che questa sia l'ultima proroga che viene chiesta. Come è noto anche agli amici della Valle d'Aosta, abbiamo già attivato la Commissione paritetica e intendiamo procedere in tempi rapidissimi per sbloccare quelle posizioni che sono ferme. Mi riferisco in particolare allo schema di decreto del Presidente della Repubblica che riguarda l'industria, il commercio, l'annona, l'utilizzazione delle miniere e l'istruzione tecnica professionale, nonchè alle norme di attuazione dello statuto che riguardano la materia delle finanze regionali e comunali e a quelle che riguardano la previdenza e le assicurazioni sociali.

Ripeto: sarà fatto tutto il possibile perchè questa sia l'ultima proroga concessa. Mi unisco dunque alla raccomandazione del relatore affinchè il provvedimento sia approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passiamo alla votazione finale.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Brevemente, signor Presidente, per confermare il voto favorevole a questa proroga, nello spirito che ha ricordato il presidente Elia e con le assicurazioni che ha dato il Governo. Il provvedimento originario è del 1981 e in esso si prevedeva che il Governo entro due anni realizzasse il completamento del trasferimento. Siamo ora nel 1988 e la proroga arriva fino al 1989: credo proprio che il 1° gennaio 1990 non bisognerà venire un'altra volta in Parlamento per dire che non è stato possibile compiere questo trasferimento. Bisogna farlo perchè il tempo è trascorso a danno della regione Valle d'Aosta, che non ha potuto esercitare compiutamente le proprie funzioni.

Quindi, ripeto, voteremo a favore, accettando come vero l'impegno del Governo che si tratta dell'ultima proroga da concedere.

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, alcune brevissime parole per sottolineare che lo statuto della Valle d'Aosta risale al 1948: compie quarant'anni. Giustamente il signor Ministro ha sottolineato la difficoltà da parte del Governo di chiedere ancora una delega relativamente alle funzioni ancora non trasferite. L'augurio che esprimo e l'impegno che chiedo al Governo è che un'ulteriore delega non sia più richiesta al Parlamento e che nello spazio di questo anno e mezzo (poichè la delega è limitata al dicembre 1989) si possa completare il trasferimento di queste funzioni, nell'interesse della Repubblica e nel rispetto della Costituzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla

delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986» (597)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pieralli. Ne ha facoltà.

PIERALLI. Intervengo brevemente, signor Presidente, soprattutto per ricordare all'onorevole Sottosegretario che già in Commissione il nostro Gruppo aveva chiesto spiegazioni circa la breve relazione introduttiva a questo disegno di legge. In particolare aveva attratto la nostra attenzione il seguente periodo (che costituisce poi la metà della relazione): «Lo scopo di tali nuove definizioni di frontiera marittima non appare esclusivamente di natura giuridica, in quanto esso risponde a precise esigenze di operatività militare e all'opportunità di ovviare ad una situazione di incertezza che aveva portato al verificarsi di alcuni incidenti dovuti alla diversa interpretazione italiana e francese dell'accordo del 1908 sulla regolamentazione della pesca nella zona delle Bocche di Bonifacio».

Ora, per quanto riguarda la pesca si comprende benissimo cosa si vuol dire, mentre non sono affatto chiare – perlomeno a noi, che per questo attendiamo una risposta illuminante dal rappresentante del Governo – quali sono queste precise esigenze di operatività militare, nel senso che, come è noto, la Francia e l'Italia non solo sono paesi alleati ma anche paesi amici (precisazione necessaria, perchè anche la Grecia e la Turchia sono paesi alleati ma non sono amici tra loro). Pertanto, noi vorremmo sapere di chi sono le esigenze di operatività militare e quali sono. Infatti, non bisogna dimenticare che la Francia non è integrata militarmente nel Patto atlantico (pur facendo parte dell'Alleanza atlantica), mentre l'Italia sì e che nella zona delle Bocche di Bonifacio, per la precisione all'isola La Maddalena, esiste una base americana di notevoli proporzioni, con sottomarini atomici; ciò provoca notevoli inquietudini e preoccupazioni nelle popolazioni locali, tanto da suscitare anche iniziative in amministrazioni locali di diverso colore politico.

Pertanto, prima di dare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, vorremmo che il Governo fornisse alcuni chiarimenti in merito alle già ricordate precise esigenze di operatività militare che sono indicate nella relazione. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ACHILLI, *f.f. relatore.* Signor Presidente, intendo anch'io ricordare che vi era un impegno effettivo del Governo a chiarire in Aula un dubbio sorto in Commissione, al fine di determinare un consenso unanime su questa proposta. Spero, pertanto, che il Governo possa sciogliere questo dubbio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* MANZOLINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito prima di tutto di ricordare che l'accordo preesistente con la Francia per regolare la frontiera marittima nella zona delle Bocche di Bonifacio risale al 1908, periodo nel quale l'uso in vigore nel diritto internazionale consentiva la fissazione del limite delle acque territoriali in 3 miglia. Dal 1908 ad oggi è invalsa - ed è comunemente accettato dalla dottrina internazionale - l'estensione del limite delle acque territoriali a 12 miglia: nel tratto di mare definito dalle Bocche di Bonifacio, e quindi nella zona di confine marittimo tra l'Italia e la Francia, la fissazione del limite delle 12 miglia è risultata materialmente impossibile, venendosi a incrociare le frontiere che in tal modo sarebbero risultate determinate.

Si è reso dunque necessario rinegoziare un accordo sulle frontiere che, come è stato giustamente e opportunamente ricordato, ha principalmente ad obiettivo la eliminazione di una serie di inconvenienti risultanti soprattutto dall'esercizio della pesca. È rimasta definita, a seguito del negoziato sul nuovo confine, una zona nella quale per tradizione i battelli da pesca delle due nazioni sono abilitati alla pesca; questa zona, attraversata dal confine, risulta fruibile per la pesca dai battelli dei due paesi confinanti.

Quanto poi alla richiesta di chiarimenti in ordine alla frase emersa in seno al dibattito in Commissione, il Governo è ben lieto di fornire un chiarimento quanto mai necessario. Il problema si riferisce, conoscendo un po' l'orografia e la metereologia della zona, alla necessità di evitare lo sconfinamento, nell'attraversamento delle Bocche di Bonifacio, da parte di naviglio militare battente bandiera francese o italiana. Detto sconfinamento si rende spesso necessario a causa delle condizioni metereologiche, al fine di evitare il transito in fondali pericolosi in quel tratto di mare molto breve che separa la Francia dall'Italia nelle Bocche di Bonifacio. Si tratta quindi dell'opportunità - più volte ravvisata, negli anni passati, per i navigli militari battenti bandiera francese o italiana - di invadere «involontariamente» o a causa di particolari condizioni metereologiche le acque territoriali dell'altro paese. Si è resa perciò opportuna la rinegoziazione del trattato, consentendo così al naviglio militare dei due paesi interessati di attraversare, senza che venga considerato sconfinamento, liberamente le acque dello Stretto di Bonifacio nel transito da Est verso Ovest e viceversa.

PIERALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERALLI. Signor Presidente, trovo sufficienti le spiegazioni fornite dall'onorevole sottosegretario e quindi il nostro Gruppo voterà a favore del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio, firmata a Parigi il 28 novembre 1986.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980» (620)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmato a Roma il 12 settembre 1985, modificativo dell'Accordo del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del traffico ferroviario di frontiera, così come già modificato dall'Accordo del 27 agosto 1980.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986» (640)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985» (667)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché né il relatore né il rappresentante del Governo intendono prendere la parola, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982» (670)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché né il relatore né il rappresentante del Governo intendono prendere la parola, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina

democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987» (677)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché né il relatore né il rappresentante del Governo intendono prendere la parola, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20, ultimo comma, dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72ª sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986» (964)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72ª sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pieralli.
Ne ha facoltà.

PIERALLI. Onorevole Presidente, quando abbiamo discusso di questo trattato in Commissione la nostra attenzione - e non solo la nostra, debbo dire - è stata richiamata dal fatto che nel testo della relazione introduttiva si affermava che aveva una particolare valenza politica la problematica legata all'inserimento di Israele nel collegio elettorale europeo dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

A noi, e non solo a noi, questa è sembrata un'assurdità. Nessuno - ed è stato riconfermato anche dal rappresentante del Governo - ha mai sostenuto che Israele dovesse essere un cuneo di Europa inserito nel Medio Oriente. Tutti abbiamo sempre considerato lo Stato di Israele come uno Stato che dovesse vivere inserito nell'area medio orientale pacificamente, in pace e senza opprimere altri (è quello che noi vogliamo), insieme agli altri Stati dell'area.

Questo che appare un *escamotage* tecnico (l'organizzazione dei collegi in cui è suddiviso il consiglio generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro) è qualcosa che a nostro avviso deve restare soltanto di natura tecnica e non deve avere valenza politica, come invece si afferma nella relazione introduttiva. Il relatore, senatore Gerosa, ha diffuso un testo che ha il solo scopo di sostituire, con una definizione di ordine tecnico che annulla appunto la sopracitata valenza politica, la relazione precedentemente allegata al disegno di legge n. 964. Credo che anche il Governo compirà il suo dovere di riaffermare le linee tradizionali secondo le quali l'Italia guarda allo Stato di Israele.

Malgrado ciò, tuttavia, non votiamo a favore di questo disegno di legge. Pur comprendendo che l'Organizzazione internazionale del lavoro funzionerà meglio - per lo meno ce lo auguriamo - con questa riforma, tuttavia non possiamo, non solo per ragioni contingenti, votare a favore del trasferimento anche solo tecnico in Europa dello Stato di Israele. Vi sono delle ragioni - che ci auguriamo contingenti - che ci spingono a questo diniego e sono ragioni gravissime che attengono alla situazione difficile e dolorosa delle popolazioni arabe dei territori occupati da Israele che perdura da mesi e mesi con il suo tragico strascico di sangue arabo. Vi è inoltre un'altra ragione legata al fatto che nello Stato di Israele si reca a lavorare una massa piuttosto consistente di lavoratori arabi che vivono nei territori occupati. Mi chiedo: trasformiamo in europei anche tali lavoratori?

Pur comprendendo quindi le ragioni tecniche e di equilibrio alla base del disegno di legge, non possiamo votare a favore di esso e quindi annunciamo la nostra astensione, cogliendo l'occasione per confermare la nostra piena solidarietà alle popolazioni arabe dei territori occupati da Israele.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* MANZOLINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito di ricordare, come è stato per la verità già puntualmente fatto in sede di discussione generale, un aspetto della questione oggi al nostro esame che venne già sollevato in

Commissione. A tale riguardo devo ribadire quanto già il Governo ha avuto modo di precisare in quella circostanza: a seguito della riforma intervenuta in seno ai meccanismi di modifica dell'organizzazione internazionale del lavoro e del suo consiglio di amministrazione, il riparto dei seggi attribuiti ai governi avviene per aree geografiche. All'Africa vengono riservati 13 seggi, 12 all'America, 15 e 14 a turno all'Asia e all'Europa. Ciascuno dei due restanti seggi sarà attribuito a turno all'Africa e all'America da un lato, all'Asia e all'Europa dall'altro. Ciò avviene parallelamente al raddoppio dei posti complessivi nel consiglio di amministrazione proprio per dare possibilità ai paesi in via di sviluppo di avere maggior voce a disposizione. Parallelamente cade una riserva, tradizionalmente concessa ai paesi industrialmente più sviluppati, di 10 posti in seno a detto consiglio di amministrazione.

Tutta la riforma quindi si muove nel senso di consentire maggiore espressione ai paesi in via di sviluppo. Parallelamente però, a seguito del riparto per aree geografiche, il negoziato intervenuto in seno al consiglio di amministrazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ha portato a far sì che si convenisse sulla necessità di garantire in qualche modo la possibilità di esprimersi anche allo Stato di Israele nel seno dell'organizzazione stessa. Talchè il negoziato che si è sviluppato há dovuto fare ricorso a quello che in Commissione è stato definito un *escamotage*, un espediente puramente tecnico-giuridico ed istituzionale, consistente nell'inserire lo Stato di Israele nell'orbita dei paesi europei per consentirgli di essere, sia pure a turno, presente in seno al consiglio di amministrazione risultando evidente che, se lo Stato di Israele fosse rimasto politicamente inserito, come è giusto per altri versi che sia, nella sua area, difficilmente avrebbe trovato modo di sedere all'interno del consiglio di amministrazione. Per ovviare a tale inconveniente, in sede di negoziato internazionale si è addivenuti alla risoluzione di indicare Israele nel novero dei paesi europei. Si tratta di una risoluzione puramente tattica che non intacca e non modifica minimamente la posizione del nostro Governo circa i problemi relativi all'area mediorientale, una posizione già nitidamente espressa in passato dal Governo.

Dico ciò in quest'Aula, così come è stato già precisato dal Governo in sede di dibattito in Commissione, per cancellare la dizione che accompagna la relazione, che anche in noi lascia qualche perplessità, e cioè quella della particolare valenza politica dell'inserimento di Israele, perchè non è nulla di tutto questo.

Ritengo anzi, dove la cosa risulti possibile, che sarebbe opportuno richiedere ai servizi legislativi di cancellare questa dizione dalla relazione che accompagna il disegno di legge n. 964.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di emendamento alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottato dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 72ª sessione, tenutasi a Ginevra il 24 giugno 1986.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Atto stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ACHILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACHILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista anche alla luce delle considerazioni che il Sottosegretario ha svolto.

In sede di Commissione eravamo anche noi molto perplessi sulla dizione che accompagnava il disegno di legge al nostro esame e, pur essendo convinti del fatto che le modificazioni che vengono introdotte nella struttura dell'organizzazione internazionale del lavoro portino ad una migliore funzionalità dell'organizzazione stessa ed anche ad una maggiore considerazione e peso politico dei paesi in via di sviluppo (che hanno modo di intervenire più proficuamente nella struttura organizzativa della stessa Organizzazione internazionale del lavoro), le parole pronunciate dal Sottosegretario, a nome del Governo, tolgono ogni valenza politica al fatto tecnico dell'inserimento di Israele nel collegio elettorale europeo.

Vorrei anch'io sottolineare la necessità che da parte del delegato italiano durante i lavori dell'Organizzazione internazionale del lavoro venga stigmatizzato proprio il comportamento dello Stato di Israele, che attua nei confronti dei lavoratori dei paesi occupati pesanti discriminazioni non solo sul piano salariale ma anche normativo, contraddicendo in ciò i princìpi stessi dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Con questa richiesta rivolta al Governo e soddisfatti della precisazione intervenuta, esprimiamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985» (995)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986» (996) *Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo intendono prendere la parola, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 70 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986» (997) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

* ACHILLI, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore vuole solo sottolineare l'importanza di questa ratifica. Il consiglio di amministrazione dell'Unicef ha deciso, assieme ai rappresentanti del comune di Firenze e dell'Istituto degli innocenti, di istituire presso lo stesso ospedale un centro internazionale per i problemi dello sviluppo dell'infanzia, cui sono stati conferiti una serie di compiti individuati successivamente con l'intesa formalizzata nell'accordo firmato a New York il 23 settembre 1986 ed oggetto del presente disegno di legge.

Visto il tempo che è passato e considerata la necessità di dar corso rapidamente a questa istituzione – che riteniamo di grande rilevanza sia per i contenuti della stessa sia perchè avrà sede ed attività nella città di Firenze, nel più antico fra gli ospedali che si sono dedicati ai problemi dell'infanzia – credo che tale iniziativa vada rimarcata proprio perchè rappresenta il coronamento di un lavoro che l'amministrazione comunale di Firenze, assieme agli altri istituti, ha sviluppato. Ritengo dunque che essa vada salutata con favore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* MANZOLINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il rappresentante del Governo si associa integralmente alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia a Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni annue per il triennio 1988-1990, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 500 milioni per i medesimi anni 1988, 1989 e 1990, a carico della gestione della riserva del fondo lire UNRRA di cui al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PIERALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERALLI. Prendo la parola, onorevole Presidente, non solo come membro della Commissione affari esteri, ma anche come parlamentare di Firenze per associarmi alle dichiarazioni del Presidente della nostra Commissione che ha sottolineato l'importanza, non solo per la città di Firenze, di questo accordo. Esso infatti può rafforzare notevolmente il contributo anche scientifico e culturale del nostro paese alla soluzione dei problemi dell'infanzia, soprattutto nel Terzo mondo. Questo mi pare di particolare rilievo anche per l'azione che l'Italia è impegnata a condurre in questo campo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione ed approvazione del documento:

«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende (Doc. XXII, n. 12), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende», d'iniziativa dei senatori Pecchioli, Tedesco Tatò, Lama, Berlinguer, Pieralli, Cannata, Maffioletti, Nespolo, Antoniazzi, Imbriaco, Iannone, Ferraguti, Gambino, Vecchi, Chiesura, Meriggi, Ranalli, Consoli e Salvato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Florino. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, l'incidente accaduto alcuni giorni fa che ha coinvolto due operai ricoverati in gravi condizioni negli ospedali cittadini, incidente avvenuto alla Fincantieri di Castellamare di Stabia, già teatro nel passato di gravi sciagure, con un tributo di vite umane, ripropone in termini immediati l'urgente necessità di rendere operante la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende. L'incidente in questione poteva assumere più gravi conseguenze se le operazioni di carico della nafta nei serbatoi della motonave fossero state ultimate. È tornato per un attimo alla memoria di tutti il tragico incidente del 13 marzo 1987, avvenuto a Ravenna, nel quale trovarono orrenda morte 13 lavoratori addetti alla riparazione di una nave. Anche in questa circostanza, per la celerità dei lavori che dovevano essere ultimati sabato prossimo con la consegna della nave, erano state abbandonate tutte le precauzioni e tutti gli adempimenti che devono rendere idonee le norme antinfortunistiche.

La tutela del lavoratore è un principio sancito dalla nostra Costituzione, che recita, all'articolo 35: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». Purtroppo, e non per spirito polemico, devo citare dati e cifre crude nella loro realtà, che dimostrano che poco è stato fatto in materia di sicurezza del lavoro. Nel 1987 si sono verificati oltre un milione di infortuni, 50.000 dei quali hanno lasciato sul corpo dei lavoratori invalidità permanenti; 1.500 sono stati i morti. L'evidenza di queste cifre dimostra chiaramente il tributo di sangue che si paga in Italia alle soglie del 2000 e che non trova riscontro in altri paesi europei, le cui direttive in materia, su indicazione della CEE, sono sancite ed attuate.

Le inadempienze ci sono e coinvolgono direttamente il Governo, anche e soprattuto per la mancata attuazione dell'articolo 24 della legge n. 833 del 1978 e per tutto quanto prevedevano le norme in materia di sicurezza del lavoro, di igiene e di ambiente. Il Governo era delegato ad emanare un testo unico che, secondo i princìpi generali della legge, avrebbe dovuto garantire la salute e l'integrità fisica del lavoratore. Vorrei ricordarvi, al riguardo, onorevoli colleghi, alcuni punti fondamentali dell'articolo 24 della legge n. 833 del 1978.

Il primo punto prevede la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonchè le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di controllo. Il secondo stabilisce le procedure di vigilanza allo scopo di garantire l'osservanza delle

disposizioni in materia di sicurezza del lavoro. Il terzo stabilisce le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici. Il quarto, infine, prevede disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici.

Ho voluto menzionare solo in parte quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 833 del 1978 per dimostrare che, se avessero operato efficacemente quelle norme, molti infortuni sul lavoro non si sarebbero verificati e forse oggi non ci troveremmo a dover chiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende. Tale Commissione d'inchiesta dovrà tener conto non solo del rischio e della sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, ma verificare anche tutto quanto avviene in settori che sfuggono al controllo ufficiale. Bisogna tener conto inoltre di tutte le attività marginali che si addensano in un'area di lavoro che può considerarsi nero a tutti gli effetti.

Vorrei ricordare ai colleghi e al Governo che dall'inizio dell'anno sono state 17 le vittime nei cantieri edili del napoletano: i cantieri ivi in funzione sono quasi tutti fuori legge, con un utilizzo di personale non qualificato e di manodopera minorile che paga con la vita la propria inesperienza ed il bisogno di far fronte alle necessità quotidiane, come nel caso di Vincenzo Cimmino di 13 anni e di Gerardo Inserra di 17 anni, morti entrambi in un cantiere della provincia di Napoli.

Ritengo che la prima parte dell'inchiesta della Commissione debba indirizzarsi verso quelle categorie e quelle aziende maggiormente a rischio, come quelle metallurgiche e quelle delle costruzioni: le prime, per il primato negativo che detengono in materia di decessi, infortuni e malattie contratte in servizio, con un indotto esteso alle piccole imprese che sfuggono all'individuazione e quindi più propense ad eludere le norme di prevenzione sugli infortuni; le seconde, perchè esse – tra costruzioni edili, idrauliche, movimenti di terra, costruzioni di linee, condotte, manutenzioni e rimozioni – vengono subito dopo il settore metallurgico, con l'aggravante di un settore che si colloca al primo posto per mancanza di adeguate norme di sicurezza, il più delle volte anche di quelle più elementari. È questo infatti un settore dove proliferano il lavoro nero, la dequalificazione e il continuo ed incessante uso arbitrario di lavoro non garantito dalle norme contrattuali.

Onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il grave fenomeno degli infortuni sul lavoro, con conseguenze letali per il lavoratore, deve trovare più attente le istituzioni a cui spetta il compito di tutelare e salvaguardare la salute e l'incolumità del lavoratore.

Rendere operanti le norme già vigenti, esercitarle concretamente sono doveri di uno Stato che esercita la sua funzione anche e soprattutto tenendo conto delle indicazioni della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti. Un paese come il nostro, che in questi giorni da parte del Presidente del Consiglio viene considerato il quarto paese industrializzato del mondo, non può detenere il triste primato degli infortuni e dei morti sul lavoro.

Per concludere, invito il Governo a nome del mio Gruppo, a tener conto di queste considerazioni e annuncio il voto favorevole sul documento in questione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Antoniazzi. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto breve; vorrei però nella brevità sottolineare che il provvedimento al nostro esame nasce – come ricorda la relazione del senatore Giugni – dal tragico incidente di Ravenna, un incidente che ha riproposto e che ripropone all'attenzione del paese il problema della sicurezza sui posti di lavoro. Dopo Ravenna, come è già stato ricordato, si sono verificati altri incidenti mortali nei luoghi di lavoro, nei cantieri edili, in agricoltura e laddove di svolge lavoro nero e lavoro sommerso.

Come è già stato ricordato nella relazione, il 1987 si chiude con un bilancio estremamente negativo e, per alcuni aspetti, drammatico: oltre 1.500 morti sul lavoro e 50.000 invalidi permanenti, un dato complessivo estremamente grave ed estremamente preoccupante. Voglio sottolineare che questo è un prezzo troppo elevato che i lavoratori pagano per le attività produttive e per lo sviluppo del paese: un prezzo troppo elevato che è stato pagato nel 1987, non in anni lontani, e che si aggiunge a quelli che già erano stati pagati nel passato.

Proprio questa mattina ho avuto i dati dall'Istituto nazionale infortuni, dai quali risulta che gli invalidi permanenti nel nostro paese, per mutilazioni o malattie professionali causate dal lavoro, sono 1.226.000: un'esercito di mutilati e di invalidi del lavoro, la gran parte dei quali con invalidità superiore al 60 per cento, quindi con menomazioni fisiche di gravi proporzioni. Fra questi figurano ancora 80.000 colpiti da silicosi, con percentuali superiori al 50 per cento: sembra strano che nel 1987 si possa ancora contrarre la silicosi e, più strano ancora, che questo avvenga in un paese come il nostro che vanta – e non abbiamo ragione di dolercene – livelli elevati dal punto di vista della produzione.

Quindi, si tratta di un prezzo elevato, dal punto di vista umano e dal punto di vista sociale, che i lavoratori hanno pagato e stanno purtroppo ancora pagando. Ma il prezzo non è elevato solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista economico, del costo per le imprese e per la collettività nel suo insieme.

Sempre questa mattina ho avuto gli ultimi dati aggiornati, dai quali risulta che nel 1986 le assenze dal lavoro per infortuni sul lavoro sono state pari a 22.400.000 giornate, mentre nel 1987 le assenze dal lavoro per infortuni sono state 25.825.000, con tutto quello che comporta dal punto di vista dell'indennizzo delle giornate perse (sia da parte dell'INAIL, sia da parte delle imprese) e con tutto quello che comporta dal punto di vista della mancata produzione. Se degli aspetti umani aveve già parlato prima, la presenza di un così elevato numero di infortuni sul lavoro avrà poi dei riflessi anche sulle stesse condizioni economiche delle imprese, visto che i premi assicurativi all'interno delle imprese sono collegati all'andamento degli infortuni o delle malattie professionali registrate nelle imprese medesime. Quindi, mi sembra che sotto questo profilo vi sia un interesse complessivo del sistema delle imprese, nonchè dei lavoratori e delle forze politiche e sociali ad operare per ridurre questo fenomeno così grave e preoccupante.

Sulle cause, non voglio anticipare le conclusioni della Commissione d'inchiesta, però mi pare che se ne possano individuare alcune tra quelle che producono questo tipo di situazione.

La prima, che deve vederci tutti quanti impegnati, è relativa alla scarsa prevenzione: non c'è prevenzione o non c'è prevenzione sufficiente complessivamente, soprattutto laddove sono state introdotte innovazioni e profonde trasformazioni dei processi produttivi.

Il secondo motivo è legato all'organizzazione del lavoro all'interno delle imprese e ai ritmi di lavoro, che hanno certamente un'incidenza nel provocare gli infortuni.

La terza ragione, che oggi per altri versi è all'attenzione del dibattito politico internazionale, è quella relativa all'uso di sostanze nocive ormai utilizzate nelle varie parti del mondo all'interno dei processi produttivi senza che siano stati effettuati i preventivi controlli per impedire che tale uso abbia influenza sulle patologie dei lavoratori e nel campo delle malattie professionali.

Infine, l'ultimo motivo - ultimo ma non meno importante - va ricercato nel fenomeno degli appalti e subappalti, dietro in quale si nascondono il lavoro nero, il lavoro sommerso, le violazioni più elementari delle norme contrattuali ma soprattutto delle norme di prevenzione nel campo degli infortuni.

I dati che ho portato - e mi avvio alla conclusione - dimostrano qual è la situazione. È vero - come ricorda la relazione del senatore Giugni - che negli ultimi anni si è avuta una certa flessione, soprattutto nell'industria, degli infortuni sul lavoro, mentre siamo in presenza di un loro aumento nel settore dell'agricoltura. Forse la flessione è determinata anche da una certa riduzione degli occupati nelle imprese, ma, al di là della flessione, rimane questo dato complessivo di circa un milione di infortuni sul lavoro all'anno, una percentuale elevatissima anche rispetto a tutti gli altri paesi europei. È quindi una situazione con la quale non si può e non si deve convivere più a lungo.

Per questo occorre operare, far lavorare la Commissione d'inchiesta, che (come viene ricordato dalla relazione e dall'articolato del provvedimento al nostro esame) dovrà accertare con la sua attività l'ampiezza del fenomeno infortunistico nell'economia sommersa e nel subappalto, le dimensioni del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali dal 1979 ai giorni nostri (con particolare riferimento alla tipologia delle imprese, ai processi di ristrutturazione, eccetera), la validità dell'attuale normativa nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e, infine, il lavoro e l'attività degli organi di vigilanza preposti appunto alla vigilanza sui luoghi di lavoro al fine di prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Per tutte queste ragioni invito - ricordo che in tal senso si era espressa anche la Commissione lavoro - i colleghi ad esprimere il voto favorevole e ad assumere l'impegno (almeno il nostro Gruppo lo assume) ad operare per approfondire tutti quegli aspetti ai quali ho fatto riferimento, con l'obiettivo primario di difendere la salute e la vita dei lavoratori nei luoghi di lavoro, uno degli obiettivi fondamentali al quale tutti dovremmo tendere. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Angeloni. Ne ha facoltà.

ANGELONI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, l'intervento che mi accingo a svolgere (che spero di sviluppare in breve tempo) a nome del Gruppo della Democrazia cristiana avrà valore anche di dichiarazione di voto.

Il presidente della Commissione lavoro Giugni ha dato puntualmente conto del dibattito che si è svolto in Commissione e delle risultanze alle quali la Commissione medesima è pervenuta. Egli giustamente nella sua relazione ha ricordato che da ben 30 anni non viene più svolta un'indagine di questo tipo in Italia.

Noi senatori della Democrazia cristiana siamo favorevoli all'inchiesta parlamentare e quindi voteremo a favore della richiesta di istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, in coerenza con quanto abbiamo affermato in sede di Commissione. La materia al nostro esame è molto delicata, assai impegnativa; una materia della quale a più riprese, anche a mezzo di indagini conoscitive (sul caporalato, ad esempio, e sulla sciagura di Ravenna) la Commissione lavoro ebbe ad interessarsi.

Siamo favorevoli anche perchè nel corso della passata legislatura un gruppo di senatori della Democrazia cristiana aveva presentato una proposta di inchiesta parlamentare, con la quale si proponeva la istituzione di una Commissione parlamentare sulle condizioni del lavoro in Italia. Nella relazione che accompagnava ed illustrava la posizione dei senatori democristiani si leggeva in particolare: «Oggi è unanime riconoscimento che non si dispone di tutti i dati conoscitivi sulla condizione del lavoro nel nostro paese, non solo sui fenomeni del collocamento e della intermediazione, ma anche per quanto riguarda la sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro. La stessa disciplina della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si ispira a princìpi e a criteri di un processo produttivo travolto e superato dalla rivoluzione tecnologica in atto».

Non occorre ricordare fatti eclatanti, come quello di Ravenna o quello a cui poco fa faceva riferimento il collega del Movimento sociale italiano; chi vi parla ha dinanzi a sè il quadro della sua provincia, Massa Carrara, dove l'estrazione dei marmi nella cerchia delle Alpi Apuane causa ogni mese dei morti. Alla fine dell'anno si registra un numero di morti impressionante e quindi ci sono tutte le condizioni perchè nel nostro paese si attivi al più presto questa Commissione.

I colleghi che nella scorsa legislatura presentarono una proposta di istituzione della Commissione di inchiesta parlamentare evidenziarono una serie di argomenti principali su cui la Commissione avrebbe dovuto operare: acquisire la conoscenza diretta dello stato di occupazione; esaminare il reclutamento dei lavoratori, soprattutto di quelli giovani, disposti ad esplicare attività rischiose senza alcun genere di garanzia; il fenomeno sociale del lavoro nero; la protezione dell'integrità fisica dei lavoratori; gli infortuni e le malattie professionali; l'operato degli organi di vigilanza sugli infortuni nel lavoro.

L'articolo 1 di quella proposta prevedeva l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale presso il Senato sulla condizione del lavoro in Italia. La Commissione doveva essere composta da 20 senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari. La proposta presentata dal senatore Pecchioli e da altri senatori riprende integralmente il testo e precisa – e io lo condivido – «comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in Senato».

Secondo la proposta dei senatori democristiani il Presidente della Commissione dovrebbe essere nominato dal Presidente del Senato al di fuori dei componenti la Commissione. Il testo presentato dai senatori comunisti è analogo.

L'articolo 3 della proposta presentata nella scorsa legislatura si esprimeva in questi termini: «La Commissione parlamentare d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La proposta Pecchioli non solo riconferma questa

dizione, ma aggiunge: «Alla Commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale, nell'ambito del mandato».

Di fronte a queste proposte, a quella vecchia della Democrazia cristiana e a quella nuova del Partito comunista, per tanti versi analoghe (non solo quanto ai fini da perseguire, ma anche in relazione agli strumenti giuridico-operativi da utilizzare), non potevano venir meno l'impegno del Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana e il conseguente voto favorevole alla proposta di inchiesta parlamentare oggi all'esame di questa Assemblea.

Espresso il parere favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana alla proposta in esame, sento il dovere di ripetere quanto ebbi a dire in Commissione: che l'inchiesta venga svolta entro i termini stabiliti (dieci mesi) con puntiglioso impegno e forte determinazione da parte della istituenda Commissione parlamentare; che, a seguito degli atti che la stessa produrrà e sulla base delle risultanze finali, il Parlamento pervenga poi all'adozione di adeguati provvedimenti di carattere legislativo, perchè sarebbe a dir poco spiacevole assistere poi ad un nulla di fatto, che configurerebbe anche la nuova inchiesta parlamentare come un'altra inopportuna grida manzoniana e che contribuirebbe a rendere sempre meno credibili il Parlamento e le istituzioni pubbliche in generale. E questo è ciò che noi vogliamo evitare assolutamente. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GIUGNI, *relatore*. Signor Presidente, non vi è materia di replica perché gli interventi che si sono susseguiti sono stati ampiamente adesivi nei confronti della relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende.

Dalla relazione del senatore Giugni e dagli interventi che si sono succeduti in Aula - ringrazio i colleghi per l'apporto ed il contributo che hanno dato - risulta evidente la necessità e l'opportunità di istituire questa Commissione, che dovrà verificare, suggerire, giungere a conclusioni per consentire agli organi istituzionali e agli enti preposti di adottare, se del caso, tutti quei provvedimenti necessari per evitare questa situazione che è stata denunciata in modo drammatico sia dalla relazione Giugni che dai vari interventi.

Si è anche detto che è interesse complessivo evitare questa grave situazione che vede coinvolti molti lavoratori negli infortuni; ma vi sono anche dei doveri morali ed istituzionali cui dobbiamo assolvere. Il Governo quindi, oltre che ribadire la sua disponibilità ad accogliere le indicazioni della Commissione, fin da ora dichiara la sua disponibilità anche ad adottare tutti quei provvedimenti che fossero necessari per superare questa grave situazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di inchiesta parlamentare:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di svolgere un'indagine sulle condizioni di lavoro nelle aziende, con riguardo ai problemi della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. La Commissione dovrà accertare:

a) quali siano state le strategie e le modalità tecnico-operative poste in essere dalla Pubblica amministrazione per individuare la natura, la specificità e l'ampiezza del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali e da lavoro nell'economia cosiddetta «sommersa», nel lavoro illegittimo, negli appalti e subappalti e nel lavoro denunciato solo parzialmente ai fini assicurativi e previdenziali; quali le iniziative da intraprendere per accertare il fenomeno con la massima incisività e tempestività, distinguendolo per zone geografiche e settori di attività;

b) dimensioni e cause del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali e da lavoro dal 1979 ad oggi, con particolare riferimento alla tipologia delle imprese e delle attività produttive, alle sostanze presenti nel ciclo produttivo, ai processi di ristrutturazione aziendale e all'introduzione di nuove tecnologie, alle caratteristiche della manodopera impiegata, nonchè al tipo di rapporto di lavoro, agli orari e ai ritmi dell'attività produttiva e complessivamente alle modalità di organizzazione e programmazione del processo produttivo;

c) la rispondenza della normazione primaria e secondaria alle finalità di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e da lavoro, di igiene degli ambienti e di sicurezza delle condizioni di lavoro; l'adeguamento delle normative tecniche in rapporto alla evoluzione delle tecnologie dei processi industriali e degli studi e delle applicazioni compiuti in altri Paesi; l'idoneità dell'attuale sistema sanzionatorio; le cause della mancata attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè della mancata attuazione delle altre disposizioni della stessa legge non aventi contenuti di immediata efficacia, quali, in particolare, la determinazione degli *standards* organizzativi dei servizi di prevenzione ai vari livelli, e il conseguente adeguamento degli organici; le misure adottate al fine di definire un completo sistema informativo e di consentire la mappatura dei rischi e l'istituzione generalizzata degli strumenti e documenti informativi previsti dalla legge n. 833 del 1978;

d) il tipo, il contenuto e le finalità dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente alle amministrazioni ed agli enti preposti, analizzando altresì le modalità qualitative e quantitative del loro esercizio dal 1979 in poi, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, nonchè l'esito dei procedimenti amministrativi di prevenzione e di repressione delle violazioni. In particolare, la Commissione valuterà:

1) l'attività svolta dall'Ispettorato del lavoro nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi di categoria e sull'applicazione delle norme vigenti in materia di divieto di intermediazione ed

interposizione nelle prestazioni di lavoro, nonchè in tutte le altre materie ancora attribuite alla competenza dell'Ispettorato ed incidenti, direttamente o indirettamente, sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;

2) l'attività svolta e i risultati conseguiti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nelle materie stabilite dalla legge n. 833 del 1978;

3) l'attività svolta, in sede di prevenzione e vigilanza, dalle unità sanitarie locali e dagli altri soggetti previsti dalla legge stessa;

e) la quota di risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, o di enti e società da essi dipendenti, destinata a favorire specificamente la realizzazione di misure di sicurezza sul lavoro e di igiene ambientale.

3. Nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2, la Commissione dovrà riservare specifica attenzione alle aree del lavoro industriale in cui permangono condizioni ambientali e processi produttivi tali da esporre i lavoratori ad un alto rischio diretto e personale dell'integrità fisica.

4. La Commissione ha il compito, altresì, di formulare al Parlamento e al Governo le misure atte ad assicurare una maggiore tutela della integrità fisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro e di vita.

È approvato.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in Senato.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione, al di fuori dei predetti componenti della Commissione.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

È approvato.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. Alla Commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

È approvato.

Art. 4.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

È approvato.

Art. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

È approvato.

Art. 6.

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, dovrà presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

È approvato.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LAMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMA. Signor Presidente, voglio esprimere un riconoscimento alla Commissione lavoro del Senato e al suo Presidente per aver voluto accogliere una nostra richiesta che, come è stato giustamente detto, è abbastanza simile a quella presentata nella scorsa legislatura dalla Democrazia cristiana e concernente la proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende.

Si tratta di una materia che in tutti i paesi civili costituisce una parte essenziale dell'iniziativa sociale del sindacato, dei partiti democratici e della sinistra per dar luogo anche a strutture pubbliche efficienti e a strumenti che si sforzino di controllare le condizioni di sicurezza e di prevenire forme di sfruttamento. Troppo spesso infatti - perdonatemi l'affermazione che non vuole essere un richiamo ad antiche forme di linguaggio troppo classista - quando vi è di mezzo l'interesse e lo sfruttamento delle imprese, avviene che le regole del profitto spingano a trascurare le misure di sicurezza per la vita dei lavoratori e la salubrità degli ambienti di lavoro.

Purtroppo le cose stanno così e questa è una ragione per la quale in uno Stato democratico come il nostro, nel quale la Costituzione riconosce che vi è un sistema di disuguaglianze rispetto al quale il potere pubblico spesso deve intervenire per fare giustizia, la sicurezza negli ambienti di lavoro è uno dei settori in cui bisogna dire che in realtà si è fatto di meno.

La responsabilità di tale situazione ricade anche sulle organizzazioni sociali, sugli stessi sindacati e sui partiti democratici. Le regole e gli strumenti per garantire la prevenzione e la sicurezza nel lavoro e le norme igieniche negli ambienti di lavoro esistenti in Italia sono tra le più arretrate tra quelle vigenti nei paesi socialmente e politicamente più sviluppati; mi riferisco alla Francia, alla Germania federale e alla stessa Gran Bretagna, laddove norme riguardanti queste materie specifiche sono assai più penetranti e cogenti. In quei paesi il potere pubblico si è dato strumenti efficienti per esercitare quella funzione di controllo e di verifica degli ambienti di lavoro che in Italia non viene esercitata.

A tal proposito, voglio ricordare - e concludo subito il mio intervento - un periodo particolare della vita del movimento sindacale italiano, nel quale si diede un'importanza specifica a tale tipo di attività, e cioè gli anni fra il 1970 e il 1976. Furono anni nei quali crebbe enormemente il potere sindacale nelle fabbriche in particolare e nell'intero paese in generale. Molti attribuirono questa crescita del potere sindacale alla politica salariale che si fece in quegli anni. Certo, quest'ultima ebbe un peso notevole, ma sono convinto che la ragione più profonda di tale crescita - non soltanto del potere del sindacato ma anche della considerazione che si ebbe del lavoro come fenomeno sociale - la si dovette essenzialmente all'impegno che i lavoratori, i delegati e il sindacato posero nel ragionare, e operare e lottare sull'ambiente di lavoro, sulle condizioni e sui ritmi di lavoro, cioè sul modo in cui si umanizzava o al contrario si rendeva insopportabile la condizione di lavoratore nel luogo di lavoro.

Ecco perchè reputo che questa proposta che ci accingiamo ad approvare in Assemblea possa aprire una fase interessante e nuova in un campo nel quale, lo ripeto, l'Italia non è certamente all'avanguardia.

Credo che i risultati a cui approderà questa Commissione d'inchiesta monocamerale saranno importanti se noi fin da adesso ci proporremo non di fare una analisi descrittiva del fenomeno, ma di partire dalla conoscenza - e in gran parte questa conoscenza già esiste, dal momento che questi dati sono stati denunciati dagli interventi del senatore Antoniazzi e di altri senatori - dei dati essenziali della situazione oggi esistente.

Ebbene, partendo da una conoscenza anche più minuziosa di questa realtà concreta, noi dobbiamo farci carico, come Senato della Repubblica, di tradurre in norme specifiche e concrete ciò che verrà suggerito dalla Commissione d'inchiesta.

Se opereremo in questo modo, ritengo che ci comporteremo come una istituzione, la quale sente su di sè una responsabilità che è anche morale ed etica nei confronti del mondo del lavoro, cosa che talvolta purtroppo non avviene nel nostro paese (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, a nome della Sinistra indipendente esprimo il voto favorevole a questa iniziativa a cui il mio Gruppo attribuisce un'importanza storica, non soltanto perchè da trent'anni non viene predisposta un'indagine di questo genere, ma perchè in questi ultimi trent'anni sono cambiate le tipologie e i modi di lavorare, ed inoltre non è diminuito ma aumentato lo sfruttamento ed il pericolo per i lavoratori nelle industrie meccaniche, nelle industrie chimiche. Pensiamo a come sono cambiati in questi anni il tipo, la quantità, la natura e la pericolosità delle sostanze impiegate. Giustamente quindi al punto *b*) del secondo comma dell'articolo 1 viene messa in evidenza l'importanza di identificare le sostanze presenti in ciascun ciclo produttivo. Per le industrie minerarie venivano ricordate poco fa le strade del marmo, segnate dal sangue agli inizi di questo secolo ma in cui continuano ancora oggi incidenti mortali, conseguenza di uno sfruttamento e di un capitalismo selvaggio. Pensiamo a come si lavora nelle segherie di marmo, in mezzo all'umidità, o a come si lavora nelle industrie tessili o di trasformazione dei prodotti agricoli, dove i lavoratori sono esposti a sostanze che fermentano e si alterano. La tipologia di queste industrie – la Commissione d'inchiesta lo metterà in evidenza meglio – può allungarsi ancora.

Anche in agricoltura si è moltiplicato il pericolo derivante da pesticidi e sostanze pericolose che il lavoratore per primo respira. Anche nelle attività artigianali, anzi forse in questo caso ancora di più, i lavoratori sono esposti al pericolo. Pensiamo alle piccole officine meccaniche o di verniciatura di autoveicoli, che operano dentro lo stesso tessuto della città, alle lavanderie con solventi che ora sono riconosciuti come sicuramente cancerogeni.

Oggi inoltre cambia proprio la tipologia dei settori del pericolo. Soffermiamoci per un attimo sulla rottamazione delle macchine o degli autoveicoli abbandonati, o sul trattamento dei rifiuti in cui i lavoratori che li maneggiano e li trasportano sono i primi ad essere esposti a pericoli. Ci troviamo di fronte a nuovi tipi di nocività, dagli effetti ancora sconosciuti, che vanno dalla esposizione ai campi elettromagnetici, presenti in molti posti di lavoro, all'uso di calcolatori elettronici, su cui ancora si sa così poco.

L'ecologia è nata nelle fabbriche, è cominciata dalle lotte dei lavoratori per la difesa dell'ambiente di lavoro che è strettamente legato all'ambiente naturale e umano esterno. Il nostro Parlamento ha approvato nei giorni scorsi una delle direttive Seveso che impone un inventario delle industrie a rischio. Stiamo discutendo adesso – ne ha parlato nella Commissione ambiente nei giorni scorsi il Ministro dell'ambiente – del commercio nazionale e internazionale dei pericolosi rifiuti tossici e nocivi. Certo, la loro pericolosità compromette l'ambiente naturale, ma i primi ad esserne colpiti sono proprio i lavoratori che operano all'interno delle fabbriche in cui tali rifiuti si formano. In passato venne scritto un libro drammatico e amaro intitolato «Lavorare fa male alla salute». Il lavoro è una condizione di crescita e non può essere fonte di morte e di pericolo. Sono certo che la Commissione che stiamo per istituire darà un contributo perchè siano ridotti i pericoli; il lavoro non deve far male e la nocività deve essere cancellata.

Per tutti questi motivi il Gruppo della Sinistra indipendente esprime una calorosa adesione alla proposta di inchiesta parlamentare e assicura il suo

voto favorevole ed il suo impegno a partecipare ai lavori della Commissione. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, solo poche parole per esporre le ragioni per le quali il Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano voterà a favore del provvedimento al nostro esame, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni del lavoro nelle aziende. Sappiamo bene (lo sanno i socialisti, ma lo sanno anche i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari), mentre ci accingiamo a votare a favore dell'istituzione di questa Commissione parlamentare d'inchiesta, che dentro e fuori il Parlamento è ormai invalso un certo scetticismo attorno alla capacità di incidere delle Commissioni d'inchiesta nella realtà quotidiana che i lavoratori vivono nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, il fatto che oggi il Senato della Repubblica approva questo provvedimento sta a significare che questo è un problema reale e che nonostante quel certo scettiscismo di cui parlavo poco fa è di grande rilevanza e di grande importanza che il Parlamento veda da vicino le condizioni di lavoro nelle nostre aziende e non solo per poterle constatare, poichè se si trattasse soltanto di procedere ad un rilevamento fotografico senza che poi alla rilevazione seguissero proposte e provvedimenti indispensabili per migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende, l'inchiesta parlamentare servirebbe a poco (lo sappiamo tutti): servirebbe anzi a sapere soltanto come stanno le cose senza poi modificarle.

Io, che provengo da una famiglia operaia e che ho fatto anch'io l'operaio (l'operaio boscaiolo), parecchi anni fa, come molti dei presenti, ho fatto il sindacalista e ricordo bene le battaglie condotte per migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende. Mi capita spesso di rileggere le pagine di «Metello» di Pratolini, che sono di una crudezza che ancora oggi mi impressiona; rileggo soprattutto quelle pagine di «Metello» che descrivono l'inesistenza di misure antinfortunisticdhe nelle aziende edili e la morte di un operaio edile che proprio per la mancanza di misure antinfortunistiche cadde da un «ponte» (così lo chiamano in gergo i lavoratori edili) e lasciò una famiglia da sfamare. Quanti di questi casi si sono verificati e quanti se ne verificano ancora oggi!

Non voglio dire che oggi le misure antinfortunistiche nelle aziende edili e non siano ancora quelle dell'epoca descritta da Vasco Pratolini. Tuttavia, ancora oggi molte aziende non garantiscono condizioni di lavoro civili ai propri addetti.

Il senatore Nebbia parlava giustamente di nuovi sistemi di lavoro e di nuove sostanze nocive e di quanto tutto ciò incida sulla salute dei lavoratori. Ricorderò soltanto che anche se la meccanizzazione nelle miniere delle mie parti ha introdotto fattori nuovi e diversi, tuttavia i minatori ancor oggi si riconoscono: chi lavora all'avanzamento (come viene chiamato in gergo), cioè in testa alla galleria di sfondamento, si riconosce senza bisogno di chiedere che mestiere fa. Quando passano nei paesi, nelle strade, si riconoscono dal viso e si capisce qual è il loro lavoro: fanno i minatori, non

potrebbero fare un altro mestiere; si capisce dal viso, dal colore della pelle da come camminano e anche da come gesticolano e da come parlano. Si tratta senz'altro dei minatori addetti all'avanzamento e non di quelli che lavorano in superficie, nelle lavanderie o nelle officine.

Lo stesso discorso può essere fatto per i boscaioli delle mie zone. Una volta non c'erano le motoseghe e oggi sì, ma quante fatiche, quanti dolori, quante broncopolmoniti, quante polmoniti e quanti morti prima della scoperta della penicillina. Se per i minatori la malattia professionale è la silicosi, per i boscaioli sono la polmonite e la broncopolmonite. Anche i boscaioli si riconoscono dal viso.

C'è una sorta di fatalismo che pervade anche noi. Lo sento quando si parla di queste cose: se ne parla e anche con passione, ma poi quasi ci si stanca di parlare di questi problemi, quasi che fossimo permeati dal convincimento che vi è un certo fatalismo in ciò che accade nelle fabbriche, nelle aziende e se succede – pensiamo – è segno che doveva accadere e che non c'era nulla da fare.

Lo scorso anno mi sono recato all'ingresso (perché nei pozzi non si poteva entrare) della miniera di Boccheggiano, all'interno della quale un giovane di circa 25 anni nato nel mio paese era rimasto schiacciato sul fondo della galleria a causa del distacco di un blocco. Si scoprì poi che, se fossero state adottate le misure antifortunistiche necessarie, quel ragazzo non sarebbe morto, il blocco non si sarebbe staccato dal tetto della galleria e non sarebbe rimasta una vedova sola con un bambino.

È indispensabile scuoterci di dosso questa sorta di fatalismo e che si riscoprano i valori per cui tanti di noi si sono impegnati nelle battaglie sindacali e politiche che hanno costituito la molla che ci ha spinto a credere in qualcosa. Mi pare che da parte di troppi si crede troppo poco in qualcosa di importante e di vero.

A Ribolla nel 1954, signor Presidente, vi fu un'esplosione di grisù nella miniera di carbone e morirono allora – anzi bruciarono – circa 44 minatori. Al funerale di quei lavoratori venne il non mai compianto a sufficienza Giuseppe Di Vittorio, insieme a Fernando Santi e ad altri sindacalisti della UIL e della CISL. Le colline erano piene di gente tanto questa tragedia scosse la coscienza di tutti. Però, anche in quell'occasione si parlò di fatalismo e sia l'inchiesta della Commissione parlamentare nominata, sia l'inchiesta condotta dalle organizzazioni sindacali rilevarono che se maggiore attenzione fosse stata prestata alle condizioni di lavoro, cioè se non si fossero condotti i lavori a fondo cieco – come si dice nel gergo dei minatori – nelle gallerie, cioè senza sfondo, senza areazione, l'esplosione di grisù non vi sarebbe stata e i minatori che morirono in quella tragedia probabilmente non sarebbero morti.

Credo che chi fra noi sarà chiamato a far parte di questa Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, e anche chi non sarà chiamato a farne parte ma sente l'importanza del provvedimento che ci accingiamo a votare, debba sentire l'esigenza che si dia un colpo d'ala a questi nostri convincimenti, che si vada a vedere come stanno le cose fino in fondo, con pazienza, con spirito di sacrificio, e che ci si impegni a proporre tutti i provvedimenti che la situazione nel mondo del lavoro e nei luoghi di lavoro richiede, per evitare che nuove tragedie e nuovi drammi abbiano a consumarsi nel più grande o nel più piccolo luogo di lavoro nel nostro paese (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende (*Doc.* XXII, n. 12).

È approvata.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1083

VERCESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERCESI. A nome della 9ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1083, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Vercesi si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione» (1083) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

preso atto delle difficoltà di attuazione del Regolamento CEE n. 529/88 e del difforme trattamento tra piccoli produttori di vino dell'Italia e di altri Paesi della Comunità che esso sancisce;

considerate le pesanti sanzioni cui vengono sottoposti i vitivinicoltori anche per errori di forma nella compilazione dei documenti di accompagnamento e tenuta dei vari registri, spesso dovuti alle difficoltà di interpretazione delle farraginose e molteplici norme vigenti

invita il Governo

1) ad operare in sede comunitaria per esentare dall'obbligo della distillazione del vino le produzioni inferiori ai 90 ettolitri per ettaro (così

come previsto per la Francia), e i produttori che non superano i 25 ettolitri complessivi da dover distillare;

2) a proporre misure atte a semplificare gli adempimenti burocratici per i produttori vitivinicoli ed a prevenire e comunque non punire errori formali che nulla hanno a che vedere con le pratiche di adulterazione, sofisticazione e frode alimentare;

3) ad adottare le opportune misure nazionali, coordinate con le norme CEE, allo scopo di favorire l'avvio alla distillazione, nel corso dell'annata, di un quantitativo supplementare di vino da tavola tale da compensare il minor conferimento alla distillazione obbligatoria dovuto alla dilazione delle sanzioni amministrative disposta con decreto-legge n. 146 del 1988.

9.1083.1 LA COMMISSIONE

VERCESI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1083 di conversione del decreto-legge n. 146 del 6 maggio 1988, oggi al nostro esame, è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta nel 2 giugno. Tale provvedimento stabilisce il differimento dalla campagna 1987-1988 a quella 1988-1989 della sanzione amministrativa in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione. Il decreto è particolarmente importante per due motivi.

Il primo è che esso ha una ricaduta diretta su un settore, quello vitivinicolo, che interessa larga parte del nostro paese. Infatti la viticoltura è praticata in un milione e mezzo di aziende agricole che utilizzano complessivamente una superficie agraria di oltre 7 milioni di ettari, di cui 1.060.000 coltivati a vite. Il 50 per cento di questa superficie è situata nel Mezzogiorno d'Italia, il rimanente 50 per cento nel Centro-Nord. Gli occupati, considerato l'indotto, superano il milione di unità.

Il secondo motivo importante è rappresentato dal fatto che nella Comunità europea il vino è prodotto eccedentario e la Commissione esecutiva della Comunità, attraverso una serie di regolamenti, sta cercando di scoraggiare la produzione. Oltre ai premi per lo spiantamento dei vigneti viene utilizzata anche la distillazione obbligatoria. Poichè il vino avviato alla distillazione viene pagato ad un prezzo molto basso (200-220 lire al litro, pari quindi a circa un terzo del costo di produzione a seconda delle varie zone) la penalizzazione imposta non è sopportabile da alcun viticoltore, ma in particolare da quelli che operano in aree disagiate.

L'Italia, nell'ultima vendemmia, ha prodotto 73.000.000 di ettolitri di vino e la nostra quota destinata alla distillazione è stata fissata in 14.712.000 ettolitri.

Un breve riferimento nel merito.

Con la legge n. 460 del 4 novembre 1987 il Parlamento italiano ha convertito il decreto-legge n. 370 del 7 settembre 1987, recante norme in materia di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni gravi per l'eventuale inosservanza dei regolamenti CEE n. 822 del 16 marzo 1987 e n. 854 del 24 marzo 1986, recanti modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria del vino. E più precisamente il citato decreto-legge n. 370 del 1987, al comma 11 dell'articolo 4 prevede, per l'inosservanza dell'obbligo della consegna del vino alla distillazione, una sanzione di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino, a far tempo dalla campagna 1987-1988.

In concreto però l'avvio del vino alla distillazione si è dimostrata operazione complessa, lunga, delicata e di impossibile attuazione per la campagna 1987-1988.

Tra l'altro, le norme di attuazione che fissano anche le percentuali quantitative del vino da distillare, sono state emanate in ritardo e comunque dopo che molti viticoltori avevano venduto il vino, per cui dovrebbero ricomprarlo per assolvere all'obbligo del conferimento.

Nella stessa situazione si trovano coloro che producono vino per uso familiare, poiché l'esenzione è limitata a chi produce non più di cinque ettolitri.

Di fronte a questa realtà il Governo, con saggio atto politico, ha approvato il decreto-legge n. 146 del 6 maggio scorso con il quale si prevede il differimento delle sanzioni amministrative alla campagna 1988-1989.

Questo rinvio ci consentirà di conoscere le decisioni della Commissione esecutiva della CEE relative alla armonizzazione delle differenti disposizioni nazionali in tema di sanzioni. E soprattutto consentirà a noi di rivedere le modalità attraverso le quali determinare quale vino avviare alla distillazione.

A questo riguardo proponiamo al Governo di operare per escludere da ogni obbligo di conferimento alla distillazione il vino proveniente da vigneti ove la resa per ettaro è inferiore a 90 ettolitri (così come è stato fatto in Francia) e di esonerare dal conferimento i viticoltori la cui produzione non supera i 25 ettolitri. Conseguentemente chiediamo al Ministro dell'agricoltura di rivedere i contenuti delle circolari ministeriali nn. 2 e 6, rispettivamente del 29 gennaio e del 10 marzo 1987. Questa, a nostro avviso, è la strada obbligata per difendere i vini di qualità, per i quali il mercato è ancora favorevole.

Inoltre sarà salvaguardata la coltivazione della vite in collina e nelle zone di bassa montagna ove, come è noto, le rese unitarie sono basse e la qualità ottima. La coltivazione della vite e la conseguente permanenza dei viticoltori in collina significa, tra l'altro, evitare ulteriore degrado idrogeologico del territorio nonché lo spopolamento inevitabile di vaste aree del nostro paese.

Ci siamo resi conto, anche in Commissione, che il ritardare l'applicazione di un regolamento comunitario può contraddire la nostra linea politica, che è quella della integrazione europea; ma in questo caso il Governo con il decreto, a nostro avviso, salvaguarda un interesse fondamentale della nostra economia e, operando sulla strada che il dibattito in Commissione ha fatto emergere e che quest'Aula – mi auguro – confermerà, consentirà all'Italia di attuare i regolamenti comunitari senza avviare alla estinzione la coltivazione della vite che nel nostro paese ha tradizioni millenarie.

Sul disegno di legge al nostro esame hanno espresso parere favorevole all'approvazione le Commissioni affari costituzionali e giustizia, oltre che la Giunta per gli affari delle Comunità europee. Gli estensori dei pareri sono stati rispettivamente i colleghi Guzzetti, Covi e Zecchino.

Per i motivi esposti, raccomando all'Assemblea l'approvazione del più volte citato disegno di legge n. 1083 nel testo approvato dalla Camera dei deputati (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Moltisanti. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'inversione di tendenza che da anni caratterizza la politica agricola comune, diretta a contenere il fenomeno delle eccedenze produttive non più sopportabili dal bilancio comunitario e ad equilibrare la domanda e l'offerta, tenendo in maggior conto le regole dell'economia di mercato, non poteva certo non invertire anche la produzione vitivinicola proveniente principalmente dai paesi mediterranei ed in particolare da Italia, Francia e Spagna.

Peraltro l'ingresso di Spagna e Portogallo ha contribuito ad una più celere e decisa introduzione di misure di contenimento, fra cui, oltre al premio per l'estirpazione, vi è anche l'obbligo di consegnare per la distillazione una parte della produzione, così come previsto dai regolamenti comunitari nn. 854 del 1986 e 822 del 1987.

Per l'Italia, su una produzione di 73 milioni di ettolitri di vino, la quota destinata alla distillazione è stata fissata in 14 milioni 712 mila ettolitri di vino. Per l'inosservanza di dette disposizioni sono state introdotte sanzioni di lire 50.000 per quintale o frazione di quintale a decorrere dalla campagna 1987-1988.

A questo quadro normativo va aggiunto che le relative norme di attuazione sono state emanate nei mesi di gennaio e marzo, cioè quando molta parte della produzione era stata già venduta.

Da tutto ciò emerge anzitutto un primo elemento, quello dell'intempestività dell'operato del Governo; un elemento non certo di poco conto, se si pensa che emanando in ritardo le varie disposizioni di attuazione si è lasciato venir meno il presupposto dell'esistenza del prodotto che aveva già trovato una sua collocazione di mercato. Si è detto che i produttori che hanno venduto dovrebbero comprare da altri produttori che hanno la disponibilità di vino.

Altro elemento di giustificata critica all'operato del Governo è l'aver accettato l'esenzione dall'obbligo del conferimento per i produttori di non più di 5 ettolitri. In tal modo chi produce più di 5 ettolitri, ma utilizza in proprio il vino e non lo commercializza, è costretto ugualmente a portare alla distillazione la parte eccedente i 5 ettolitri. In Francia sono stati esonerati dal conferimento i viticoltori con produzione fino a 25 ettolitri, nonchè le produzioni provenienti da vigneti con resa per ettaro inferiore a 90 ettolitri.

Il minimo che si poteva chiedere, da parte dei vitivinicoltori, in una situazione così penalizzante ed anche mal gestita dal punto di vista normativo ed amministrativo, era che almeno per questa campagna non si applicassero le sanzioni per la mancata consegna del vino prodotto, visto che ormai tale consegna è impossibile, come abbiamo già detto, per gran parte delle aziende, e che tale applicazione fosse differita alla prossima campagna 1988-1989.

Di ciò si è dimostrato perfettamente consapevole il Governo, il quale ha emanato il decreto-legge al nostro esame, che reca il differimento in questione. Quello che invece non si comprende è il mutato atteggiamento del Governo che alla Camera dei deputati e poi in sede di Commissione agricoltura del Senato ha cercato, con un emendamento, di rimangiarsi il differimento dell'applicazione delle sanzioni previste per tutti i produttori, proponendo di limitarlo soltanto ai produttori di quantitativi inferiori ai 20 quintali. Tale emendamento governativo è stato respinto, anche con il voto

del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, sia alla Camera che al Senato e il Governo ha infine riconosciuto l'opportunità di non insistere di fronte a questa Assemblea.

L'approvazione da parte della Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame – con il differimento della sanzione alla prossima annata per tutte le aziende vitivinicole – non poteva, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, essere rifiutata ai nostri vitivinicoltori che, al pari e forse più di altri operatori del settore agricolo, vivono momenti di estrema difficoltà e di malcontento nell'accettare le nuove linee di politica agricola comunitaria e mondiale, tese ad abbattere indiscriminatamente le produzioni e i redditi agricoli, specie delle regioni più svantaggiate quali quelle del Meridione d'Italia, in particolare la Sicilia.

Il provvedimento al nostro esame, di cui chiediamo l'approvazione da parte di questo ramo del Parlamento, deve rappresentare per il settore vitivinicolo un primo passo per rivedere l'intera normativa comunitaria e nazionale così come è stato richiesto unanimemente dai membri della Commissione agricoltura del Senato. Non crediamo che questo provvedimento diminuisca la credibilità del nostro Governo di fronte alle istituzioni comunitarie. Lo stesso confronto – non voglio dire scontro – tra il Ministro e la sua maggioranza può soltanto essere interpretato sul piano comunitario da un lato come la conferma della buona volontà del Ministro di fare il possibile – dico il possibile e non l'impossibile, che sarebbe velleitario e non gioverebbe a nessuno – per attuare le normative comunitarie, e dall'altro come la conferma della sovrana volontà del Parlamento di rispettare le normative comunitarie in modo realistico, non ignorando le obiettive difficoltà emerse nell'avviare in questa fase di rodaggio il nuovo meccanismo. Tanto che ci stiamo occupando di un semplice differimento sul piano nazionale: ciò mentre la stessa Comunità si accinge a valutare le modifiche da noi richieste ai regolamenti di base, confermando in tal modo la fondatezza della nostra posizione e la comprensione delle nostre difficoltà.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato a nome della Commissione e che è stato approvato anche con il voto del mio Gruppo, ribadisco l'adesione allo stesso con particolare riferimento all'invito al Governo ad operare per esentare dall'obbligo della distillazione le produzioni inferiori ai 90 ettolitri per ettaro e i produttori di quantità non superiore ai 25 ettolitri destinati complessivamente alla distillazione, a semplificare gli adempimenti burocratici, a emanare in tempo chiare norme nazionali che favoriscano l'avvio alla distillazione nel corso dell'annata di un quantitativo supplementare di vino da tavola, tale da compensare il minimo conferimento alla distillazione obbligatoria conseguente al differimento delle sanzioni amministrative.

Ribadiamo quindi anche in questa sede il nostro voto favorevole all'ordine del giorno presentato dalla Commissione. (*Applausi dalla destra, dal centro e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margheriti.

Ne ha facoltà.

MARGHERITI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, il senatore Vercesi ha già analizzato e posto in evidenza con precisione e con puntualità le negative conseguenze, specie per i piccoli produttori delle zone svantaggiate e spesso le più vocate, del regolamento comunitario che stabilisce gli obblighi quantitativi per ciascun produttore

per i vini da tavola da portare alla distillazione per la campagna 1987-88 sulla base di parametri che noi abbiamo valutato essere incredibili e profondamente ingiusti. Si tratta di un regolamento che non si capisce bene come sia stato possibile adottare, quali tecnici di parte italiana e con quale professionalità vi abbiano partecipato ad elaborarlo; ma soprattutto non si capisce come e perchè il Governo italiano abbia potuto accettare senza battere ciglio il regolamento n. 529/88 che discrimina i produttori italiani rispetto a quelli di altri paesi, in particolare la Francia, e che non introduce alcuna distinzione tra chi produce qualità, riesce a vendere sul mercato, non ha rese in cantina per cui non contribuisce a creare eccedenze, e chi produce invece in quantità e con scarsa qualità e trova conveniente distillare.

Si tratta dunque di un regolamento profondamente ingiusto e di difficilissima applicazione in quanto pone obblighi a oltre 1.250.000 imprese coltivatrici; un regolamento che non spinge verso la selezione di qualità, che punta a distruggere in egual misura prodotti buoni e prodotti cattivi; in definitiva, un regolamento da non applicare così com'è neppure l'anno prossimo, ma da ricontrattare interamente in sede europea, da modificare profondamente sia nei coefficienti sulla produzione per ettaro, sia nelle quote esenti da portare almeno a 25 ettolitri.

Questo vuol dire che siamo contrari ad ogni obbligo di distillazione e che riteniamo che non si debbano rispettare le norme comunitarie? No, nel modo più assoluto, e voglio essere preciso su questi punti, perchè in sede di Commissione qualcuno ha sollevato questo problema. Oggi noi non contestiamo l'esigenza di inviare una parte del vino da tavola europeo e italiano alla distillazione. Sappiamo che le eccedenze esistono e sono consistenti: 40 milioni di ettolitri in Europa e 17 in Italia. Quindi, la nostra contrarietà non è all'esigenza di distillare, ma al modo in cui la distillazione è regolamentata, perchè mette tutti nello stesso sacco, tutti egualmente responsabili: chi produce quindici ettolitri per ettaro e chi ne produce trecento.

È un regolamento che non opera scelte di qualità legate al mercato, all'esigenza di togliere dal mercato i vini peggiori e a salvaguardare la vitivinicoltura di collina e le piccole produzioni.

Quindi, diciamo sì alla distillazione obbligatoria, ma diversamente ed equamente regolamentata, ed in tal caso diciamo sì anche alle sanzioni per chi non rispetti questo obbligo.

Vogliamo perciò rispettare le norme comunitarie, i patti comunitari, perchè ciò – lo sappiamo – è indispensabile per essere credibili a Bruxelles. Ma il Governo italiano deve crearne le premesse e le condizioni, sapendo far valutare e rispettare con correttezza e con obiettività nell'ambito degli interessi comunitari quelli del nostro paese. Ciò, dobbiamo ribadirlo con chiarezza, nello specifico caso non è avvenuto. Ecco perchè siamo favorevoli al rinvio alla prossima campagna vinicola circa l'applicazione delle sanzioni, anche se ad una condizione: che non si rimanga fermi ad attendere la prossima campagna senza che nulla di nuovo e di diverso sia stato fatto. Al contrario, si lavori nella direzione che ho ricordato in merito al regolamento sulla distillazione obbligatoria ed ai modi di applicare la stessa e si intervenga anche in altre direzioni per allentare le tensioni e ridurre gradualmente l'esigenza della distillazione obbligatoria per riportare in equilibrio produzione e mercato per altre vie.

Dico per altre vie, onorevole Sottosegretario per l'agricoltura, perchè noi valutiamo errate quelle seguite fino ad oggi, che, pur essendo in atto

ormai da anni, non hanno dato alcun risultato; oggi sembra invece che si voglia continuare e seguirle, magari a passo più svelto, in sede comunitaria con il consenso del Governo italiano quasi che le negative esperienze non abbiano insegnato nulla! Mi riferisco, come già avrete intuito, alle misure concordate nel vertice di fine marzo ed agli strumenti di attuazione elaborati dalla Commissione ed approvati dal Consiglio dei ministri; il famoso, o famigerato che dir si voglia, «stabilizzatore vino»; un accordo e regolamenti che non solo non innovano nulla quanto agli indirizzi, puntano ancora sulla distillazione e sull'estirpazione delle viti, ma aggravano pesantemente la situazione attuale, penalizzando in modo più marcato i produttori, rischiando di produrre spopolamento e degrado nelle nostre colline. Infatti abbassano gradualmente, ma in tempi rapidi, il compenso per il vino che sarà consegnato alla distillazione obbligatoria: la Comunità europea ed il nostro Governo, senza assumersi la responsabilità di programmare, di offrire alternative produttive a chi dovrebbe estirpare la vigna, tentano di scaricare ogni responsabilità e perciò ogni penalizzazione per le eccedenze sul singolo produttore, responsabile di essere rimasto nella terra, pur con sacrifici, per lavorare, per produrre, per rendere un servizio alla società, garantendo anche l'assetto idrogeologico dei terreni anzichè mollare tutto o iscriversi alle liste di collocamento come disoccupato.

L'altro tipo di misura del regolamento n. 1442 sullo stabilizzatore vino (anch'essa identica a quelle che in passato non hanno dato risultati se non in collina, dove hanno prodotto abbandono, tanto che alla riduzione di 300.000 ettari di vigneto in questi anni non ha corrisposto la riduzione degli ettolitri di vino prodotti nel nostro paese) è quella degli incentivi ad estirpare i vigneti, incentivi che oggi verrebbero estesi a tutte le superfici viticole, comprese quelle a denominazione di origine. L'obiettivo, in sostanza, sembra essere solo quello di spiantare, di desertificare le aree di vigneto estirpato. Ed infatti, agli incentivi ad estirpare, il regolamento comunitario aggiunge anche altri vincoli, dispone cioè che le terre rese disponibili dalla estirpazione delle viti vengano boscate o lasciate a maggese o eventualmente coltivate a cece o fagiolo. Il che, in gran parte della collina interna italiana, significa buttare via il seme ed il lavoro e perciò puntare all'abbandono totale di questi territori.

Emerge in sostanza una linea inaccettabile che punta solo a distruggere viti e vino, senza selezionare, senza programmare, scaricando il peso esclusivamente sui produttori e sulle aree svantaggiate e più delicate sia sul piano paesistico che di assetto geologico. Si deve, invece, puntare con la dovuta decisione in altre direzioni. Occorre innanzitutto elevare la qualità, utilizzando a pieno le superfici autorizzate a produrre vini a denominazione di origine controllata, oggi usate in minima parte, specialmente nel Mezzogiorno. Noi sappiamo che sui 76 milioni di ettolitri di vino che produciamo solo 8 milioni e 22.430 ettolitri sono – almeno lo erano nel 1987 – a denominazione di origine; sappiamo anche che su questa quantità di vino a denominazione di origine solo 589.000 ettolitri provengono dal Mezzogiorno e che sui primi 20 vini a denominazione di origine per quantità produttive solo uno viene dal Mezzogiorno, il Marsala. Qui c'è un campo di lavoro vasto, urgente, onorevole Cimino, che deve essere assunto in proprio dal Governo. Bisogna diversificare la produzioni secondo le esigenze di mercato, qualificando il complesso delle produzioni enologiche italiane non solo a Doc ma anche i «vini tipici» e i vini da tavola, elevando così anche la remunerazione del lavoro e dei capitali investiti. Ciò consentirebbe di

abbassare le rese medie per ettaro: oggi si va dai 176 quintali di uva per ettaro in Emilia-Romagna ai 93,7 della Sicilia, ai 65,1 della Toscana, ai 45,1 della Sardegna: squilibri obiettivamente eccessivi, segno che tutto, in questi anni, è stato lasciato alla più totale spontaneità. Proprio per questo non si giustifica oggi la penalizzazione anche delle basse rese della Sardegna o della Toscana che, obiettivamente, non sono causa delle eccedenze!

Le altre direzioni da seguire contemporaneamente sono quelle tese a bloccare il calo progressivo dei consumi e ad aumentare l'*export* nei mercati tradizionali, e più ancora cercando altri mercati. Questi obiettivi - me ne rendo conto - è più facile enunciarli che perseguirli e raggiungerli; tuttavia, io li ritengo possibili, ovviamente ad alcune condizioni. Innanzitutto, che si compiano scelte chiare di carattere produttivo tese a privilegiare le zone vocate e all'espianto nelle zone meno vocate, offrendo non solo premi per estirpare ma anche alternative produttive, che in pianura sono possibili; in secondo luogo, che si metta in atto una seria e permanente politica nazionale di valorizzazione e promozione, di informazione rigorosa sul consumo del vino, di vera e propria educazione alimentare; inoltre, che si proceda rapidamente all'aggiornamento e alla riforma del sistema legislativo e regolamentare del settore da finalizzare all'obiettivo della qualità e da semplificare nella sua attuazione concreta.

Si tratta, in sostanza, di rimuovere gradualmente ma rapidamente tutti i ritardi e le sottovalutazioni che penalizzano il settore ormai da molti anni e di non puntare soltanto su ulteriori e gravi penalizzazioni per i produttori e gli operatori. Per essere chiaro (e per ricordarlo al nuovo Ministro dell'agricoltura, che non viene molto spesso nè in Commissione nè in Aula), voglio rendere esplicito, sia pure molto brevemente, signor Presidente, cosa significa rimuovere ostacoli e ritardi nel settore.

Vuol dire, innanzitutto, porre mano rapidamente alla revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 sulla classificazione dei vini e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 sulla lotta alle frodi alimentari. Vuol dire, in secondo luogo, attuare al più presto il regolamento comunitario del 1979 sui vini tipici, ma soprattutto vuol dire varare al più presto il piano vitivinicolo nazionale, promesso ormai da oltre cinque anni ed essenziale per spendere bene i soldi stanziati dal Parlamento con la legge poliennale di spesa. Vuol dire attivare per questo il catasto viticolo e l'anagrafe vitivinicola su base regionale, anche sulla base del decreto approvato subito dopo la vicenda del vino al metanolo. Infine, vuol dire che bisogna darsi - lo ripeto - una seria e lungimirante politica di valorizzazione e di promozione dei consumi. Va superata, in questo campo, la prassi delle iniziative sporadiche, dettate magari da stati di necessità, per dotarsi invece di una politica e per costruire indirizzi e strumenti permanenti di valorizzazione e promozione diffusi nelle diverse zone del paese, coordinati sul piano nazionale e adeguamento finanziati; strumenti che puntino ad iniziative non generiche, non semplicemente pubblicitarie, poichè i pregiudizi da superare verso il vino oggi (specie fra i giovani e in larghe fasce sociali) sono forti e spesso fortemente sostenuti e nascostamente sponsorizzati dai concorrenti del vino. A nulla perciò servirebbero semplici campagne pubblicitarie o quei cartelloni che abbiano visto di recente ai bordi degli stadi di calcio dove si sono giocate le partite dei campionati europei.

Ecco, signor Sottosegretario e onorevoli colleghi, è in queste direzioni che a noi sembra urgente muoversi di fronte ad una situazione della

vitivinicoltura che, sia in Italia che nella Comunità economica europea, non accenna a migliorare, dimostrando il fallimento delle scelte compiute fino ad oggi e che oggi vengono invece riproposte sia in sede comunitaria che in sede nazionale.

Naturalmente, anche altre questioni andrebbero affrontate poichè di analoga importanza, specie per quanto riguarda l'*export* (vedo qui il Ministro del commercio con l'estero). Mi riferisco, in particolare, all'assistenza e alle garanzie all'*export* che dovrebbero essere migliorate specie per le aziende medio-piccole; al sostegno da accrescere ai consorzi sia di tutela che per l'*export* nell'organizzazione dell'offerta e nelle capacità competitive all'estero; alla nuova funzione cui dovrebbe assolvere l'Istituto per il commercio estero opportunamente riformato ed in particolare la sua sezione agricola, quale momento unificante delle diverse e forse troppe e troppo frantumate presenze all'estero spesso in concorrenza l'una con l'altra, infine, mi riferisco alla urgenza di avere addetti agricoli nelle nostre ambasciate all'estero, almeno in quei paesi di maggior interesse per i nostri scambi commerciali agricoli.

Su tutto questo non intendo però soffermarmi in questa occasione, anche se si tratta di temi che andranno ripresi e singolarmente sviluppati ed affrontati, perchè è dal complesso di queste misure - e non da alcune soltanto - che dipenderanno le sorti della nostra vitivinicoltura e più in generale della nostra agricoltura, specie quella meridionale e quella delle aree più deboli. Ripeto, non voglio ancora prolungare il discorso, perchè oggi è urgente giungere alla definitiva approvazione del decreto al nostro esame: esso non risolve alcuno dei problemi richiamati, ma, spostando alla prossima compagna le sanzioni per coloro che non hanno ottemperato all'obbligo della distillazione, consente al Governo e al Parlamento un lasso di tempo per ripensare il complesso della materia e per ricontrattare in sede comunitaria il regolamento di attuazione della distillazione obbligatoria, perchè dalla campagna 1988-1989 siano esentate le rese per ettaro inferiori ai 90 ettolitri e siano esentati i produttori il cui obbligo a distillare rimane complessivamente al di sotto dei 25 ettolitri, salvaguardando così le basse rese di collina e gran parte dei piccoli produttori per i quali - specie dopo la gelata degli olivi in larghe zone del paese - il vino rappresenta l'unica fonte di reddito.

Con queste motivazioni, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista dichiara fin da ora il proprio voto favorevole al decreto e all'ordine del giorno che ha presentato qui il relatore a nome della Commissione, rinunciando anche a svolgere la dichiarazione di voto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VERCESI, *relatore*. Signor Presidente, non intendo fare alcuna replica; prendo atto dell'approfondimento della relazione e aggiungo soltanto alcune parole in merito all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno recepisce la sostanza della relazione con un'aggiunta al comma 3, dove si invita il Governo ad adottare le opportune misure nazionali per fare in modo che vi sia l'avvio alla distillazione di un quantitativo supplementare di vino da tavola, per alleggerire di fatto le giacenze che vi sono in alcune regioni del nostro paese. L'ordine del giorno,

evidentemente già votato dalla Commissione, va votato insieme al disegno di legge n. 1083.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CIMINO, *sottosegretario di stato per l'agricoltura e le foreste.* Desidero ringraziare il relatore, così come ringrazio il collega Margheriti e la collega Moltisanti per il contributo da loro reso in discussione generale.

Per una giusta e corretta informazione dovuta nei confronti dell'Aula, dirò che il Governo, dopo aver presentato questo decreto-legge, avendo successivamente riflettuto anche in ordine agli obblighi derivanti dal dovere di osservanza nei confronti dei regolamenti comunitari, aveva presentato un emendamento - richiamato anche dalla collega Moltisanti - all'articolo 1 del decreto-legge n. 146 del 6 maggio 1988, nel quale si chiedeva di sollevare dall'obbligo alla distillazione per la campagna vitivinicola 1988-1989 i soli produttori di quantitativi di vino inferiori ai 20 quintali.

Sostanzialmente si volevano mantenere le penalità, senza colpire eccessivamente i piccoli produttori (che rappresentano la maggioranza).

Debbo anche dire che il Governo si è reso conto della necessità di porre a livello comunitario - così come ha posto - l'esigenza di rivedere la disciplina della distillazione obbligatoria, elevando tra l'altro anche il limite di esenzione. La CEE sembra propensa ad assecondare la richiesta italiana, ma ciò non potrà avvenire prima della prossima campagna vitivinicola, in quanto una modifica immediata della vigente normativa comporterebbe una riduzione di volume di vino che ciascun Paese è tenuto a distillare per assicurare l'equilibrio del mercato vitivinicolo.

La Commissione, a larga maggioranza e con la sola eccezione del senatore Diana, che aveva evidenziato l'esigenza di mantenere il rispetto delle regole comunitarie, ha ritenuto invece di non approvare l'emendamento proposto dal Governo. Pertanto il Governo non può che prendere atto della volontà espressa dalla Commissione, in un giusto e corretto rapporto con la stessa, e, pur mantenendo le proprie perplessità, accetta tuttavia la posizione espressa dalla Commissione e dal relatore, così come è stata resa questa sera in Aula.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dalla Commissione, il Governo lo accetta totalmente, anche con la precisazione testè enunciata dal relatore Vercesi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dopo aver udito quanto ha detto il rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

VERCESI, *relatore.* Poichè il rappresentante del Governo ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno, non insisto perchè venga votato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, è sostituito dal seguente:

«L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della Commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

BUSSETI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSSETI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il Gruppo della Democrazia cristiana, dichiarando di assicurare il proprio voto favorevole al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 1988, compie sostanzialmente un importante atto di ulteriore disponibilità alla collaborazione pronta e puntuale nei confronti del Governo in materia di politica agricola. È una disponibilità che, nella specie, esige credibili impegni da parte del Governo giacchè il provvedimento in approvazione non ha incontrato facile accesso nel nostro Gruppo, per via delle tante perplessità che la gestione politica del settore vitivinicolo ha sin qui suscitato. Noi, infatti, avvertiamo certo la cogenza dell'intervento dilatorio portato dal decreto-legge in conversione, a cagione del grave danno che ricadrebbe su migliaia di aziende del settore ove fosse attivata subito la disciplina sanzionatoria per il mancato conferimento obbligatorio alla distillazione in attuazione del noto regolamento comunitario che lo disciplina; tuttavia non possiamo negare l'importanza del dare corpo all'attuazione dei regolamenti comunitari.

Il regolamento sulla distillazione obbligatoria resta un momento importantissimo della politica di risanamento, tutela e valorizzazione del settore vitivinicolo complessivamente considerato sia nella consistenza

nazionale che comunitaria, nonchè della produzione stessa in vista di una sua reale tonificazione qualitativa. Tra l'altro, il nostro paese non può disertare certi importanti appuntamenti con la coerenza comportamentale, a fronte delle reiterate proclamazioni di europeismo a tutto campo, ritardando ovvero addirittura omettendo di adeguare la propria legislazione a quella comunitaria.

Quindi, il nostro voto positivo all'odierno provvedimento è sostanzialmente un atto responsabile di ulteriore credito accordato al Governo affinchè, nell'anno a disposizione prima dell'entrata in vigore delle norme attuative del regolamento comunitario in questione, imprima impulsi decisivi alla propria linea di politica agricola volta a tracciare nitidi orizzonti di seria normalizzazione del settore vitivinicolo nazionale: essa dev'essere compatibile con gli impegni comunitari, definendo precise normative in materia di mosti, di zuccherazione, di intervento dell'AIMA a riequilibrio delle produzioni regionali, ed orientandosi comunque a realizzare una efficace tutela del prodotto di qualità e a determinare i necessari contenimenti produttivi sui versanti regionali meno vocati.

In questo senso va attentamente seguita la traccia prepositiva segnata dal relatore, senatore Vercesi, nella parte conclusiva della relazione affidata alla riflessione della Commissione, specie per l'individuazione delle soglie su cui attestare i necessari casi di esenzione dalla osservanza dell'obbligo di conferimento alla distillazione. E noi qui riconfermiamo i termini ponderati di queste richieste di esenzione per le produzioni inferiori ai 90 quintali per ettaro e per le aziende produttrici fino a 20-25 ettolitri, in sintonia con quasi tutta la legislazione degli altri paesi comunitari.

Il Governo certamente saprà negoziare presto e bene in sede comunitaria queste concessioni, che rappresentano, tra l'altro, un decisivo momento di tutela delle produzioni tipiche. (*Applausi dal centro*).

DIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Diana, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

DIANA. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le do la parola.

DIANA. Mi spiace di non poter essere d'accordo con il relatore e con i senatori del mio Gruppo, ma sinceramente mi spiacerebbe ancora di più non essere d'accordo con me stesso. Sono sempre stato, infatti, del parere che gli accordi in sede comunitaria vadano vagliati attentamente e contrattati bene prima di sottoscriverli; ma, una volta accettati, è obbligo per tutti gli Stati membri recepirli nella propria legislazione senza ritardi e senza furbizia, salvo battersi poi - ma sempre in sede europea - per modificarli, ove alla prova dei fatti si siano dimostrati difettosi o carenti.

Ebbene, la distillazione obbligatoria era stata liberamente da noi accettata, sin dal vertice di Dublino del 1984, quale strumento per eliminare le eccedenze di vino, e questo anche in vista della entrata nella Comunità economica europea della Spagna e del Portogallo. Vi era, infatti, la minaccia che alle eccedenze di vino degli allora dieci paesi membri della Comunità economica europea si aggiungessero le eccedenze di vino dei due paesi iberici. Tale misura avrebbe dovuto trovare applicazione sin dalla campagna 1986-1987: dunque mi sembra fuori luogo dire che sia arrivata inattesa.

Nel regolamento n. 822, relativo alla organizzazione del mercato vitivinicolo, del 16 marzo 1987 era, tra l'altro, prevista la presentazione da parte della Commissione CEE, prima della campagna 1989-1990, di una relazione sulla incidenza delle nuove misure strutturali, proponendo, se del caso, misure idonee ad integrazione o a sostituzione di quelle che non si fossero rivelate idonee. Giungiamo invece a questo appuntamento purtroppo senza aver fatto esperienza e senza potere influire sulla scelta della Commissione.

In coerenza con gli impegni assunti allora ed in presenza di una vendemmia dello scorso anno di 73 milioni di ettolitri di vino nel nostro paese (dei quali 17 milioni risultano ancora oggi invenduti e concorrono, con le eccedenze degli altri paesi europei, a formare un'eccedenza di vino di 40 milioni di ettolitri), l'Italia avrebbe dovuto, in virtù di quella direttiva, distillare quest'anno 14.712.000 ettolitri di vino. Trattandosi di un obbligo e, nel contempo, di una misura onerosa per i produttori è evidente che occorre prevedere anche delle sanzioni per gli inadempienti. Si tratta certamente di una medicina amara, ma se non la si somministra al momento opportuno e nelle dosi ottimali è sicuramente una medicina inutile. Se non si eliminano quest'anno tutti i 14.712.000 ettolitri previsti, il quantitativo in eccesso dovrà essere sicuramente riportato alla prossima campagna e dovrà essere ceduto ad un prezzo inferiore (così prevede il regolamento della CEE n. 1441, approvato il 24 maggio scorso). L'iniziativa governativa rischia perciò di somigliare a quella del medico pietoso che – come si dice – rende purulenta la piaga.

In realtà, l'emanazione del decreto-legge ha già di fatto bloccato le operazioni preliminari di distillazione e rischia di far riversare sul mercato un milione e mezzo di ettolitri di vino, con prevedibili conseguenze sui livelli dei prezzi. Giova ricordare che le quotazioni del vino quest'anno sono agli stessi livelli dell'anno 1972. Fra l'altro, coloro che non avranno adempiuto quest'anno all'obbligo della distillazione, non potranno neppure beneficiare degli incentivi della Comunità economica europea per il prossimo anno, il che – se, con il metodo di analisi, detto della «risonanza magnetica nucleare», fosse veramente possibile metter termine alla piaga dello zuccheraggio – potrebbe portare qualche problema di più, specie ai produttori di quelle zone dove è difficile raggiungere il grado alcolico minimo.

Sono pienamente consapevole del fatto che il decreto di proroga scade domani e mi dolgo del fatto che si debba ancora una volta legiferare, come spesso avviene, sotto la pressione della scadenza dei decreti governativi. Ma un decreto può sempre essere reiterato: non sarebbe la prima volta e probabilmente non sarebbe neppure l'ultima.

In un nuovo decreto potrebbero essere modulate le penalità in modo da escludere i piccolissimi produttori, così come del resto prevedeva l'emendamento che il Governo aveva presentato ieri in Commissione agricoltura.

Potrebbe fin d'ora essere previsto per la prossima campagna l'esonero per i produttori che non raggiungano il 70 per cento della resa media nazionale, con il che sarebbero escluse le zone marginali e quelle collinari. D'altro canto potrebbe essere prevista anche una maggiore percentuale da destinare alla distillazione per quelle rese che superano il doppio della resa media nazionale: in tal modo verrebbero scoraggiate le alte rese. E ciò in linea con l'ordine del giorno della Commissione agricoltura, che mi trova consenziente ed anche in linea con il Regolamento 1441 che sembra essere stato sin qui ignorato da quelli che si sono succeduti al microfono e che peraltro il Consiglio delle Comunità europee ha approvato il 24 maggio scorso con l'avallo del nostro Ministro, laddove il disattendere l'impegno accettato in sede comunitaria comporta probabilmente il rischio che la Commissione avvii nei nostri confronti una nuova procedura di infrazione.

Il nostro paese, come sappiamo, ha già, purtroppo, un triste primato nella graduatoria degli Stati membri, quello che riguarda le sentenze di condanna da parte della Corte di giustizia: non mi pare che sia questa la strada più adatta per giungere preparati al traguardo fissato per il 1992, data prevista per l'attuazione dell'Atto unico europeo che in quest'Aula ha trovato un così largo consenso.

PIZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PIZZO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, prendo la parola a nome del Gruppo socialista per esprimere il voto favorevole al decreto n. 146 del 6 maggio 1988 che stabilisce il differimento dalla campagna 1987-1988 a quella 1988-1989 della sanzione amministrativa in materia di obbligo della consegna di vino alla distillazione.

Ma prendo la parola anche per fare alcune riflessioni ad alta voce in un settore che mi ha sempre affascinato. Faccio ammenda pubblica al Senato per non aver potuto seguire questo tema nella fase attuale, perchè ho dovuto necessariamente partecipare ai lavori della Commissione bilancio, di cui sono vice presidente. Chiedo quindi scusa ai colleghi della Commissione se non mi hanno visto componente attivo e presente.

Però, quando in Aula arriva un provvedimento che coinvolge il settore vitivinicolo, credo che sia mio dovere prendere la parola e fare anche considerazioni a titolo personale.

Credo che siamo in una fase difficile, in una fase in cui il Governo ed il paese vengono a pagare un alto prezzo per la politica comunitaria, che nel settore agricolo è stata portata avanti, in passato, senza programmazione.

La scadenza del 1992 ci mette nelle condizioni di poter fare una riflessione serena e di renderci conto dell'esigenza, di cui questa sera considero opportuno rendere partecipe il Governo, di realizzare prima una conferenza nazionale in cui possano essere coinvolte le categorie interessate, il mondo delle cooperative, quello del lavoro e quello dell'imprenditoria.

Siamo in un momento difficile perchè molto spesso la Comunità ha operato penalizzando le produzioni agricole mediterranee. Perchè non dirlo? Molto spesso, o in deroga o con l'autorizzazione della Comunità, la Francia e la Germania sono state autorizzate allo zuccheraggio. Abbiamo visto alcuni paesi, in particolar modo l'Italia e alcune sue regioni del Mezzogiorno, la cui produzione è stata addirittura mortificata. Non riusciamo, infatti, più a vendere il vino sfuso a questi paesi. Solo nella mia regione, la Sicilia, fino a

quattro anni fa si riusciva ad esportare in Francia da quattro a cinque milioni di ettolitri di vino, mentre ora non se ne vende più nemmeno un litro. Lo stesso vale per i vini del Reno ed anche per altri settori agricoli che cointeressavano le produzioni agricole mediterranee.

Più che a dare un assenso scontato al decreto-legge in esame, l'aver preso la parola mi ha dato l'occasione di svolgere queste considerazioni anche per ottenere una risposta da parte del Governo – qui presente con il sottosegretario Cimino che apprezzo molto per l'impegno e l'assidua presenza sia in Aula che in Commissione agricoltura – che magari potrà avvenire in un momento successivo.

Può essere considerata una terapia quella dell'etanolo, dell'utilizzazione dell'alcool di vino? Vi è un disegno di legge presentato da 26 parlamentari socialisti, democristiani e di altre forze democratiche che è stato assegnato all'esame della Commissione industria. Esso non coinvolge soltanto il vino, ma prevede anche l'utilizzazione delle eccedenze del settore della frutta. Può essere questa una risposta? Su «Il Sole-24 ore» di qualche giorno fa ho letto che, per quanto riguarda la produzione del 1988, la CEE ha dato alla Francia parere favorevole, in via sperimentale, alla trasformazione di determinati prodotti in alcool per uso combustibile. Perchè il Governo italiano non si rende promotore di un'iniziativa che, in via sperimentale, possa valutare anche questa opportunità?

La conferenza nazionale dell'agricoltura può essere l'occasione per un esame complessivo dei problemi. Finora abbiamo sbagliato, non abbiamo mai posto in essere una seria programmazione e un'azione promozionale per i nostri vini che sono ottimi e che possono e devono imporsi nei paesi europei e d'oltre oceano. Qualche segnale è venuto recentemente da parte del ministro Pandolfi con la sponsorizzazione dei campionati mondiali di calcio del 1990 e di quelli europei di quest'anno. È stata un'iniziativa utile ed intelligente che però deve inserirsi in un'azione promozionale che va fatta con continuità per i vini italiani. Vanno inoltre rivisti i regolamenti comunitari; probabilmente siamo in ritardo, ma forse possiamo ancora evitare una crisi gravissima che si prospetta nel nostro paese, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno.

La distillazione, pur non essendo un toccasana, diventa una necessità. Nelle condizioni in cui siamo, sorge l'esigenza che anche per il 1988 e per il 1989 si abbia, da parte della Comunità, l'autorizzazione alla distillazione agevolata. Quest'anno sono stati prodotti 73 milioni di ettolitri di vino, 14 dei quali sono stati portati alla distillazione. Siamo sicuramente eccedentari; quest'anno vi sono giacenze per 17 milioni di ettolitri di vino. È un problema grave di cui dobbiamo farci carico e quindi ritengo che, oltre ad interventi da parte del Governo, ci si possa attendere – e formalizzo questa proposta – l'iniziativa di una conferenza nazionale da tenere entro il 1989, alla quale si provveda coinvolgendo le forze imprenditoriali interessate ad una proposta complessiva che possa fornire prospettive di certezza al mondo agricolo italiano.

Detto questo, confermo il voto favorevole del Gruppo socialista al decreto-legge all'esame di quest'Aula.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per svolgere una dichiarazione di voto. Ritengo, infatti, di avere già espresso in modo chiaro attraverso considerazioni e valutazioni la posizione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale per quanto riguarda la conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, recante differimento dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia di obbligo di consegna di vino alla distillazione.

Desidero ribadire pertanto l'opportunità e la necessità di riproporre a livello comunitario la proposta di innalzare il quantitativo minimo oltre il quale imporre l'obbligo della distillazione e contemporaneamente di aumentare la quantità minima di almeno 90 ettolitri, misura del resto già applicata dalla Francia per la vendemmia del 1987, oltre la quale dovranno essere applicate adeguate percentuali per il calcolo del quantativo di vino da distillare; di semplificare gli adempimenti burocratici; di emanare chiare norme nazionali, tempestive direttive e circolari esplicative agli uffici periferici in modo da rendere facile e comprensibile a tutti i coltivatori e ai produttori la lettura e quindi l'osservanza della normativa.

Ritengo quindi opportuno, onorevoli colleghi, convertire in legge il decreto-legge in esame, che, lo ripeto, proroga di un anno, alla produzione del 1988-89, l'applicazione della sanzione amministrativa per coloro che non sottostanno all'obbligo di consegna del vino alla distillazione. Tale proroga consentirà ai produttori di avere un anno di tempo per organizzarsi e al Governo – lo raccomando al Sottosegretario, perché se ne faccia interprete e portavoce verso il Ministro, del quale noto con rammarico l'assenza – di poter apportare gli opportuni e doverosi correttivi al fine di salvaguardare le produzioni vinicole delle piccole aziende e di non scoraggiare in modo definitivo le colture delle viti in vaste aree agricole della nostra nazione, il che sicuramente arrecherebbe un danno alla nostra agricoltura.

È in tal senso che dichiaro il voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (1090)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento illustrerà il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

con riferimento alla sospensione del programma PEC di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185,

invita il Governo a chiarire i modi della riconversione dei siti e di una professionalmente adeguata riallocazione del personale.

9.1090.1 LA COMMISSIONE

ALIVERTI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, si tratta di un ordine del giorno molto sintetico che richiama l'esigenza di dover procedere con una certa rapidità alla riconversione dei siti e di una nuova professionalizzazione del personale che fino ad oggi è stato adibito all'attività nucleare a Brasimone e presso il centro di Bologna.

Credo che la sinteticità dell'ordine del giorno, comunque, implichi un impegno notevole per il consiglio di amministrazione dell'ENEA stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il mio parere è positivo sull'ordine del giorno. In Commissione erano state avanzate alcune domande con l'impegno di riproporle in Aula ma, non essendo state riproposte, mi permetterei molto sinteticamente di sviluppare alcune considerazioni sul provvedimento al nostro esame, provvedimento che rifinanzia l'attività dell'ENEA per il 1988 e che sarà l'ultimo afferente il piano quinquennale 1985-1989. Il 1988 infatti costituirà per l'ENEA un anno-ponte verso un nuovo piano, che partirà dal 1989, fondato sugli indirizzi che il nuovo piano energetico nazionale indicherà per l'ENEA. Già la distribuzione delle risorse tra le varie attività dell'Ente, come risulta dalla relazione che è allegata al provvedimento al nostro esame, dimostra che il processo di riconversione è già in atto e lo stesso può dirsi per la distribuzione dell'organico e quindi del personale dell'Ente che è già stato in gran parte, ma ancor più lo sarà nei prossimi anni, destinato alle nuove attività che l'Ente sarà chiamato a svolgere.

Nel PEN sarà espressamente prevista una serie di modifiche istituzionali che dovranno essere attuate per legge. Esse concernono in modo particolare, in risposta a considerazioni che in Commissione aveva avanzato il Gruppo comunista, i compiti ed il distacco della DISP dall'ENEA, la composizione e le attribuzioni degli organi direttivi dell'Ente, l'utilizzo - come elemento programmatorio dell'Ente - di un piano triennale scorrevole, invece del piano quinquennale fisso e non modificabile previsto dalla legge istitutiva.

Con queste considerazioni credo anche di aver risposto alle domande rivolte riguardo alla DISP e al futuro dell'Ente, che sarà appunto indicato esplicitamente dal nuovo PEN. Per quanto attiene le nomine, questo aspetto verrà anch'esso esaminato in tempi brevi, dopo l'approvazione del PEN da parte del Governo. L'aspetto specifico relativo alla presenza dei rappresentanti dei sindacati in consiglio dovrà invece essere affrontato, come già ho detto, in sede di discussione della legge di riforma dell'ENEA, che dovrà

prevedere una modifica della composizione e delle attribuzioni degli organi direttivi dell'Ente.

Implicitamente, quindi, il Governo si impegna a presentare al più presto, una volta approvato questo provvedimento e il piano energetico nazionale, un disegno di legge che riassegni un ruolo specifico all'Ente modificando la composizione degli organi e anche alcuni elementi di carattere istituzionale, come ho cercato di indicare in questo mio breve intervento.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'ordine del giorno, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti.

FASSINO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, riesaminato il testo del disegno di legge n. 1090, nonchè l'emendamento al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge proposto dalla Commissione di merito, trasmesso ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento del Senato, esprime parere favorevole a condizione che al comma primo dell'articolo 2 del decreto-legge siano soppresse le parole: "del comma 1"».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, avendo ascoltato la dichiarazione del Governo che accetta l'ordine del giorno, insiste per la votazione?

ALIVERTI, *f.f. relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1988, n. 185, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1° marzo 1985, è assegnato all'ENEA un contributo di lire 885 miliardi per l'anno 1988, finalizzato alla realizzazione di programmi approvati dal CIPE in data 1° marzo 1985, incrementando, rispetto agli anni precedenti, le attività relative alla ricerca e alla promozione delle fonti alternative e del risparmio energetico, alle ricerche sulla protezione ambientale e sulla salute dell'uomo, alla innovazione tecnologica, allo sviluppo delle tecnologie impiantistiche e alla fusione nucleare.

2. Sono sospese le attività di realizzazione dell'impianto PEC e della relativa fornitura del combustibile e risolti i relativi contratti, ponendo in conservazione le opere e i manufatti fino ad oggi realizzati; vanno altresì rivisti gli accordi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori a neutroni veloci incluso il ciclo del combustibile ed i relativi contratti, avviando la fase di progressiva chiusura delle attività nel settore.

3. Gli oneri derivanti dalla sospensione di tali attività e dalla risoluzione degli esistenti contratti saranno nel 1988 a carico del bilancio dell'ENEA.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dalla risoluzione degli esistenti contratti».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

ALIVERTI, *f.f. relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, intende rimuovere un dubbio interpretativo posto dal terzo comma dell'articolo 1, che si riferisce agli oneri derivanti dalla sospensione di determinate attività e dalla risoluzione dei contratti esistenti, che sarebbero nel 1988 a carico del bilancio dell'ENEA. In altre parole, si è voluto rimuovere il dubbio che la risoluzione dei contratti esistenti fosse dovuta ad una recessione dell'Ente, per cui si sarebbe aperto un contenzioso tra le parti o comunque nei confronti della parte che avrebbe risolto il contratto in essere: si tratta, invece, di un onere derivante da una soluzione del contratto *ope legis*; non si è voluto, in sostanza, porre a carico dell'Ente la responsabilità di una risoluzione dei contratti derivante da questioni di carattere generale. Credo pertanto che l'emendamento 1.1, come proposto, possa senz'altro essere accolto dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al

capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando lo specifico accantonamento «Piano di finanziamento ENEA 1985-1989».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: «del comma 1».

2.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

ALIVERTI, *f.f. relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 2.1 è stato suggerito dalla Commissione bilancio, del cui parere ha dato poco fa lettura il senatore segretario. In effetti, ci sarebbe da disquisire circa tale suggerimento, in quanto il primo comma dell'articolo 1 si riferisce al contributo erogato all'ENEA. Il secondo comma, invece, fa riferimento alla risoluzione dei contratti e quindi agli oneri relativi. Probabilmente, il Governo, nel presentare il decreto-legge, ha inteso fare riferimento, per quanto riguarda la copertura del contributo finanziario all'ENEA, al primo comma, non facendo un esplicito riferimento al secondo comma che indica invece gli oneri derivanti dalla risoluzione dei contratti. Mi rendo conto che ciò avrebbe potuto far nascere qualche difficoltà interpretativa e determinare magari una distinzione nell'ambito dei capitoli di contabilità dell'ENEA medesimo. È stata questa, probabilmente, la ragione che ha indotto la Commissione bilancio a suggerire la abrogazione del primo comma; è un suggerimento che comunque faccio mio raccomandandone l'accoglimento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo concorda con il relatore sull'emendamento 2.1, in quanto ritiene che anche con l'approvazione di questa proposta di modifica l'ENEA sarà in grado di far fronte, attraverso il contributo erogato con il provvedimento in esame, agli oneri derivanti dalla sospensione di determinate attività. Esprimo, pertanto, parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Devo dire che, nonostante le cose dette dal rappresentante del Governo in ordine ai problemi da noi sollevati nella discussione svoltasi in Commissione, non riteniamo soddisfacenti le risposte che ci sono state date. Tuttavia, data anche l'ora, non farò un lungo ragionamento, ma sarò breve e schematico.

Ci apprestiamo a dare un voto favorevole, ma lo facciamo in una situazione di oggettiva difficoltà, starei per dire di disagio. Ci troviamo infatti di fronte ad una situazione contradittoria. Esaminiamo un provvedimento che stanzia risorse notevoli (855 miliardi) ad un ente, l'ENEA, che ha oltre 5.000 dipendenti. Tutto ciò avviene senza avere ancora un piano energetico, che è stato preannunciato ma che formalmente non conosciamo. Dalle notizie che appaiono sulla stampa non siamo in grado di dare un giudizio a proposito del problema ENEA, però abbiamo alcuni dati di fatto che sono certi.

Innanzitutto vi è stata una consultazione referendaria, sulla quale si può anche tentare di imbastire operazioni bizantine, ma il cui significato mi pare sia stato chiarissimo come espressione della volontà popolare. I tentativi bizantini possono essere relativi al significato letterale dei quesiti sottoposti al *referendum*, ma il significato sostanziale è lì e non credo si possa rimuovere.

In secondo luogo, il *referendum* si è svolto poco tempo fa, ma in questi anni abbiamo avuto una «politica energetica» e una funzione dell'ENEA che mi sembra il caso, sia pure brevissimamente, di richiamare attraverso alcuni dati ricavati da una relazione ufficiale, cioè dallo studio realizzato a cura del dottor Franco Morselli per conto del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica. Si tratta di uno studio sulle spese per la ricerca energetica nel triennio 1985-1987. Da esso emerge innanzitutto che l'80 per cento della spesa per la ricerca energetica nel nostro paese è a carico dello Stato, a differenza della gran parte degli altri paesi industrializzati. Queste le cifre: nel 1985, 1.247 miliardi; nel 1986, 1.305 miliardi; nel 1987, 1.102 miliardi, con una riduzione in quest'ultimo anno dovuta al fatto che è intervenuta finalmente una decisione di riduzione per quanto riguarda la spesa per reattori veloci.

In secondo luogo, nell'ambito di questa situazione, si registra la prevalenza del nucleare come settore di spesa. Nel 1985 abbiamo speso il 3,77 per cento della spesa energetica nel risparmio, mentre i paesi dell'AIE hanno speso il 6,69 per cento. Per i combustibili fossili l'Italia ha speso lo 0,10 per cento, mentre i paesi dell'AIE il 14,69 per cento. Per l'energia nucleare l'Italia ha speso l'85,60 per cento e i paesi dell'AIE il 60,59 per cento. Per le fonti rinnovabili l'Italia ha speso il 3,31 per cento, mentre i paesi dell'AIE il 7,92 per cento. Per non essere troppo lungo, dirò che questo tipo di rapporto è uguale sia nel 1986 che nel 1987. Nel 1987, nonostante la riduzione della spesa per reattori veloci, abbiamo speso per il nucleare il 73,32 per cento della spesa di ricerca in campo energetico, contro il 59,85 dei paesi AIE.

In terzo luogo, si tratta di una spesa non tra le più basse in rapporto al

PIL rispetto agli altri paesi. Infatti, spendiamo circa lo 0,11 per cento del prodotto interno lordo; più di noi spendono soltanto la Francia e il Giappone, mentre tutti gli altri paesi – mi riferisco agli Stati Uniti, alla Germania, eccetera – spendono meno di noi, e tutto questo considerando che noi non abbiamo tra le nostre fonti quella nucleare. Tutto ciò avviene ed è avvenuto in un processo che rendeva sempre meno possibile il ricorso alla fonte nucleare.

Tale questione è alla base di un grande problema che si chiama ENEA. Naturalmente non sto facendo questo ragionamento perchè sono favorevole a sbaraccare l'ENEA o a giocare allo sfascio e ciò lo abbiamo dimostrato in occasione della legge finanziaria e lo dimostriamo questa sera votando a favore, sia pure con tutte queste riserve e preoccupazioni, della conversione in legge di questo decreto. Occorre però dire con chiarezza che qui si pone un problema serio – e mi rivolgo al Sottosegretario – al di là di quanto egli ha detto e delle cose che abbiamo letto sui giornali come anticipazioni sul piano energetico nazionale. Si pone un problema serio nel senso che non solo occorre operare fino in fondo il distacco con la DISP per utilizzare questo personale come tecnostruttura, per quanto riguarda l'applicazione della direttiva Seveso, che non solo bisogna incrementare un maggiore risparmio e più fonti rinnovabili – in quanto anche facendo tutto questo il problema rimane – ma che occorre chiedersi come non disperdere un patrimonio di competenze per utilizzarlo invece per il paese. Così come è, questo Ente non può rimanere, tanto più in una situazione come questa rispetto alla quale noi abbiamo posto alcuni problemi relativi al personale e agli organi, in quanto elementi che portano ad aggravare e a marginalizzare la posizione di questo Ente.

Voglio dire con molta chiarezza che, sia che ci si ponga nell'ottica di risolvere tale questione – e, ripeto, rispetto alle posizioni da noi assunte e al significato del *referendum*, do per ovvi e scontati certi approdi in ordine al nucleare – sia che ci si ponga in un'ottica in cui questi approdi non fossero quelli che noi individuiamo, non si regge nè si giustifica comunque una situazione di impegni di spesa nella ricerca energetica e di struttura dell'ente così come è avvenuto in questi anni. Questo è un ragionamento che dobbiamo portare fino in fondo; infatti, o siamo veramente capaci di farlo, oppure ritengo veramente difficile che a cuor leggero si possa ancora tornare in Parlamento per impegnare quote rilevanti di risorse del nostro bilancio come facciamo questa sera. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, sarò telegrafico non solo per la stanchezza di tutti i colleghi che sono presenti ma anche perchè il senatore Consoli mi ha in qualche modo esonerato dallo sviluppare argomenti che sono del tutto analoghi ai suoi ma che mi portano ad una dichiarazione di voto del tutto opposta, in quanto io voterò contro la conversione in legge di questo decreto-legge.

Debbo anche ricordare che purtroppo il Senato si trova per la seconda volta in due giorni a votare un provvedimento che riguarda l'ENEA. Ieri, purtroppo, in sede deliberante la Commissione affari costituzionali, con il mio voto contrario, ha approvato un provvedimento abbastanza scandaloso

che riguarda una serie di enti, fra cui anche l'ENEA e l'Unioncamere, che costituisce di fatto una sanatoria di tutta l'attività relativa alla gestione del personale dell'ENEA degli ultimi anni. Si tratta di un provvedimento che ha soltanto avuto, per così dire, a sua giustificazione la «foglia di fico» di far riferimento, nel testo pervenutoci dalla Camera, all'approvazione del nuovo piano energetico nazionale e alla necessità, in quella circostanza, di rivedere la struttura e il funzionamento dell'ENEA.

Oggi siamo di fronte all'ennesimo decreto-legge - dico ennesimo perchè in un solo anno di legislatura non so in quante circostanze abbiamo avuto a che fare con decreti-legge che riguardano l'ENEA - che attiene lo stanziamento di finanziamenti per l'ENEA per tutto l'anno 1989. Negli anni scorsi mi sembra che il Governo aveva il pudore di farlo solo per un semestre; questa volta evidentemente ha pensato che la stanchezza del Parlamento fosse tale da poter prevedere di colpo la copertura finanziaria per tutto l'anno 1988 attraverso il presente decreto-legge.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Avremmo dovuto prevederlo per il primo semestre, ma è già trascorso.

* BOATO. Il rappresentante del Governo - e debbo dargliene atto - ha riconosciuto che tutta questa materia dovrà essere rivista in rapporto al nuovo piano energetico, la cui presentazione da parte del Governo e la cui discussione da parte del Parlamento dovrebbero essere abbastanza imminente, nonchè al disegno di legge - che ho sentito preannunciare - di riforma dell'ENEA stesso.

Francamente non ritengo accettabile la considerazione che ci troviamo di fronte alla necessità di coprire il fabbisogno finanziario dell'ENEA così com'è, dopo aver previsto una sanatoria della gestione del personale (che è contrastata, contrastatissima) approvata - purtroppo - ieri dalla Commissione affari costituzionali del Senato in sede deliberante. Anche adesso andiamo ad approvare un'analoga «sanatoria» dal punto di vista finanziario dell'ENEA, coprendo quel tipo di gestione, quel tipo di investimenti e quel tipo di ripartizione tra i vari investimenti che il collega Consoli, seppur votando purtroppo il suo Gruppo a favore, ha però con molta chiarezza e con molta sintesi spiegato poco fa. Del resto, se tutti i colleghi avessero l'attenzione e la pazienza di leggere a pagina 4 del testo della relazione tecnica al disegno di legge troverebbero dettagliati i vari investimenti. Ad esempio, per il 1988 sono previsti 79,4 miliardi ancora per lo sviluppo della filiera veloce europea (anche se in una prospettiva di chiusura di questo impegno); sono previsti inoltre 119,8 miliardi per il PEC, complessivamente 351,1 miliardi per le attività di fissione nucleare (rappresentano ancora il 37 per cento), 129,4 miliardi per la fusione nucleare (cosa al di là da venire, se mai verrà), 106,7 miliardi per attività a supporto dell'innovazione tecnologica e 70,3 miliardi per i grandi impianti industriali (la nota dice che: «l'aggregazione di queste due voci costituisce l'obiettivo programmatico di supporto alla realizzazione delle centrali elettro-nucleari italiane»).

Siamo perciò in una situazione in cui è ancora del tutto prevalente, nonostante le ripetute dichiarazioni contenute nelle relazioni sia del Governo che del collega Vettori e nonostante la volontà di riconversione degli investimenti, del personale e delle finalità di questo ente, la spinta a finanziare tali attività.

Credo che si possa purtroppo dire, senza con questo coinvolgere la responsabilità di tutti i singoli dipendenti, dei tecnici, del personale - ovviamente non voglio esprimere giudizi sommari - che la gestione di questo Ente è stata drasticamente fallimentare. È questo il motivo che mi spinge, non prolungando oltre questo discorso (del resto, come è stato preannunciato anche dal Sottosegretario, di questa materia dovremo a breve scadenza discutere molto ampiamente in Parlamento in relazione al nuovo piano energetico, per cui non voglio «suppliziare» i pochi colleghi ancora presenti con anticipazioni di questa discussione), ad affermare che da parte nostra non è possibile dare il consenso alla conversione in legge di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: «Depenalizzazione degli illeciti valutari» (901)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge legge: «Depenalizzazione degli illeciti valutari».

Ad integrazione della relazione scritta ha chiesto di parlare per precisazioni il relatore. Ne ha facoltà.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, nel rimettermi alla relazione scritta, vorrei fare un'avvertenza di carattere formale: alla fine del comma 2 dell'articolo 1, si dovrebbe sostituire la frase: «A tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste per gli illeciti non costituenti reati di pari valore dalle norme valutarie vigenti» con quella forse italianamente più piana: «A tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato di parti valore».

Ho già trasmesso alla segreteria, con il suo permesso, signor Presidente, questa modifica di carattere puramente formale.

Vorrei ancora dire che nella mia relazione scritta, a pagina 3, figura un errore di stampa laddove si parla di «disposto dell'articolo 26 del codice penale». Mi riferisco invece, come è chiaro, all'articolo 16, che richiama l'applicazione delle norme di parte generale a tutte le leggi speciali o complementari che dir si voglia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Salvato.

Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, voglio dire che ho apprezzato la relazione del senatore Gallo soprattutto per quanto egli ha voluto affermare, prima in Commissione e poi nella relazione, appunto, rispetto alla volontà che con questa legge andiamo a mettere in atto - una volontà molto concreta anche a fronte della cultura nel campo del diritto su queste materie - oltre che all'affermazione di un comportamento del nostro paese che va ad avvicinarsi a quelli già in atto in altri paesi dell'Europa.

Il disegno di legge che stiamo discutendo in parte deriva da quanto abbiamo già fatto qui in Senato e presso la Camera dei deputati, nel momento in cui abbiamo approvato, nel 1986, la nuova legge valutaria. Infatti questa stessa logica era presente in quella legge ed era presente anche il criterio, che riteniamo molto giusto, secondo il quale nella politica in questo settore occorre indicare non tanto quello che si può ritenere sempre non lecito bensì soprattutto quello che è vietato, in maniera tale da capovolgere un'ottica ed una filosofia.

Sappiamo tutti che nel 1976 erano stati decisi altri provvedimenti; eravamo anche in un altro momento del nostro paese. Le decisioni che prendemmo insieme corrispondevano proprio a quanto in quel momento era necessario. Nel corso di questi anni l'allarme sociale è andato diminuendo ed oggi appunto abbiamo la necessità di attrezzarci in maniera seria per il 1992.

Il disegno di legge al nostro esame ha un significato depenalizzatore. Con la sanzione amministrativa ci muoviamo proprio in linea con quanto è stato scritto in modo autorevole: «Un'esigenza di giurisdizionalizzazione in tutti quei settori nei quali il controllo sui comportamenti desiderati è di tipo esecutivo». Infatti siamo convinti che il pagamento di una somma di denaro in luogo di una pena limitativa della libertà personale può essere il miglior sistema per prevenire questi reati, che sono certamente indotti soltanto da calcoli di vantaggi materiali ed economici.

Benissimo, se questo è vero, il disegno di legge si muove con coerenza. A questo punto stiamo applicando dei princìpi generali – intendo sottolinearlo con grande forza – e non vogliamo assolutamente creare in questo momento alcuna situazione di privilegio per chi in passato ha realizzato reati valutari.

Anche per questo le scelte compiute nell'articolato mi sembrano molto praticabili dal punto di vista operativo; soprattutto voglio sottolineare la norma relativa all'ordinaria successione delle leggi nel tempo accompagnata dalle parallele sanzioni amministrative.

Ho guardato gli emendamenti che sono stati presentati e so che è stato predisposto – anche se ancora non ho potuto prenderne visione – un emendamento che tende a fissare la data certa dell'entrata in vigore della legge. A questo proposito dico immediatamente che siamo consenzienti e che l'ottica in cui ci si è mossi ci pare giusta. Certo, parlare di recezione può non dico essere problematico, ma presentare qualche incertezza, mentre l'emendamento che ora viene in mio possesso ci fa superare anche questi rischi. So anche che vi è l'intenzione – attraverso l'emendamento del relatore – di incidere in maniera abbastanza pesante sulle aliquote. Anche se il ragionamento sotteso a tale emendamento può essere comprensibile, nel senso che emerge un tentativo di incentivare, attraverso una diminuzione così forte, un recupero di capitali, questa scelta non ci trova consenzienti. La scelta che avevamo fatto insieme era congrua e ancora oggi ci sembra giusta.

Vorrei che a nessuno sfuggisse – e certamente non sfugge a noi che proprio per questo voteremo a favore del disegno di legge – che stiamo varando una norma obbligata, ma anche transitoria, che avrà effetti per un periodo non molto lungo. Questo voler insistere ancora su una ulteriore svalutazione di quanto invece bisognerebbe dare suscita delle perplessità molto serie e annuncio che su quest'ultimo emendamento il nostro Gruppo voterà contro. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, invece, il Gruppo

comunista voterà a favore così come - e lo dico subito per non intervenire con dichiarazione di voto - sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffino.
Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevole relatore, colleghi, desidero rivolgere innanzitutto un vivo apprezzamento al ministro Ruggiero per il modo in cui ha saputo portare avanti nel nostro paese la politica valutaria. Non è una constatazione rituale quella che intendo fare questa sera, ma nasce obiettivamente da una serie di adempimenti ai quali il ministro Ruggiero si è uniformato con determinazione nei tempi fissati dal Parlamento e procedendo con un'insolita rapidità.

Lei, onorevole Ministro, ha avuto la fortuna di operare sempre a livello internazionale e ciò ha certamente favorito la sua attività in un settore delicato ma al quale, per varie distorsioni, si erano attribuiti disvalori ormai largamente superati anche nella pubblica opinione, come rivelava poco fa la collega senatrice Salvato. Com'è infatti possibile in un sempre più intenso processo di industrializzazione e di internazionalizzazione dell'economia, di sviluppo del terziario avanzato, di consolidamento dell'Italia quale paese ad alto tasso di industrializzazione mantenere norme che chiudono la nostra economia in una visione provinciale e, starei per dire, campanilistica? Come è possibile conciliare la possibilità di acquistare nel nostro paese beni, merci, servizi anche costosi e al tempo stesso costringere il cittadino a rigorose norme di restrizione nel campo valutario?

Ci siamo mossi nel senso di una totale liberalizzazione valutaria, qualche volta perfino con un'eccessiva timidezza, quasi che la nostra economia dovesse temere conseguenze negative da questo processo. Niente di meno vero! Ci siamo comunque mossi in direzione di una politica di graduale smantellamento di vincoli e di barriere ormai inconcepibili. Basti pensare all'organica riforma varata dal Parlamento nel 1986 con la legge n. 599, al provvedimento legislativo delegato da tale legge - cioè il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1987, n. 454 - alle relative norme d'attuazione destinate ad entrare in vigore il 1° ottobre 1988, ai decreti ministeriali ancora recentemente emanati, provvedimenti che si muovono nella prospettiva di una totale liberalizzazione, delineata tra l'altro dall'Atto unico europeo recepito dal Parlamento italiano.

Elemento di contraddizione in tale contesto rimaneva la permanenza di una legislazione penale che criminalizzava l'illecito valutario. La legge n. 159 del 1976 era nata in una situazione economica e politica del tutto eccezionale. Essa introdusse infatti per le violazioni valutarie la sanzione penale, in ciò riprendendo e ripristinando una vecchia legge fascista (anche se allora si guardò bene dal dirlo), che durante il periodo bellico aveva introdotto una sanzione penale per gli illeciti valutari.

Oggi, con il provvedimento legislativo al nostro esame, finalmente ci liberiamo di questo fardello ed io ne sono particolarmente lieto - consentitemi di affermarlo, onorevoli colleghi - perchè già in sede di discussione della legge 26 settembre 1986, n. 599, avevo insistito affinchè si giungesse a marginalizzare sempre più la sanzione penale e si pervenisse in tempi rapidi alla totale depenalizzazione, per adeguarci anche agli altri paesi del mondo occidentale.

Ho letto con soddisfazione la seguente frase nella relazione che

accompagna il provvedimento: «non vi è dubbio che la tutela offerta dalle norme penali in materia valutaria non abbia più oggi ragione d'essere». Era il concetto che avevo cercato di introdurre, ma inutilmente, in precedenza. Ma si sa: meglio tardi che mai!

Nell'ambito dei paesi aderenti alla CEE, come in quelli a più elevato tasso di internazionalizzazione economica, la sanzione penale delle infrazioni valutarie è pressochè sconosciuta, perchè inesistente o estremamente limitata nell'area dei divieti valutari.

Vorrei svolgere un'ultima osservazione che potrà apparire del tutto superflua ma che ritengo possa essere consegnata agli atti del Senato come una mia testimonianza. È chiaro che con questo provvedimento vengono depenalizzati i fatti successivi alla normativa di cui alla legge n. 159 del 1976 e quindi vengono depenalizzati i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge (per cui, lo ripeto, ne sono esclusi i fatti anteriori). Rimangono in vita ovviamente le sanzioni pecuniarie di carattere amministrativo. A tale riguardo, debbo ricordare un ordine del giorno, che risale alla IX legislatura, accettato dal Governo, che portava la prestigiosa firma del professor Vassalli, ora ministro di grazia e giustizia, che ringrazio per il contributo determinante e come sempre decisivo che ha fornito in questa materia. Ricordo il paziente lavoro che svolse come Presidente della Commissione giustizia per varare la travagliata legge n. 599 del 1986, nonchè il contributo allorquando in una serata, essendo forse più numerosi di quanto lo siamo oggi in quest'Aula, di fronte ad alcune contestazioni egli sostenne l'ordine del giorno da me presentato e recante la sua firma. Proprio in virtù di quell'ordine del giorno recepito dal Senato, avevo presentato un disegno di legge di sanatoria delle violazioni valutarie per motivi diversi: soprattutto perchè vi erano – e forse vi sono ancora – le condizioni per un investimento di capitali esportati illegalmente all'estero, per dare una certezza giuridica definitiva ai «beni estero-vestiti» – e ve ne sono ancora in grande quantità nel nostro paese – per favorire questi investimenti e attraverso la definizione dei beni estero-vestiti consentire alcune entrate che per le finanze del nostro paese credo potevano costituire un notevole beneficio.

Ma qualche volta abbiamo dei pruriti strani nel nostro paese, nonchè delle *pruderie* particolari, per cui riteniamo che di questi fenomeni sia opportuno non parlare: arriviamo così a delle depenalizzazioni che sono delle vere e proprie sanatorie senza però consentire di far rientrare dei capitali e trarre un certo beneficio finanziario.

In quel mio disegno di legge – lei sa, onorevole Ministro, che ci siamo trovati attorno ad una tavola rotonda promossa dalla Cassa di risparmio di Firenze – era previsto un 15 per cento di sanzione. Lei accennò, a mio avviso acutamente, che tale percentuale costituiva un peso eccessivo che avrebbe probabilmente impedito il rientro di taluni capitali.

Non se n'è fatto nulla perchè so che in sede di Consiglio dei ministri vi sono state delle perplessità e delle riserve. Io credo – e lo voglio dire perchè rimanga agli atti come una mia testimonianza – che abbiamo perso l'opportunità di reperire nuovi investimenti ed entrate anche di rilievo per le nostre finanze, e pensare che ne siamo alla ricerca!

Se l'onorevole Presidente me lo consente, illustrerei brevissimamente i tre emendamenti che ho presentato assieme ad altri colleghi e questo proprio per celerità e per non sottrarre altro tempo prezioso ai colleghi che hanno già avuto la bontà di ascoltarmi questa sera dopo una giornata faticosa. Il

disegno di legge però meritava probabilmente più ampio spazio e una diversa trattazione senza arrivare alle 10 di sera.

Come si muovevano questi tre emendamenti che avevano una loro sistematica costruzione? Con il primo affermavamo il principio di carattere generale che queste norme dovevano valere nell'ambito delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, anche ai fini della prescrizione perchè era giusto dare un'unica sistematicità alla materia senza creare posizioni diverse e differenziate quasi a fotografare le varie situazioni.

Vi era poi un secondo emendamento, che manteniamo e che credo verrà approvato, in base al quale l'autorità giudiziaria trasmette gli atti, sempre che non debba pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento. È questo un richiamo espresso alla legge di depenalizzzione n. 689.

Qualche parola desidero aggiungere poi sul terzo emendamento. Noi avevamo proposto di sopprimere i termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica già ricordato e cercherò di spiegarne il perchè. Mi preme innanzitutto osservare che il comma 3 dell'articolo 1 in tema di prescrizione contiene una norma volta a riaprire *ex novo* tutti i termini di prescrizione pregressi. Non solo: decorrendo dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, l'inizio della prescrizione sfugge alla conoscenza dell'interessato, mentre sono posti a suo carico tutti i disguidi e le inefficienze della pubblica amministrazione. Ritenevo e ritengo questo un motivo di incostituzionalità e so già che il relatore, senatore Gallo, che dà sempre un contributo di altissimo livello ai nostri lavori, ha già provveduto con un emendamento. Mi pareva comunque corretto affermare un principio di carattere generale e non lasciare i termini alla discrezionalità dell'autorità amministrativa.

Del resto, nelle precedenti leggi di depenalizzazione – voglio che questo rimanga come mia testimonianza anche perchè, se sarò costretto a ritirare l'emendamento, confido che la Camera dei deputati possa ritornare sul problema – era stato seguito un simile criterio. Nell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si è infatti disposto espressamente che «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile, ma l'articolo 28 riprendeva la formulazione dell'articolo 12 della precedente legge di depenalizzazione, la legge n. 317 del 1967, a sua volta ispirata dal tenore dell'articolo 17 della legge n. 4 del 1929.

Giova anche ricordare che la legge delega contiene un principio di adeguamento ai criteri stabiliti dalla legge n. 689 del 1981. In sostanza, il problema non è tecnicamente diverso da quello che si presentava con la legge n. 599 del 1986 in relazione alla violazione di ordine valutario depenalizzata perchè inferiore ai 100 milioni. Quella legge non contiene alcuna previsione specifica in tema di prescrizione, essendo la materia disciplinata in via generale dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 454 del 1987, che prevede che il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzioni o sospensioni, in cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Non si vede perchè, e ho rapidamente concluso, lo stesso criterio non debba essere seguito nell'attuale circostanza.

Anche nel procedimento tributario, onorevole Ministro, il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, stabiliva all'articolo 9 che la prescrizione iniziasse a decorrere dal giorno in cui avviene la notifica dell'avviso di accertamento, ma la disposizione venne giustamente e correttamente modificata dal Parlamento: infatti nella legge di conversione si è previsto, all'articolo 9, che il reato previsto dal primo comma dell'articolo 1 si prescrive nel termine di 7 anni, mentre gli altri reati previsti nello stesso articolo e quelli previsti negli articoli 2 e 4 si prescrivono in sei anni. Il corso delle prescrizioni è interrotto dalla constatazione di dette violazioni. Anche in questa legge sono stati quindi rispettati i princìpi generali in materia di prescrizione.

Con il provvedimento in esame si introduce una novità singolare: devo dire, per obiettività, che il relatore, professor Gallo, che ha dato – lo ripeto – un contributo di altissimo livello al dibattito attraverso la sua relazione, ha avvertito il problema senza che ci fosse stata tra di noi alcuna consultazione sia pure a titolo personale. Egli stesso aveva pertanto proposto la soppressione della norma, come la proponiamo ora noi attraverso le parole con le quali giustamente si avvia a concludere la sua relazione: «Il comma 3 dell'articolo unico contiene una norma in tema di prescrizione che in sostanza riapre *ex novo* tutti i termini di prescrizione pregressi. Il che potrebbe anche rientrare in un coerente disegno di politica legislativa se, a giudizio del relatore, non ostassero due rilievi. Il primo è che, decorrendo i termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, "dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi", l'inizio della prescrizione sfugge alla conoscenza dell'interessato che, oltre tutto, corre il rischio di eventuali disguidi e ritardi. Il secondo, di peso ancor maggiore, è che la disciplina in questione è disposta per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Si avrebbe allora, per i medesimi fatti, un doppio regime dipendente, in tutto e per tutto, dalla casualità dell'inizio o no di un procedimento penale. La presenza dell'articolo 24 della legge n. 454 depone per l'inopportunità della previsione di una qualsiasi norma speciale, concernente la prescrizione, del provvedimento in esame».

Sono queste, onorevole Presidente, le osservazioni che intendevo rassegnare all'attenzione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, desidero brevemente replicare e ringraziare per le cortesi parole la senatrice Salvato e il senatore Ruffino, che hanno esposto come meglio non si poteva gli intendimenti generali del presente disegno di legge, che si colloca lungo una linea di progressiva attenuazione del rigore della sanzione penale in una materia rispetto alla quale le condizioni economico-finanziarie appaiono oggi singolarmente inadeguate. C'è un motivo fondamentale che costituisce, per così dire, il filo bianco della mia relazione; è un motivo fondamentale di carattere non giuridico, ma (con l'età posso varcare la soglia della competenza) di carattere economico.

Per la prima volta nel nostro paese abbiamo raggiunto una piena sovranità di capitali. Siamo stati un paese soggetto a scorrerie da parte di finanzieri e investitori belgi, francesi, tedeschi e inglesi.

MONTRESORI. Stiamo imparando anche noi!

GALLO, *relatore*. Non poche delle nostre principali banche e delle nostre principali industrie sono state fondate con capitale straniero. Oggi però la situazione si è capovolta ed abbiamo una sovranità di capitale, talchè le nostre iniziative all'estero a questo riguardo si moltiplicano. Sembra allora singolarmente anacronistico mantenere un regime di balzelli e divieti quando è nell'interesse dell'economia italiana favorire al possibile la circolazione di capitali e (come avrò modo di dire in seguito illustrando uno degli emendamenti da me presentati) il rientro dei capitali dall'estero.

Non intendo soffermarmi su altri aspetti del disegno di legge, poichè ritengo di averli già esposti in modo succinto ma abbastanza chiaro nella relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del commercio con l'estero.

RUGGIERO, *ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sia consentito di salutare lei, signor Presidente, e gli onorevoli senatori in modo particolare in quanto è la prima volta che ho l'onore di prendere la parola nell'Aula del Senato. Debbo dire che sono particolarmente lieto di avere questa opportunità in occasione della discussione di un disegno di legge, quello sulla depenalizzazione dei reati valutari, che chiude un periodo della nostra storia economica e ne apre un altro.

Il provvedimento chiude un periodo della nostra storia economica che è stato
estremamente duro e difficile: dobbiamo ricordare che nel 1976, dodici anni fa, quando fu appunto emanata la legge che penalizzava gli illeciti valutari, nelle casse della Banca d'Italia non erano rimasti che 500 milioni di dollari e scarseggiavano le risorse necessarie per mandare avanti le nostre industrie e riscaldare le nostre case. Dovemmo chiedere allora un prestito ad un Governo amico nell'Allenza atlantica e nella Comunità europea, e lo ottenemmo offrendo in garanzia un ammontare corrispondente alle riserve auree della Banca d'Italia, a due terzi del valore di mercato. Queste erano le condizioni nelle quali si trovava l'Italia nel 1976, quando si rese necessario adottare il provvedimento che sanzionava in via penale gli illeciti valutari.

Oggi chiudiamo, dunque, una fase storica e la chiudiamo a testa alta. Quanto sia cambiata la situazione economica dell'Italia ed anche quanto il nostro sistema finanziario si sia evoluto è stato prima sottolineato dal relatore, senatore Gallo, che devo qui ringraziare in modo particolare per tutto il lavoro svolto. Mi sia concesso anche, signor Presidente, di rivolgere un sentito ringraziamento alla senatrice Salvato ed al senatore Ruffino per le cortesi espressioni che hanno voluto usare nei miei riguardi e per gli apprezzamenti sul lavoro da me sinora svolto.

Oggi, con questo disegno di legge, apriamo un nuovo ciclo che in effetti è già davanti a noi: quello della liberalizzazione dei movimenti di capitali che dovrebbe completarsi entro il giugno del 1990. È in questa ottica che non ha più senso mantenere in vita una sanzione penale per comportamenti che fra poco – come è stato ricordato – non costituranno più neanche un illecito amministrativo.

La strada che abbiamo percorso è molta, e molto importante; quella che ci rimane da percorrere è ancora più importante e difficile, ma credo che

possiamo ad essa guardare con ottimismo e con fiducia, proprio ricordando la storia economia d'Italia degli ultimi dodici anni.

Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire all'articolo 1, comma 3, le parole da: «nonchè i termini previsti» fino a: «29 settembre 1987, n. 454» con le altre: «I termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge». Io credo che il senatore Ruffino possa ritenersi soddisfatto da questa proposta, in quanto viene introdotto quell'elemento di certezza che in fondo egli richiedeva.

Per quanto riguarda l'emendmaento 1.0.1., devo dire che a me sembra molto importante. Posso comprendere che susciti perplessità introdurre aliquote così diverse da quelle previste fino ad oggi a proposito dell'oblazione valutaria, ma vorrei al riguardo fare due osservazioni. La prima è che in questa sede ci poniamo in un'ottica completamente diversa da quella in cui si muoveva la legge n. 599, nell'ambito della quale le aliquote della oblazione tenevano conto di una depenalizzazione dei soli reati valutari inferiori al valore di 100 milioni di lire e si riferivano, pertanto, ad illeciti amministrativi con un valore massimo di 100 milioni di lire.

La seconda è che l'ottica diversa in cui oggi ci muoviamo – che è quella della abolizione degli illeciti penali – rende logico il tentativo di calibrare le aliquote della oblazione, anche in modo da incentivare il rientro in Italia dei capitali illecitamente esportati o costituiti all'estero.

È con questo spirito che io credo che il Governo possa accettare, direi con soddisfazione, questo emendamento che – ripeto – mira altresì a requilibrare le aliquote in rapporto ad una situazione profondamente diversa rispetto a quella nella quale si è trovata ad operare la legge n. 599.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le violazioni previste dal decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, modificata con decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonchè con decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito dalla legge 23 dicembre 1976, n. 863, e dalle successive integrazioni e modificazioni recate dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e da ultimo dalla legge 26 settembre 1986, n. 599. Sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III del Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, salvo l'articolo 40, nonchè i commi 1 e 2 dell'articolo 43 del Testo Unico stesso. Le violazioni stesse sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.

2. Per i fatti costituenti reato, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale. A tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste per gli illeciti non costituenti reato di pari valore dalle norme valutarie vigenti.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità giudiziaria dispone la trasmissione degli atti

all'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative. Dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi decorrono i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prorogati di ulteriori 180 giorni, nonchè i termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454. L'autorità giudiziaria può disporre che il sequestro ordinato sia mantenuto a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 3, e dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole «norme valutarie vigenti» *inserire le seguenti*: «ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454».

1.1 RUFFINO, BERLANDA, MAZZOLA, BOZZELLO VEROLE, DELL'OSSO, FASSINO, FORTE, FRANZA, ACONE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «autorità giudiziaria» *inserire le seguenti*: «, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, ».

1.2 RUFFINO, BERLANDA, MAZZOLA, BOZZELLO VEROLE, DELL'OSSO, FASSINO, FORTE, FRANZA, ACONE

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonchè i termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454».

1.3 RUFFINO, BERLANDA, MAZZOLA, BOZZELLO VEROLE, DELL'OSSO, FASSINO, FORTE, FRANZA, ACONE

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonchè i termini previsti» *fino a:* «29 settembre 1987, n. 454» *con le altre:* «. I termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.4 IL RELATORE

Ricordo che gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 sono già stati illustrati. Invito pertanto il relatore ad illustrarle l'emendamento 1.4.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, direi che l'illustrazione più efficace e precisa è stata già compiuta dal ministro Ruggiero, il quale ha messo in

tutta evidenza la *ratio* fondamentale sia dei motivi di riflessione da me formulati nella mia relazione scritta, che sono stati autorevolmente ripresi dal collega Ruffino, sia di quella che è stata la preoccupazione di tutti noi: un *dies a quo* del periodo necessario per la prescrizione di fatti antigiuridici, ancorchè non più penalmente rilevanti, che muoveva da un termine assolutamente incerto qual era la ricezione della comunicazione degli uffici giudiziari all'Ufficio italiano cambi. In questo modo il cittadino veniva ad essere esposto ai rischi di ritardi, di disguidi, di inefficienze, cioè a tutta una serie di comportamenti, di fatti, di risultati rispetto ai quali non gli si poteva muovere alcuna sorta di rimprovero. Con questo emendamento si vuole indicare una data precisa che segni l'inizio della prescrizione per i fatti rispetto ai quali è pendente procedimento penale.

Venendo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati da altri colleghi, devo dire, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, con il quale si propone di inserire al comma 2, dopo le parole: «norme valutarie vigenti» le altre: «ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454», che si tratta di un emendamento superfluo perchè, una volta che si parla di norme valutarie vigenti, sembra del tutto inconferente arrivare a precisare quale sia il testo di legge cui si fa espresso riferimento. Non solo, ma l'espressa menzione di queste disposizioni del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, potrebbe lasciare il dubbio interpretativo se la forma di rinvio che così viene attuata sia una forma di rinvio recettizio o una forma di rinvio meramente formale. Direi che è assai più preciso limitarsi a parlare di norme vigenti in materia valutaria, espressione con la quale non si offre la possibilità di equivoco di sorta. Pertanto, il parere sull'emendamento 1.1, non può che essere sfavorevole e anzi inviterei il collega Ruffino e gli altri firmatari dell'emendamento a ritirarlo.

Sull'emendamento 1.2, con il quale si propone di inserire, dopo le parole: «autorità giudiziaria», le altre: « , se non deve pronunciare» - quest'ultima, cioè l'autorità giudiziaria - «decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento», dico subito che si tratta di una precisazione che, tutto sommato, mi trova favorevole. Il principio è già contenuto nel nostro ordinamento in virtù dell'articolo 41 della legge che ha arrecato modifiche al sistema penale; ribadirlo però *in subiecta materia* può essere estremamente importante.

Circa l'emendamento 1.3, evidentemente ho già espresso la mia opinione quando ho illustrato l'emendamento 1.4, che pone come termine *a quo* della prescrizione quello della data di entrata in vigore della presente legge. In definitiva, quella esigenza di certezza del diritto e di unitarietà di disciplina, che era alla base dell'emendamento illustrato dal senatore Ruffino (e che io stesso adombravo alla fine della mia relazione), non viene meno attraverso l'emendamento 1.4 che mi sono permesso di sottoporre all'Assemblea: con esso si affasciano in una unicità di disciplina tutti i fatti che hanno oggi valenza amministrativistica, con il risultato di raggiungere poi quella precisione in tema di definizione del momento iniziale del decorso della prescrizione.

Invito pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RUGGIERO, *ministro del commercio con l'estero.* Signor Presidente, circa l'emendamento 1.1, mi rimetto al giudizio espresso dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, concordo con il relatore nel richiedere ai presentatori di ritirarlo, poichè ho già espresso parere favorevole all'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, mantiene i suoi emendamenti?

RUFFINO. Signor Presidente, accogliendo l'invito del relatore dichiaro di ritirare l'emendamento 1.1. Insieme ad altri colleghi avevo poi proposto la soppressione al comma 3 delle parole: «nonchè i termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454" e quindi avevo proposto l'inserimento nel comma 2 dell'articolo 1 del riferimento all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica. Ritenevamo necessario prevedere quel riferimento al comma 2 proprio perchè ne chiedevamo la soppressione al comma 3.

Poichè non abbiamo raccolto su questi emendamenti il consenso della maggioranza, al volere di quella ci inchiniamo democraticamente.

Dichiaro pertanto che ritiro - anche a nome degli altri proponenti - gli emendamenti 1.1 e 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato, con la precisazione formale in precedenza indicata dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Il comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:

"2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di

lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire"».

1.0.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GALLO, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo si è già pronunciato a favore dell'emendamento 1.0.1.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, non vi sembri strano che io sia qui questa sera a fare una dichiarazione di voto, pur non facendo parte della Commissione giustizia e pur non essendo competente in questa materia, ma un impedimento improvviso non ha consentito al senatore La Russa di essere presente e di esporre le ragioni del nostro consenso a questo disegno di legge. Del resto ne ho ricevuto mandato dai componenti legittimi la Commissione giustizia ed in modo particolare dal senatore Misserville, che appunto, insieme al senatore Filetti, è esponente del mio Gruppo presso la Commissione giustizia.

Devo dire - me lo consenta il senatore Ruffino, il quale ha voluto ricordare (direi ha avuto il cattivo gusto di criticare) la legge del 1941 - che le vicende storiche determinano la legislazione. Così come si era addivenuti nel periodo fascista alla penalizzazione dei comportamenti di esportazione di valuta, caduta negli anni del dopoguerra, si è ritenuto di introdurre nuovamente la penalizzazione nel 1976. Oggi, le mutate condizioni economiche inducono a rinunziare allo strumento delle incriminazioni penali: ecco che noi ci apprestiamo a varare una nuova legge che è al passo con i tempi.

Per cui, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, dichiaro che siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge per i seguenti motivi. In primo luogo, il traguardo unitario europeo del 1992 impone all'Italia di mettersi al passo con il disegno di un continente che si avvia verso una identità di legislazione. In secondo luogo, in nessuno dei paesi europei si registra una legislazione che preveda come illecito penale l'infrazione delle norme valutarie. Terzo: la sussistenza di sanzioni amministrative sembra sufficiente strumento di tutela, a fronte di violazioni che spesso sono soltanto tecniche e che non costituiscono motivo di allarme o di turbamento per la coscienza sociale, essendo legate a momenti economici che attualmente sembrano superati favorevolmente.

Annunzio quindi il voto favorevole della mia parte politica e parlamentare.

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, sarò brevissimo. Debbo esprimere la soddisfazione dei senatori liberali per questa legge. I senatori liberali non potrebbero non dirsi soddisfatti per una legge che dia il via a quella liberalizzazione che il traguardo del 1992, come diceva il ministro Ruggiero prima, ci pone a breve distanza. È quindi chiaro che i senatori liberali voteranno a favore con profonda convinzione perchè è un avvio concreto all'unità europea. È questo un motivo politico importante che ho ritenuto di ribadire con la sinteticità che avevo preannunciato al Presidente.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, avevo predisposto un intervento per la mia dichiarazione di voto piuttosto elaborato, ma vi rinuncio.

Desidero solo esprimere il voto favorevole del Gruppo repubblicano al provvedimento; aggiungo poche parole come presidente della Commissione giustizia, facendo una breve cronaca. Il disegno di legge è stato presentato dal Governo il 4 marzo; è stato assegnato alla Commissione giustizia il 6 aprile. Immediatamente esaurita la crisi di Governo, la Commissione giustizia lo ha preso in esame per deliberazione unanime dell'Ufficio di Presidenza, che lo ha voluto subito mettere all'ordine del giorno l'8 giugno 1988; oggi siamo qui a varare il provvedimento. La celerità con la quale il disegno di legge ha compiuto il suo *iter* in questa Camera è il segno del favore con il quale la sua impostazione veniva accolta da tutte le forze politiche.

Oltre che la soddisfazione del Gruppo repubblicano per l'approvazione che ci apprestiamo a dare al disegno di legge, esprimo dunque anche l'apprezzamento di tutta l'Assemblea per l'iniziativa che il Governo ha intrapreso nella scia della legge delega per la riforma valutaria che abbiamo approvato nel 1986. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro, dalla sinistra, dall'estrema sinistra e dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FASSINO, *segretario, su invito del Presidente, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 12 luglio 1988

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 12 luglio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. GIUGNI ed altri. - Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza (317).

2. MANCINO ed altri. - Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (375).

3. GUALTIERI ed altri. - Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (783).

4. ANTONIAZZI ed altri. - Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (957).

La seduta è tolta (*ore 22,15*).

DOTT. EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 136

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 6 luglio 1988 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FRANCO, FILETTI e MISSERVILLE. - «Istituzione della Corte di Appello di Reggio Calabria» (1181);

FRANCO, FILETTI e MISSERVILLE. - Norme in materia di notificazione a mezzo del servizio postale» (1182).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ZANELLA, PIZZOL, AGNELLI Arduino, CUTRERA, FORTE, MARNIGA, SCEVAROLLI, FOGU, MARIOTTI, PUTIGNANO, NATALI, CALVI, BOZZELLO VEROLE, ACONE, PIZZO, PEZZULLO, INNAMORATO e PIERRI. - «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico» (1183);

ZANELLA, GIUGNI, CALVI, FORTE, FOGU, PIZZOL, CUTRERA, MARNIGA, MARIOTTI, SCEVAROLLI, PUTIGNANO, NATALI, BOZZELLO VEROLE, PIZZO, AGNELLI Arduino, INNAMORATO, ACONE, PEZZULLO, PIERRI e MANCIA. - «Disciplina delle cooperative integrate» (1184);

ZANELLA, PIZZOL, AGNELLI Arduino, SCEVAROLLI, NATALI, BOZZELLO VEROLE, CUTRERA, CALVI, MARNIGA, ACONE, MARIOTTI, FOGU, PUTIGNANO, PEZZULLO e PIZZO. - «Modifica ai collegi elettorali X e XI TAB. A allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 36» (1185);

VENTRE, TAGLIAMONTE e SALERNO. - «Disciplina del lavoro notturno nei panifici e nelle pasticcerie» (1186);

MANIERI, AGNELLI Arduino e RIGO. - «Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico» (1187);

VENTRE, TAGLIAMONTE, SALERNO, MURMURA, COVIELLO e DE CINQUE. - «Integrazioni alle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580, concernenti la produzione ed il commercio del pane» (1188);

LIBERTINI, GIUSTINELLI, CONSOLI, PINNA, VISCONTI, GIANOTTI, BISSO, LOTTI e SENESI. - «Disciplina dei servizi di telematica» (1189);

FRANZA. - «Istituzione di una nuova provincia nel nord barese» (1190).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CASOLI ed altri. – «Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania)» (1103), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 5 luglio 1988, il senatore Gallo ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Depenalizzazione degli illeciti valutari» (901).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del registro aeronautico italiano (RAI)» (1049) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

2ª Commissione permanente (Giustizia):

COVI ed altri. – «Modifica dell'articolo 710 del codice di procedure civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (378-B) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

RIZ e RUBNER. – «Abrogazione dell'articolo 269 del codice penale» (408);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

FABBRI e MALAGODI. – «Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani» (341);

AGNELLI Arduino. – «Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari» (795);

Deputati CASTAGNOLA ed altri; BAGHINO ed altri. – «Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Genova '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare"» (1110) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) *con il seguente nuovo titolo:* «Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Columbu '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare"» *con modificazioni;*

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

MANCINO ed altri. – «Contributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia» (473).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 28 giugno 1988, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Sirtori, per il reato di cui agli articoli 61 e 133 lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (*Doc.* IV, n. 39).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Santini ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Rezzonico, per i reati di cui agli articoli 583 e 590 del codice penale (*Doc.* IV, n. 31).

Corte dei conti, trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso la relazione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 1987, ad integrazione della relativa decisione già annunciata all'Assemblea nella seduta del 29 giugno 1988 (*Doc.* XIV, n. 2).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 4 luglio 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, cinque progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti alle competenti Commissioni permanenti e, per il parere, alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli organismi comunitari.

Interrogazioni

MESORACA, GAROFALO, CONSOLI, GALEOTTI, TRIPODI, ALBERTI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* - Considerato:

che l'interpellanza 2-00100, presentata il 12 febbraio 1988, non ha ancora ricevuto risposta;

che tuttora lo stabilimento Pertusola-sud di Crotone - il secondo produttore di zinco a livello nazionale e la più grande fabbrica calabrese, con circa 900 addetti - ha urgente bisogno di ammodernare gli impianti e di sviluppare la capacità produttiva di zinco e, soprattutto, dei metalli pregiati (germanio, indio, argento, eccetera);

che, attraverso l'attuale processo di trattamento dei residui della lavorazione principale (CUBILOT), il suddetto stabilimento consegue il recupero di metalli, trasformando i residui stessi (che altrove creano gravi problemi ecologici) in scorie inerti utilizzate come abrasivi;

che si rende improrogabile l'ulteriore diversificazione e verticalizzazione dell'impianto con lo sviluppo di nuove linee;

che ciò permetterebbe allo stabilimento di essere altamente competitivo e, nello stesso tempo, contribuirebbe a migliorare la bilancia commerciale del paese e, in particolare, a rafforzare e sviluppare la produzione di metalli pregiati sui quali è aperta una competizione tra i produttori dei paesi più industrializzati;

che la situazione della Pertusola-sud è arrivata ad un punto delicato, dal momento che il Ministro dell'industria ha riconosciuto l'impossibilità di dare corso all'attuazione del piano di investimenti prospettato dall'attuale società poichè la società Pennaroja non ha accettato i vincoli posti dal Governo, volti ad ottenere un aumento del capitale sociale e il rafforzamento del CUBILOT;

che la società francese Pennaroja, che detiene il pacchetto di maggioranza, grazie anche ad una benevola linea di condotta della GEPI, ha interessi generali che contrastano con quelli della Pertusola-sud, come dimostra la vicenda del germanio, la cui produzione è stata arbitrariamente ridotta a Crotone per favorire analoga azienda francese dello stesso gruppo;

che gli organi di governo e di controllo dello Stato non hanno svolto il loro compito fino in fondo, penalizzando nei fatti gli interessi italiani;

che l'intervento della GEPI, deciso dal Governo nel 1982, contro il parere delle organizzazioni sindacali, non ha determinato alcun cambiamen-

to positivo, essendosi la GEPI limitata a sborsare 93 miliardi senza nè pretendere nè attuare alcun piano di ristrutturazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale ruolo il Ministro dell'industria e il Ministro delle partecipazioni statali intendano esercitare nella vicenda;

se non ritengano indispensabile l'adozione di un piano nazionale del settore dello zinco, come strumento capace di garantire la riorganizzazione del settore stesso, assicurando per questa via il mantenimento e l'ampliamento degli attuali livelli occupazionali;

se non ritengano che la concentrazione della produzione di zinco nelle mani di un unico produttore nazionale (ENI) sia la sola linea valida per assicurare al nostro paese la possibilità di affrontare un mercato internazionale contrassegnato da grandi operazioni di fusione fra le aziende produttrici;

se, in questo quadro, non considerino opportuno e necessario un coinvolgimento dell'ENI nello stabilimento di Crotone al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati;

se il Governo non ritenga utile impegnare l'ENI su questa linea di politica industriale prevedendo anche i necessari finanziamenti, nella consapevolezza che l'ammodernamento, la ristrutturazione e la salvaguardia dell'occupazione nello stabilimento Pertusola-sud di Crotone sono passaggi obbligati non solo per dare una giusta risposta alle esigenze dei lavoratori, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali calabresi, ma soprattutto per difendere gli interessi complessivi del paese.

(3-00429)

MESORACA, CONSOLI, TRIPODI, GAROFALO, ALBERTI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianano e delle partecipazioni statali.* - Premesso:

che nell'ambito dello stabilimento Pertusola-sud di Crotone il CUBILOT (trattamento residui) costituisce una produzione strategica per il futuro dello stabilimento;

che proprio per l'alto valore di mercato di questi residui e in presenza di un preciso accordo tra le società Pennaroja e Pertusola, che stabiliva una vendita paritetica tra la società francese e quella italiana si è assistito a varie manovre e decisioni unilaterali da parte della società francese per accaparrarsi l'intera produzione;

che la GEPI, contro ogni interesse della Pertusola, acconsentiva alla scissione paritetica tra le due società, sancendo così un vantaggio per la Pennaroja,

gli interroganti chiedono di sapere, di fronte alla palese volontà della società Pennaroja di chiudere il CUBILOT per garantire gli interessi francesi e di fronte alla condotta della GEPI che non ha fatto nulla per ostacolare questo disegno, quali iniziative si intenda assumere per invertire questo processo in atto, pena la messa in discussione del progetto di ristrutturazione che si vuole portare a compimento per lo stabilimento di Crotone e, quindi, del suo futuro.

(3-00430)

CONSOLI, VITALE, IANNONE, LOPS. - *Al Ministro del tesoro.* - (*Già* 4-01873).

(3-00431)

PERUGINI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere se non ritenga di riferire con cortese premura sulla veridicità di quanto viene affermato, sulla stampa, dal Presidente della CONFSAL (Confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori) - signor Enzo Viganò - e sugli elementi essenziali contenuti nel cosiddetto «*Dossier*», con il quale si dimostrerebbe come affrontare e combattere l'evasione fiscale.

(3-00432)

PETRARA, BOMPIANI, MEZZAPESA, LOPS, NEBBIA. - *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che con l'inizio della stagione estiva si ripetono i fenomeni di incendio dei boschi, anche in concomitanza della bruciatura delle stoppie da parte delle aziende agricole;

che i fenomeni quest'anno si stanno acuendo a causa della torrida ondata di caldo sahariano che sta investendo le regioni Puglia e Basilicata, arrecando seri pericoli per la pubblica incolumità e notevoli danni alle attività economiche, soprattutto nelle zone interne;

che, nonostante la permanente mobilitazione e lo spirito di abnegazione dei corpi preposti alla prevenzione e al pronto intervento nei casi di incendi, la situazione continua a rimanere incontrollata a causa della esiguità delle forze impiegate e dei mezzi disponibili;

che i comuni non sono nelle condizioni di intervenire per le note difficoltà economiche e per i divieti imposti dalla legge finanziaria in ordine all'impiego di manodopera e di mezzi;

che le sedi dei vigili del fuoco sono del tutto insufficienti a coprire l'intera area della provincia di Bari, in particolare l'area murgiana, per la quale è stata più volte richiesta la istituzione di un distaccamento a Gravina di Puglia, in modo da servire in tempi rapidi i comuni limitrofi di Poggiorsini, Altamura, Cassano, Santeramo e Gioia del Colle;

che in detti comuni le conseguenze che potrebbero scaturire dagli incendi possono rivelarsi drammatiche a causa degli insediamenti militari esistenti (polveriera a Poggiorsini, base aerea a Gioia del Colle) e della presenza a Gravina, Altamura e Cassano di vaste aree di rimboschimento, oltre che di aziende agricole a carattere prevalentemente cerealicole,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di adottare misure eccezionali allo scopo di fronteggiare la drammatica situazione che si è venuta a creare nelle zone colpite della Murgia barese, mettendo gli enti locali, le amministrazioni forestali e le strutture della protezione civile nella condizione di prevenire e assicurare adeguati interventi in caso di incendio,

se non si ritenga di accelerare le procedure per la istituzione a Gravina di un distaccamento dei vigili del fuoco, atteso che sono stati reperiti da parte dell'amministrazione comunale i locali ritenuti idonei dall'Ispettorato provinciale dei vigili del fuoco.

(3-00433)

PERUGINI. - *Al Ministro delle partecipazioni statali e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di riferire sulle iniziative industriali

promosse dall'EFIM nel Mezzogiorno. In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quale sia il piano finanziario e la esatta ubicazione, da parte della SIV, del polo vetrario in Calabria, se, cioè, l'area prescelta sia quella indicata dalla stampa - a sud di Cosenza, in località Piano Lago - oppure se la sede scelta per la sede dovrà essere definita in fase di contrattazione programmata, da parte del Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonchè l'entità occupazionale e la data di inizio della nuova attività.

(3-00434)

SPOSETTI, RANALLI, CROCETTA, MAFFIOLETTI, VETERE, VITALE. - *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* - Per conoscere:

se risponde a verità che l'IRI abbia intenzione di procedere alla cessione di gran parte del pacchetto azionario del Banco di Santo Spirito alla Cassa di Risparmio di Roma;

quali siano le motivazioni economiche e di politica aziendale che spingerebbero l'IRI ad operare tale scelta e quali benefici ne ricaverebbe;

se sono state valutate appieno le conseguenze di tale operazione, trattandosi di banche che operano essenzialmente nella città di Roma e in parte nel territorio della regione Lazio, con la prospettiva dell'apertura dei mercati bancari nel 1992;

se risponde a verità che la trattativa per la cessione del pacchetto azionario sia stata avviata solamente con la Cassa di Risparmio di Roma;

se sono state esaminate ipotesi diverse che possano mantenere il Banco di Santo Spirito nell'ambito delle partecipazioni statali;

se sono vere le notizie che l'operazione comporterebbe la vendita di sportelli del Banco di Santo Spirito in quelle località dove già opera la Cassa di Risparmio di Roma,

quali garanzie, comunque, si intendano dare ai risparmiatori, agli enti locali interessati e ai dipendenti dei due istituti che vedrebbero, in ogni caso, duplicati servizi e competenze.

(3-00435)

PETRARA. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere:

se risultino fondate le notizie in base alle quali la *Leasing* Levante, società di attività parabancaria con sede in Bari, costituita tra sette banche popolari della Puglia e della Basilicata, tra cui la Banca popolare della Murgia con sede in Altamura, si troverebbe in una situazione di grave dissesto finanziario, a causa di contratti stipulati con procedure poco trasparenti, in violazione delle vigenti norme in materia di *leasing*;

se siano stati informati delle «disavventure» finanziarie della *Leasing* Levante i consigli di amministrazione delle banche socie, ivi compreso quello della Banca popolare della Murgia;

quale sia l'ammontare dell'indebitamento e le quote complessive che ciascuna banca aderente alla società deve accollarsi per le perdite della *Leasing* Levante;

se tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea straordinaria della *Leasing* Levante del 17 luglio 1987, con la quale si è scaricata sui bilanci delle sette banche popolari socie una parte dell'indebitamento, siano legittime e se risultino acquisiti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 4 giugno 1981, n. 281, i preventivi pareri del Ministero del tesoro in ordine alla delibera di aumento

di capitale oltre i dieci miliardi da parte delle banche popolari, con particolare riferimento alla Banca popolare della Murgia;

se i partecipanti all'assemblea straordinaria risultino regolarmente legittimati a rappresentare i consigli di amministrazione di ciascuna banca aderente alla società *Leasing* Levante, e se risultino muniti di regolare delega a deliberare sulle questioni trattate dall'assemblea;

se sia vero che sono in corso manovre per trasferire la grave situazione debitoria della *Leasing* Levante alla Italcase, società di *leasing* delle banche popolari,

quali iniziative, infine, si intenda assumere per fare chiarezza sulla intera vicenda della *Leasing* Levante, colpire eventuali responsabilità, tutelare soprattutto i risparmiatori delle banche popolari socie.

(3-00436)

BOMPIANI, SPITELLA, BOGGIO, DE ROSA, GIAGU DEMARTINI, MANZINI, MEZZAPESA, ZECCHINO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in merito all'effettuazione dei concorsi a professore ordinario di prima fascia, che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dovrebbero essere banditi nel corso dell'anno accademico 1987-1988,

gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se il Governo intenda presentare sollecitamente il piano quadriennale di sviluppo dell'università per il periodo 1987-1990, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e quando, infine, il Ministro in indirizzo intenda procedere alla ripartizione dei posti del personale non docente, prevista dalla legge n. 23 del 1986.

(3-00437)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRARA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che la trasmisione «Diogene: a servizio dei cittadini», andata in onda sulla seconda rete della RAI il 5 luglio 1988 si è occupata della mancanza dei servizi e degli spazi a disposizione dei bambini in una città del Sud, Gravina di Puglia, con un servizio volutamente fazioso, mirato ad esprimere uno stato di degrado che non risulta affatto conforme alla realtà, con lo scopo di gettare ombre e discredito sulle forze politiche che hanno la responsabilità di amministrare la realtà complessa e difficile dell'entroterra barese;

che il servizio televisivo non solo non ha tenuto conto delle condizioni socio-economiche delle aree interne del Mezzogiorno, in cui viene a collocarsi la comunità di Gravina, ma ha volutamente ignorato che a Gravina è stato realizzato un grande parco attrezzato per i bambini, inserito nel suggestivo paesaggio degli *habitat* rupestri della «gravina», raro in Puglia per dimensione, qualità ambientale e funzione pedagogica, meta di numerosissime scolaresche che affluiscono da ogni parte della provincia di Bari e della Puglia;

che il WWF per tale iniziativa ha premiato l'amministrazione comunale con il «Panda d'oro» per essersi distinta nell'azione di tutela dell'ambiente e nella realizzazione di ampie zone di verde pubblico;

che il servizio televisivo ha suscitato tra i cittadini, le organizzazioni politiche e le associazioni culturali un coro di motivate proteste per la volgare offesa che è stata arrecata ad una intera comunità e per l'uso fazioso che si è fatto di una emittenza pubblica che, invece, dovrebbe garantire correttezza ed imparzialità nell'informazione;

che il servizio appare sollecitato e suggerito da gruppi che hanno inteso strumentalizzare il mezzo pubblico televisivo per fini di parte,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di accertare le cause e le responsabilità di quanti si sono resi protagonisti di un episodio di basso profilo culturale e di invitare altresì la direzione della seconda rete televisiva a realizzare con la ripresa autunnale della trasmissione «Diogene» un servizio imparziale ed obiettivo.

(4-01889)

MEZZAPESA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che da qualche tempo si va verificando nella zona di Putignano (Bari) un preoccupante «crescendo» del fenomeno malavitoso, recentemente culminato in un gravissimo episodio di violenza che ha provocato una giovane vittima, il ventunenne Giovanni Gonnella (morto in seguito ad ustioni riportate per l'incendio appiccato alla sua abitazione), l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda promuovere per garantire l'ordine nella zona, con specifico riferimento al potenziamento e all'eventuale ristrutturazione dei presìdi della forza pubblica sul territorio.

(4-01890)

BAUSI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che il Ministero delle finanze ha assunto una posizione intransigente per quanto concerne l'annoso problema della tassazione ILOR sugli alloggi gestiti dagli IACP (Istituti autonomi case popolari),

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di procedere ad una revisione delle posizioni assunte dovendosi ritenere applicabile l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, in quanto i beni in questione sono destinati ad usi e servizi di pubblico interesse, in ogni caso, dovendosi ritenere che gli IACP non rientrano tra i soggetti menzionati dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

(4-01891)

MALAGODI. - *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* - L'interrogante, avendo ricevuto risposta alla sua interrogazione 4-00616 con lettera firmata dal sottosegretario Mario Raffaelli, chiede di sapere da quale data funzionano di fatto le facoltà dell'Università nazionale somala e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno pubblicare i bandi di concorso agli incarichi di insegnamento previsti, come ogni altro bando, sulla *Gazzetta Ufficiale* proprio perchè la scelta degli insegnanti avvenga in base a corretti criteri di oggettività.

L'intervento italiano nell'Università nazionale somala si giustifica solo se contribuisce a creare via via le condizioni in cui l'Università potrà operare con docenti somali pur se collegata con l'Università italiana. Se l'attuale situazione dovesse perpetuarsi senza limiti di tempo e senza suscitare forze culturali somale abilitate a condurre l'Università, l'intervento italiano

risulterebbe non solo ingiustificato, ma controproducente rispetto ai fini che si sono voluti tutelare con un cospicuo esborso sul nostro bilancio. L'interrogante chiede, inoltre, ai Ministri in indirizzo di prendere in considerazione, nel rispondere, anche la suddetta ipotesi.

(4-01892)

CANDIOTO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per conoscere i motivi per i quali sarebbe stato deciso il blocco della costruzione della linea ferroviaria Ferrandina-Matera, per la quale sarebbero state stanziate e spese notevolissime somme. Quali che possano essere i motivi economici che possano avere provocato la decisione, è assurdo bloccare un'opera voluta e sollecitata da tutte le categorie politiche e sindacali e amministrazioni locali perchè di assoluta necessità per le popolazioni della zona e che rappresenta un mezzo per eliminare in buona parte l'isolamento di una città, Matera, unico capoluogo d'Italia a non essere collegato con la rete ferroviaria e che per la sua storia, la sua situazione ambientale, nonchè per un alto senso di giustizia, non deve essere ancora una volta emarginata e punita.

(4-01893)

MESORACA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'ufficio tecnico erariale di Catanzaro, con particolare riguardo alla sezione seconda (catasto terreni) e quarta (catasto urbano), vive una situazione di grave disagio dovuta alla grande quantità di pratiche inevase e alla mancaza di locali;

che sull'ufficio tecnico erariale di Catanzaro gravitano ben 157 comuni, alcuni dei quali distano da Catanzaro oltre 100 chilometri, per cui a causa dei disagi esposti si registra uno stato di vera e propria collera in tutta la provincia, che potrebbe dar luogo a manifestazioni incontrollabili,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda assumere per una diversa politica verso gli uffici catastali, affinchè dispongano di personale adeguato e sufficiente e di locali idonei, non solo per poter svolgere il lavoro all'interno ma anche per poter disporre di sale-visura di opportuna ampiezza, di procedure di meccanizzazione degli atti catastali tali da consentire lo snellimento del lavoro e rendere così più agile e veloce la erogazione dei servizi, dal momento che la cospicua spesa per il servizio di meccanizzazione non è servita allo scopo, lasciando inalterati i problemi della categoria dei geometri e degli utenti.

(4-01894)

BOSSI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la comunità di Mendellin (Columbia) ha avuto, in qualità di console onorario, il dottore Pietro Peroni, deceduto alla fine di ottobre del 1987;

che la stessa comunità ha mostrato di gradire il successore del dottore Peroni nella carica di console onorario, il dottore Giacomo Pia,

l'interrogante chiede di sapere quali siano i motivi del ritardo con cui si procede allo svolgimento della pratica inerente la nomina del nuovo console.

(4-01895)

CANDIOTO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere quali urgenti, decisivi ed efficaci provvedimenti si intenda prendere in relazione alla gravissima situazione venutasi a creare negli aeroporti italiani in questi ultimi tempi. È assolutamente assurdo che per raggiungere, ad esempio, Roma da Palermo occorrano nella maggior parte dei casi dalle 6 alle 8 ore! Le lunghissime attese negli aeroporti, non certamente attrezzati a sostenere tali eventualità, non giovano alla salute fisica e mentale degli utenti. Parte dei disagi sono certamente dovuti a cause non dipendenti dalla situazione interna, ma, ciononostante, non si comprende come mai le autorità preposte alla regolamentazione del traffico aereo non abbiano previsto in tempo la emergenza che sarebbe esplosa con l'avvento della stagione turistica. Il trasporto aereo, gestito con costi elevatissimi, in modo molto lacunoso, in regime di monopolio dalla compagnia di bandiera, è da tempo oggetto di pesanti critiche da parte degli utenti, ed ora, finalmente, anche dalle autorità competenti e necessita, senza ulteriori indugi, di una normalizzazione e di una completa inderogabile revisione. Lo stato di fatto esistente non fa certamente onore all'Italia, compromette irrimediabilmente quel flusso turistico che rappresenta una parte notevolissima delle nostre entrate e danneggia gravemente tutti coloro che del mezzo aereo fanno una necessità di lavoro.

(4-01896)

AGNELLI Arduino. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che è stata trasmessa, ad opera del Ministero della pubblica istruzione, ai rettori delle università italiane la bozza di piano quadriennale per le università 1986-90, e che la stessa, invece, non è stata ancora sottoposta all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari, l'interrogante (pur, quale professore universitario, essendo in grado di soddisfare, tramite il proprio rettore, ogni esigenza conoscitiva al riguardo) chiede di sapere quali siano le ragioni per cui, ancor oggi, la bozza di piano non è stata trasmessa nè al Senato della Repubblica nè alla Camera dei deputati.

(4-01897)

GRASSI BERTAZZI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che da oltre quattro anni è stata riconosciuta l'esigenza di realizzare una pista di volo parallela per l'aeroporto Fontanarossa di Catania;

che la spesa relativa è stata totalmente iscritta nel programma di investimenti dell'apposito capitolo 7501 del bilancio della direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti;

che la Commissione delle Comunità Europee con decisione del 17 dicembre 1987 ha concesso il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) per 17.500 milioni di lire, pari al 50 per cento del costo dell'opera;

che tale contributo, erogato a fondo perduto, può essere ridotto o annullato se il completamento dell'investimento non avviene entro il prossimo mese di agosto 1988;

che il contributo concesso dalla CEE è stato destinato al finanziamento dell'ampliamento dell'aerostazione passeggeri di Catania, altro investimento urgente ed indifferibile,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi del ritardo registrato per la realizzazione della pista di volo dello scalo di Catania;

se risulta vero che i progetti per la realizzazione della pista stessa sono stati presentati fin dal mese di luglio 1987 e che la commissione appositamente nominata per il loro esame, dopo un anno, non ha ancora completato i lavori;

quali immediate iniziative si intenda assumere per evitare la riduzione o l'annullamento del già acquisito contributo della CEE, necessario per la realizzazione dell'ampliamento dell'aerostazione di Catania;

come si intenda finanziare l'ampliamento dell'aerostazione, nel caso in cui il contributo CEE venga, come presubilmente avverrà; annullato,

quali iniziative si intenda assumere per rimuovere ritardi ed inefficienze che determinano danni gravissimi sotto il profilo economico ed operativo presso lo scalo di Catania, terzo aeroporto italiano per numero di passeggeri, tra quelli nazionali, dopo Roma e Milano, con un milione e mezzo di utenti in transito nel corso del 1987.

(4-01898)

PINNA, MACIS. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nella sola provincia di Nuoro i portalettere non hanno ancora potuto fruire di circa tremila giornate di ferie, maturate nell'anno 1987, in conseguenza della cronica carenza di organico e dell'esiguo numero di sostituti portalettere assegnati;

che negli uffici periferici della provincia, i posti in organico vacanti sono circa 100 e 40 negli uffici della città di Nuoro;

che nel periodo estivo la presenza turistica, specie nei comuni costieri della regione, determina un notevolissimo incremento del movimento postale che, in assenza di adeguate misure di rafforzamento degli organici da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provoca gravissimi disservizi e un insopportabile carico di lavoro per gli operatori postali,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per garantire ai lavoratori delle poste il godimento del diritto irrinunciabile alle ferie, già maturate e non fruite entro i termini di legge,

quali misure si intenda adottare sia in relazione all'emergenza estiva che in via permanente.

(4-01899)

DIONISI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che molte zone e centri abitati della provincia di Rieti, per la confermazione orografica del territorio, prevalentemente montuoso e collinare, non sono nella possibilità di ricevere i programmi radiotelevisivi nazionali attraverso gli impianti pubblici esistenti;

che tale situazione realizza una palese ingiustizia e discriminazione tra cittadini (costretti indistintamente a pagare il canone RAI-TV) non permettendo di garantire a tutti l'esercizio del diritto fondamentale all'informazione e l'uso di un importante strumento di stimolo culturale, di emancipazione e di elevazione delle coscienze;

che l'intervento delle amministrazioni locali e dei privati non riesce in genere a garantire la continuità e la qualità del servizio giustamente rivendicata dagli utenti,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative concrete il Ministro in indirizzo intenda assumere per realizzare anche nell'intera provincia di Rieti una adeguata rete pubblica di ripetitori per garantire agli abitanti dei piccoli centri interni, sempre più emarginati e penalizzati da una carenza complessiva di servizi sociali, l'uso di un mezzo importante di emancipazione dei costumi e di conoscenza e contatto con una realtà regionale, nazionale ed internazionale sempre più complessa.

(4-01900)

DIONISI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la direzione centrale delle poste, avendo riconosciuto l'attuale sede della direzione provinciale di Rieti inadeguata a garantire ambienti di lavoro idonei e servizi efficienti e moderni per gli utenti, ha già provveduto da anni ad avviare le procedure per la costruzione di una nuova sede;

che per il notevole ritardo, provocato dalle incertezze della amministrazione comunale di Rieti e della inefficienza della regione Lazio, si è assunta la decisione di acquistare per l'importo di 1.500 milioni un capannone, sebbene inidoneo e bisognoso di importanti opere ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente relativa alla nuova destinazione d'uso;

che alcuni centri della provincia di Rieti con notevole presenza di anziani sono stati privati del servizio postale praticato in precedenza in strutture mobili dichiarate successivamente inidonee dall'ispettorato del lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per accelerare i tempi di realizzazione della nuova sede provinciale, rispondente alle necessità degli utenti e dei lavoratori;

quali siano le valutazioni tecniche che giustificano l'acquisto del nuovo capannone, se risulta agli uffici del Ministero che quella struttura sia stata giudicata non idonea per le finalità preposte, se siano state assunte iniziative per adeguarla alla normativa vigente e se infine sia attualmente razionalmente utilizzata;

se, inoltre, siano stati assunti provvedimenti verso gli eventuali responsabili dei «disguidi» pagati caramente dalla collettività;

se si intenda ripristinare il servizio nei piccoli paesi e centri abitati carenti, attraverso le strutture itineranti rese di nuovo idonee, migliorando così, anche modestamente, le condizioni e la qualità della vita di popolazioni emarginate e penalizzate dalla carenza complessiva di servizi sociali.

(4-01901)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel Comune di Pozzallo (Ragusa) si è determinata una situazione grave in rapporto ad una progressione preoccupante dei fenomeni criminali nel corso degli ultimi 8-10 anni;

che enorme è il turbamento fra i cittadini di fronte ad una *escalation* criminosa, a fenomeni di penetrazione mafiosa e ad episodi inquietanti quali, ad esempio:

1) gli attentati dinamitardi a scopo di estorsione contro ditte commerciali, rivendite di prodotti per l'edilizia, supermercati, imprese edili eccetera;

2) gli assassinii, rimasti ancora nel mistero, del pregiudicato pozzallese Ferrera, nell'autunno del 1985, e del pozzallese Caldarera nel corso del 1987;

3) le diverse rapine o tentate rapine contro alcune banche locali dal 1980 al 1988;

4) le rapine a mano armata o gli incendi contro alcuni ristoranti locali;

5) la morte, nell'estate nel 1987, per *overdose* o per eroina tagliata male del giovane Carmelo Colombo;

6) l'attentato incendiario contro una azienda di cui è proprietario, insieme ad altri, un ex sindaco della città di Pozzallo;

7) gli incendi e la distruzione, nel palazzo di città, di documenti ed atti del comune;

8) i diversi attentati - dal 1983 al 1987 - contro l'abitazione e l'automobile di un altro ex sindaco di Pozzallo;

9) il lancio di una bottiglia incendiaria contro il portone della locale camera del lavoro;

10) l'arresto recente, nel corso di una operazione antidroga di dimensioni internazionali, fra gli altri, del pozzallese Giuliano Giunta,

considerato:

che le cause di fondo che sono all'origine di un simile aumento del tasso di attività criminali sono da individuare:

a) nel traffico della droga;

b) nell'azione svolta per anni, in modo indisturbato, da aziende in «odor di mafia», come l'AGESP, impresa appaltatrice, fino a poco tempo fa, del servizio di nettezza urbana;

c) nei grandi interessi che girano attorno alla realizzazione di grandi opere pubbliche ed in particolare nel modo di gestione dei subappalti e dei subappalti dei subappalti;

d) nell'azione e nel legame fra criminalità locale e criminalità di ritorno (dagli USA e dal nord Italia) relativi al traffico della droga ed al riciclaggio di denaro sporco;

che nei confronti del forte sviluppo dei fenomeni criminosi l'azione dell'apparato dello Stato - in via preventiva e in via repressiva - è stato inadeguato sia per la mancanza di organici e di mezzi, sia anche per la presenza di forme e atteggiamenti di sottovalutazione e di minimizzazione dei suddetti fenomeni;

che è stato possibile cogliere elementi significativi di preoccupazione per la situazione pozzallese sul terreno dell'ordine democratico e della criminalità nei giudizi espressi recentemente dal commissario per la lotta contro la mafia dottor Verga;

che negli ultimi mesi si è costituito a Pozzallo un comitato unitario che, a dimostrazione della gravità della situazione, ma anche della capacità di reazione democratica dei cittadini, è impegnato con varie iniziative a lottare contro la sopraffazione, la paura e la rassegnazione in un rapporto corretto e costruttivo con le istituzioni democratiche, a partire dal consiglio comunale e con gli apparati dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quale sia il giudizio del Governo e del Ministro dell'interno sui problemi dell'ordine pubblico e della criminalità a Pozzallo;

2) quante proposte di provvedimenti di polizia siano state avanzate a carico di facinorosi, quante esaminate e quante accolte;

3) se il Ministro dell'interno non intenda predisporre urgentemente, così come richiesto da un arco vasto di forze politiche, sociali, culturali e religiose, un piano di rafforzamento qualitativo e quantitativo degli organici e dei mezzi a disposizione delle forze dell'ordine operanti a Pozzallo,

4) se e in che termini abbiano trovato applicazione, in tutti questi anni, le norme previste dalla legge La Torre-Rognoni.

(4-01902)

CANDIOTO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Con riferimento alla risoluzione del CSM del 3 febbraio 1988 avente ad oggetto un pronto, mirato e limitato aumento di organico dei magistrati del distretto della corte di appello di Palermo, da effettuarsi sulla base di una mappa di esigenze effettive e ritenuto che, a tenore di notizie non controllate, la proposta di aumento non riguarda l'organico della procura della Repubblica e del tribunale di Termini Imerese,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo se non intenda acquisire e rendere noti i prospetti numerici statistici riguardanti le pendenze ed il lavoro espletato nel secondo semestre del 1987 e nel primo semestre del 1988 dai magistrati dei 6 uffici circondariali giudiziari del distretto, prospetti in possesso della direzione generale «Organizzazione giudiziaria e degli affari generali», del Ministero di grazia e giustizia, allo scopo di accertare il principio della effettività delle esigenze dei singoli uffici ed eventualmente di modificare a favore e nei confronti degli uffici obliterati il richiesto aumento dei posti in organico.

(4-01903)

CARDINALE. - *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che nelle ultime settimane si sono puntualmente verificati in Basilicata, e in provincia di Matera in particolare, disastrosi incendi che hanno procurato anche vittime e che hanno interessato campi coltivati a cereali in cui non si era ancora effettuato il raccolto, vaste aree boschive nonché campi di stoppie;

che quest'anno il fenomeno degli incendi è molto aumentato, forse anche a causa delle alte temperature che stanno investendo le regioni meridionali, procurando notevoli danni alle attività economiche, specialmente delle aree interne, oltre che seri pericoli per la pubblica incolumità;

che nonostante la permanente mobilitazione e lo spirito di abnegazione dei corpi preposti alla prevenzione e al pronto intervento nei casi di incendio, la situazione continua a rimanere incontrollata a causa della esiguità delle forze impiegate e dei mezzi disponibili;

che i comuni non sono nelle condizioni di intervenire per le note difficoltà economiche e per i divieti imposti dalla legge finanziaria in ordine all'impiego di manodopera e di mezzi;

che l'orografia della regione e la dislocazione delle scarse sedi dei vigili del fuoco non consentono di raggiungere in tempi ragionevolmente brevi tutte le aree esposte agli incendi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare misure eccezionali per fronteggiare la drammatica situazione esistente nella regione, mettendo gli enti locali, le amministrazio-

ni forestali e le strutture della protezione civile nella condizione innanzitutto di prevenire gli incendi e, al verificarsi, di assicurare adeguati e tempestivi interventi.

(4-01904)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che la legge 5 maggio 1976, n. 245 recante «Disciplina per la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni», rigidamente ispirata al contenimento della relativa attività sociale, a seguito delle interpretazioni e conseguenti disposizioni emanate da funzionari centrali e periferici, è stata *in toto* stravolta nelle sue finalità;

che con i decreti interministeriali delle Poste e del Tesoro, datati 9 marzo 1977 e 3 marzo 1978, è stata data attuazione rispettivamente ai disposti degli articoli 2 e 4 della legge n. 245 del 1976;

che la circolare ministeriale n. 11 del 12 giugno 1978, protocollo n. DG/CO/2/3/34420, il telegramma dell'allora Ministro delle poste e telecomunicazioni, onorevole Clelio Darida, n. 249/316 del 13 settembre 1980 e la circolare ministeriale n. 10 del 13 maggio 1983, protocollo n. DG/CO/1/4/003507, ribadiscono le finalità dell'istituzione del servizio-mensa limitatamente a requisiti soggettivi (essere dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e essere applicati a determinati uffici) ed in tal modo discriminanti, elaborati dalla commissione mista aziende fra le poste e telecomunicazioni-sindacati e sistematicamente violati a livello periferico dalle stesse organizzazioni sindacali di settore;

che la spesa per l'istituzione del servizio mense nelle aziende o dei servizi sostitutivi di refezione è passata dai 4,5 miliardi del 1976 ai circa 50 miliardi dell'anno 1983 e che le economie di spesa, relative agli anni successivi, non si sono determinate. Infatti l'Istituto postelegrafonici ha dichiarato di dover sostenere per l'anno in corso una spesa che può superare i 150 miliardi, indipendentemente dalla pesante discriminazione nei confronti del personale amministrativo e o a turno fisso, soggetto all'osservanza dell'articolo 1 punto 1° del decreto interministeriale 9 marzo 1977 e quindi al possesso dei requisiti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) della succitata circolare n. 10 e alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), della «Nuova normativa di accesso alle mense aziendali» approvata dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella seduta del 20 gennaio 1987, che comporta la presenza in servizio nell'intero arco di tempo compreso tra le ore 12 e le ore 15, ovvero tra le ore 19 e le ore 21,

l'interrogante chiede di sapere:

se non debba essere considerata illegittima la circolare emessa, quale disposizione applicativa in violazione della suddetta normativa, dall'ex direttore generale dell'ASST di Roma, dottor Modestino Zerella - protocollo n. 54804080 dell'11 novembre 1983 - parzialmente modificata con nota della direzione centrale personale e affari generali - reparto V, sezione II - ASST di Roma - in materia di «accesso alle mense aziendali» - protocollo n. 5521535 del 14 aprile 1988 - in quanto omette l'inequivocabile disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 245, che stabilisce

inderogabilmente che l'intervallo di tempo occorso per usufruire del servizio di refezione deve essere sempre portato in aumento al normale orario di lavoro ordinario o straordinario;

se non debba essere considerata una illiceità la disposizione, emessa con fonogramma protocollo n. 5008589 del 25 luglio 1983 firmato dal direttore centrale personale e affari generali, ASST di Roma, dottor Ennio Iannelli, la quale in violazione dell'articolo 1, punto 1°, del decreto interministeriale del 9 marzo 1977, ha permesso di fruire del buono-mensa a tutto il personale dell'esercizio soggetto a turni continuativi diurni o puramente alternativi diurni. Tale disposizione ha, infatti, arbitrariamente stabilito, per detto personale, la riduzione della presenza in servizio nell'intero arco di tempo compreso dalle ore 12 alle ore 14 anzichè dalle ore 12 alle ore 14,30, come sancito dalla circolare ministeriale n. 10, o dalle ore 12 alle ore 15 come previsto dalla decretazione succitata e dalla «nuova normativa di accesso alle mense aziendali» recepita in un nuovo decreto interministeriale approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e non ancora controfirmato dal Ministro del tesoro;

se non sia legittimo l'intervento della competente procura generale della Corte dei conti per avviare il relativo procedimento di ristoro dell'indebita spesa a carico dell'erario dello Stato determinata sia dalla succitata circolare dell'ex direttore generale dell'ASST, dottor Modestino Zerella, sia dal fonogramma surriferito dell'attuale direttore centrale personale e affari generali dell'ASST di Roma, dottor Ennio Iannelli;

quale sia, a decorrere dalla suindicata disposizione del dottor Ennio Iannelli, praticamente abrogata dalle normative esistenti e da quelle di nuova elaborazione, la quantità dei buoni-mensa elargiti al personale, soggetto a turni alternativi diurni o continuativi diurni che non ha osservato la presenza in servizio nell'intero arco di tempo dalle ore 12 alle ore 14,30 (circolare n. 10) o ore 15 (decreto interministeriale del 9 marzo 1977), ovvero dalle ore 19 alle ore 21, e applicato presso tutti gli uffici interurbani e tutte le stazioni telefoniche in cui esiste il servizio mensa dei cinque ispettorati di zona dell'ASST;

quanti siano, in base alle disposizioni contenute nella lettera del dottor Modestino Zerella, i dipendenti dell'esercizio ASST (telefonisti, tecnici e ex ausiliari) che, a decorrere dalla data della circolare ministeriale n. 10 ed anche di quella precedente n. 11 del 12 giugno 1978, non abbiano osservato quanto sancito dall'articolo 2, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 245;

se il Ministro di grazia e giustizia sia stato informato dell'esistenza di una serie di esposti-denuncia datati 6 marzo 1979 e 19 dicembre 1981, che hanno formato i seguenti procedimenti penali: procura della Repubblica di Milano - procedimento penale ruolo n. 1715/82-A-RGPM; pretura penale 5ª sezione - procedimento penale ruolo n. 8104/82-RGA, n. 5698 sezione Milano. Successivamente il procedimento penale ruolo n. 1715/82-A-RGPM, scorporato dal reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1, del codice penale, fu affidato alla competenza della pretura penale, 5ª sezione di Milano, ruolo n. 5785/87-A-RG e vedeva incriminati per il reato di omissione i dirigenti dell'ispettorato della prima zona dell'ASST di Milano in carica dall'anno 1984 all'anno 1987. Detto procedimento il 17 febbraio 1988 con assicurata n. 1269 veniva trasmesso dalla pretura penale di Milano alla pretura penale di Roma per competenza;

se lo stesso Ministro sia stato informato dello specifico esposto-denuncia datato 11 dicembre 1987 che ha formato i seguenti procedimenti: procura della Repubblica di Torino, procedimento penale ruolo n. 5945/87-C-RGP, sostituto procuratore dottor Fassio, e pretura penale 4ª sezione di Roma, procedimento penale ruolo n. 33645/88-A-RG, dottor Luberti.

(4-01905)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00435 dei senatori Sposetti ed altri, sull'intenzione dell'IRI di cedere parte del pacchetto azionario del Banco di Santo Spirito alla Cassa di Risparmio di Roma.

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00429, dei senatori Mesoraca ed altri, sulla necessità di concentrare la produzione dello zinco sotto la gestione dell'ENI e di ammodernare lo stabilimento Pertusola Sud di Crotone;

3-00430, dei senatori Mesoraca ed altri, sui problemi di produzione della società Pertusola Sud di Crotone.